



### 4 DISCUSSION PAPER

**Exposure Draft** 

### **IMPAIRMENT TEST AI SENSI DELLO IAS 36**

LINEE GUIDA PER
GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, IL MANAGEMENT E
L'ESPERTO DI VALUTAZIONE (INTERNO O ESTERNO)

22 gennaio 2019

| 32       | Indice   |      |
|----------|--|------|
| 33       | 1. SCOPO DEL DOCUMENTO   | 3    |
| 34       | 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO   | 6    |
| 35       | 3. L'ENFORCEMENT DELL'IMPAIRMENT TEST COME PRIORITÀ DELLE AUTORITA' DI VIGILANZA   | 8    |
| 36       | 4. LE QUATTRO FASI DEL PROCESSO DI IMPAIRMENT ED I RUOLI DEI SOGGETTI COINVOLTI  | 11   |
| 37       | 5. LA FASE DELLE ANALISI CHE PRECEDONO LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA  | 18   |
| 38       | 5.1. Risk assessment   | . 20 |
| 39       | 5.2. Architettura del processo valutativo  | . 27 |
| 40       | 5.3. Risorse dedicate e mandato  |      |
| 41       | 6. LA FASE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA   | 42   |
| 42       | 7. LA FASE DELL'INFORMAZIONE PROSPETTICA E DELLA STIMA DEL VALORE RECUPERABILE   |      |
| 43       | 7.1. Informazione prospettica (budget e/o piani)   |      |
| 44       | 7.2. Stima del valore recuperabile   | . 46 |
| 45       | 8. LA FASE DELL'ANALISI DEI RISULTATI E DELLA <i>DISCLOSURE</i> DI BILANCIO  | 47   |
| 46       | 8.1. Analisi dei risultati   | . 47 |
| 47       | 8.2. Disclosure di bilancio  |      |
| 48       | 9. CONCLUSIONI   | . 50 |
| 49<br>50 | APPENDICE: Sintesi del documento ASIC – Australian Securities & Investment Commission su "Impairment of non-financial assets: materials for directors" | 52   |
| 51       |  |      |
| 52       |  |      |
| 53       |  |      |
| 54       |  |      |

#### 1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Questo documento nasce dall'esigenza di fornire linee guida in merito a quelle aree del processo di *impairment test* ai sensi dello IAS 36 per le quali spesso si riscontrano prassi piuttosto disomogenee, talvolta a scapito degli obiettivi di trasparenza, chiarezza e completezza che dovrebbero caratterizzare l'intero processo, e, quindi, si propone di fornire linee guida per una corretta predisposizione della relativa procedura.

Il termine "processo di *impairment test*" si riferisce a tutte quelle attività che precedono, disciplinano e seguono la stima del valore recuperabile e dalle quali dipende il risultato e la rendicontazione della verifica dell'eventuale perdita di valore delle attività. Nella pratica, non vi è sempre piena consapevolezza che il *test* di *impairment* richieda un insieme coordinato di attività di competenza di soggetti diversi, ed è ancora diffusa una concezione ristretta del *test* relegata alla stima del valore recuperabile di competenza dell'esperto di valutazione interno o esterno all'azienda, con la conseguenza di trascurare tutte o alcune di quelle attività in grado di condizionare il risultato del *test* e la sua affidabilità, in quanto da esse dipendono la identificazione delle *cash generating unit* (le "CGU")¹, la base informativa, i supporti di fonte esterna, i criteri di valutazione, le verifiche di ragionevolezza, ecc.. Si tratta di un insieme di attività di competenza di soggetti diversi rispetto all'esperto di valutazione, rappresentati dagli organi di amministrazione e di controllo² e dal *management* (amministratore delegato o altro organo con funzione di gestione e dirigente preposto), ovvero gli stessi destinatari del Documento n. 4 del 3 marzo 2010 del tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob e Isvap proprio in materia, tra l'altro, di verifiche per riduzione di valore delle attività (*impairment test*).

Una concezione ristretta del processo di *impairment test* (fatto coincidere con un'unica attività – la stima del valore recuperabile – da parte di uno specifico soggetto – l'esperto interno o esterno all'azienda) non soltanto non garantisce l'assolvimento del dettato dello IAS 36, ma rischia di relegare la funzione, da un lato del dirigente preposto, e, da altro lato, degli organi di amministrazione e di controllo a quella di mera ratifica (prendere atto dei risultati della stima dell'esperto ed approvarli senza particolari analisi critiche). Ciò è in contrasto con la "consapevole approvazione"<sup>3</sup>, supportata da "adeguate considerazioni in ordine all'esistenza di segnali esogeni di perdita di valore"<sup>4</sup> che dovrebbe caratterizzare l'operato, in particolare, degli amministratori. Infatti, su quest'ultimi, in particolare, grava il dovere di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, che presuppone, anche in termini di prevenzione di eventuali azioni di responsabilità, l'obbligo di agire in modo informato.

Tale dovere non presuppone la conoscenza né della teoria né della tecnica valutativa, quanto piuttosto la conoscenza dell'insieme di attività che disciplinano il processo di *impairment test* e che ne condizionano il risultato. Per comprendere l'importanza delle attività diverse dalla stima del valore recuperabile sul risultato del *test* è utile riferirsi ad un caso limite in cui il valore recuperabile non richieda neppure di essere stimato. Si pensi alla verifica della (eventuale) perdita di valore di una CGU coincidente con una società controllata quotata la cui capitalizzazione di borsa è superiore al valore di carico di bilancio consolidato. In questo caso l'*impairment test* sarebbe superato senza la necessità di alcuna stima, ma il risultato del *test* si reggerebbe sulla scelta (che precede il confronto fra capitalizzazione di borsa e valore contabile) di far coincidere la *legal entity* con un'unica CGU. Se, tuttavia, tale scelta non fosse corretta ed alla *legal entity* fossero, piuttosto, da

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Cash generating unit is the smallest identifiable group of assets that generates cash inflows that are largerly independent of the cash inflows from other assets or group of assets" IAS 36.6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nella consapevolezza che le strutture di governance siano differenziate e riconducibili alternativamente ai modelli di amministrazione e controllo di tipo tradizionale, dualistico e monistico, nel documento si fa genericamente riferimento alle seguenti categorie di organi: organo di amministrazione (o Consiglio di amministrazione) per identificare l'organo con funzione di supervisione strategica e di direzione (il Consiglio di amministrazione nel modello tradizionale e nel monistico, il Consiglio di sorveglianza nel dualistico, se preposto all'approvazione del bilancio di esercizio, e il Consiglio di gestione per gli aspetti di propria competenza); organo di controllo o con funzione di controllo per identificare il Collegio Sindacale nel sistema tradizionale, il Comitato per il controllo sulla gestione nel monistico, il Consiglio di sorveglianza nel dualistico.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Documento n. 4 del 3 marzo 2010, p. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Documento n. 4 del 3 marzo 2010, p. 3.

ricondurre più CGU (ciascuna con proprio avviamento allocato), l'impairment test non sarebbe assolto semplicemente confrontando la capitalizzazione di borsa con il valore contabile dell'intera legal entity per la semplice ragione che il maggior valore di una CGU rispetto al suo valore contabile potrebbe più che compensare il minor valore di un'altra CGU, che dovrebbe invece registrare una perdita di valore di avviamento a prescindere dal fatto che la capitalizzazione di borsa dell'intera legal entity sia superiore al valore contabile. Dunque, in questo caso il risultato dell'impairment test non sarebbe in funzione della stima del valore recuperabile (che neppure ci sarebbe stata avendo fatto coincidere il fair value della CGU con la capitalizzazione di borsa), quanto piuttosto della corretta (o meno) identificazione delle CGU da testare, ovverosia di un'attività completamente estranea alla competenza dell'esperto di valutazione.

Più spesso, il valore recuperabile è una quantità che deve essere stimata, ma il risultato della stima è funzione degli *input* resi disponibili all'esperto, i quali, a loro volta, dipendono da come l'*impairment test* è disciplinato nella procedura approvata dall'organo di amministrazione. Si pensi al caso in cui il valore recuperabile si fondi sul valore d'uso stimato sulla base di estrapolazioni per gli anni successivi dei dati di *budget* per il primo esercizio successivo alla data dell'*impairment test*: estrapolazioni non annunciate al mercato e formulate dal *management*. Se il valore attuale dei flussi di risultato attesi fosse superiore al valore contabile della CGU cui è allocato l'avviamento, sembrerebbe doversi concludere che il *test* è superato, ma poiché il principio contabile presuppone che nella stima del valore d'uso maggiore peso debba essere attribuito all'informazione di fonte esterna, una siffatta stima, senza il supporto di adeguate evidenze, non sarebbe conforme al dettato dello IAS 36. Circostanza che dovrebbe, invece, essere disciplinata in sede di definizione della procedura di *impairment* come richiamato dal già richiamato Documento n. 4 del 3 marzo 2010 delle tre Autorità<sup>5</sup>.

La finalità di questo documento consiste nel fornire linee guida a quattro delle cinque categorie di soggetti coinvolti nel complesso processo di *impairment test*, tenendo conto dei rispettivi ruoli e competenze: organo di amministrazione (supportato, ove costituito dal comitato controllo e rischi), organo di controllo, *management* (e, in particolare, dirigente preposto) ed esperti di valutazione, con la sola eccezione delle società di revisione, la cui attività – disciplinata dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) 540 *"Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa"* – è esclusa dal perimetro di approfondimento in esame.

In particolare, questo documento si occupa di tutte quelle attività che precedono, disciplinano e seguono la stima del valore recuperabile e che, a fini illustrativi, sono scomposte in quattro fasi principali, temporalmente successive: (i) la fase delle analisi che precedono la definizione della procedura; (ii) la fase dell'informazione prospettica e della stima del valore recuperabile; (iv) la fase dell'analisi dei risultati e della disclosure di bilancio.

Il fine primario di queste linee guida è, quindi, quello di fornire alle diverse categorie di soggetti coinvolti: (i) consapevolezza dell'importanza delle attività di loro competenza, e (ii) criteri ed indicazioni in merito a quale e quanta attività dovrebbe essere svolta (da chi e con quale ruolo) e come dovrebbe esserlo, con quale grado di documentazione, di competenze e di evidenze. L'adozione delle linee guida dovrebbe mitigare rischi di verifiche di perdita di valore non conformi al dettato dello IAS 36 a causa di analisi insufficienti, di supporti inadeguati, di basi informative incomplete o più semplicemente per effetto di un processo disordinato caratterizzato contemporaneamente da duplicazioni e da vuoti di ruoli ed attività.

Si premette che questo documento non affronta le tematiche di teoria e di tecnica valutativa connesse alla stima del valore recuperabile (le quali sono affrontate in un *Discussion Paper* di OIV dedicato specificamente agli esperti di valutazione intitolato "*Impairment test dell'avviamento in contesti in cui è rilevante e/o critico.*Linee Guida"), ma è, invece, incentrato sulle attività che dovrebbero precedere, disciplinare e seguire la

Tali impostazioni, solo se supportate da adeguate evidenze, possono essere ritenute conformi al dettato del principio IAS 36". Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 4 del 3 marzo 2010 pag. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> "In assenza di previsioni pluriennali, alcune società hanno ritenuto possibile determinare il valore d'uso dell'avviamento sulla base di proiezioni di medio periodo ottenute estrapolando – sulla base di tassi di crescita normalizzati – i dati del solo budget 2009. (....).

stima. Ciò sulla base del presupposto che solo attraverso un'adeguata analisi (di competenza del management) ed un'adeguata opera di indirizzo e di controllo (di competenza degli organi di amministrazione e controllo) sia possibile garantire una stima di qualità (di competenza dell'esperto interno o esterno).

Giova rilevare che le stime sono per loro stessa natura (intrinsecamente) incerte e che il grado di incertezza varia in misura sostanziale in relazione alle caratteristiche dell'attività da valutare, all'informazione disponibile, al grado di soggettività delle scelte, alla complessità della valutazione e più in generale a specifici fatti e circostanze. Le stime mancano cioè di precisione e la loro imprecisione (incertezza della stima) è intrinsecamente ineliminabile. Tuttavia, poiché l'incertezza della stima è fonte di soggettività, accade che a maggiore incertezza della stima si accompagni anche un maggiore rischio di errore della stima stessa. Un buon processo di *impairment test* – preso atto dell'incertezza ineliminabile della stima - deve mirare a minimizzare il rischio di errore. Poiché la stima non è semplice applicazione di formule, ma l'espressione di un giudizio professionale la cui affidabilità si fonda sulla qualità della base informativa, sul grado di dettaglio dell'analisi, sulla raccolta di evidenze contrarie, sulla capacità di gestire la complessità della valutazione, sono le scelte afferenti al processo di *impairment test* a minimizzare i rischi di errore nelle stime. Tali scelte devono, tuttavia, dispiegarsi sulla base di un percorso logico ordinato, evitando confusione di ruoli fra le diverse categorie di soggetti coinvolti, in quanto le attività di pertinenza di ciascun soggetto sono fra loro interrelate e interdipendenti, cosicché carenze di analisi in una fase o in capo ad uno specifico soggetto si riflettono inevitabilmente sul risultato finale.

Questo documento intende, inoltre, fornire agli organi di amministrazione e di controllo, al management ed all'esperto di valutazione (interno o esterno) linee guida tratte dalle migliori prassi in uso (best practice) per minimizzare i rischi di errore nel processo di impairment test e per identificare le attività più appropriate allo specifico contesto, al fine di garantire il necessario approfondimento per il confronto con la società di revisione ai sensi del sopra citato principio di revisione internazionale (ISA Italia) 540 "Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa".

I rischi di errore più frequente negli impairment test sono generalmente ricondotti a:

- a) l'identificazione della CGU o del gruppo di CGU cui è allocato l'avviamento ad un livello troppo alto;
- b) stime di fair value non attendibili in quanto non riflettono le condizioni di mercato correnti;
- c) l'esclusione dei corporate asset dalle attività della/e CGU o dai costi della/e CGU;
- d) l'attribuzione di un peso ridotto alle evidenze contrarie al risultato dell'*impairment test* (prime fra tutte una capitalizzazione di borsa inferiore al patrimonio netto);
- e) l'inadeguata identificazione dei triggering event che richiedono la ripetizione in corso d'anno dell'impairment test (in caso di intangibili a vita indefinita, avviamento e attività non disponibili all'uso) o l'effettuazione dell'impairment test (per le attività a vita definita);
- f) l'uso di informazione prospettica per la stima del valore d'uso non fondata su assunzioni ragionevoli e supportabili;
- g) la mancata sterilizzazione dei flussi di cassa considerati per la stima del valore d'uso dagli effetti di azioni di ristrutturazione e/o di incremento o rafforzamento della/e CGU;
- h) l'uso di tassi di sconto che non riflettono i rischi operativi della/e CGU, ma piuttosto quelli dell'impresa nel suo complesso;
- i) la non corrispondenza fra valore recuperabile e carrying amount di confronto (per via del fatto che sono considerate in detrazione del carrying amount passività che andrebbero escluse – come il trattamento di fine rapporto – o, viceversa, sono escluse attività che andrebbero considerate – come le attività corporate quando è possibile il pushing down);
- j) il calcolo del *grossing up* dell'avviamento per esprimere l'avviamento delle minoranze non iscritto in bilancio;
- k) disclosure di bilancio carenti, lacunose e ripetitive del mero disposto del principio (boilerplate).

L'importanza di questo documento, in sintesi, nasce dalla convinzione, che trova per altro riscontro in letteratura<sup>6</sup>, che meccanismi di *governance* più robusti possano migliorare la qualità dell'*impairment test*. Con il termine qualità dell'*impairment test* si intende un maggiore allineamento fra i risultati dell'*impairment test* e le effettive condizioni economiche dell'impresa. Allineamento che trova fondamento in un processo ben documentato e ben ragionato.

189 190

191

192

193 194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205206

207208

209

210

211

212213

214

215

216

217

218

219220

221

Il documento presuppone che si conoscano i principi contabili internazionali IAS/IFRS ed i principi di valutazione nazionali (PIV) ed internazionali (IVS). Nel documento è stato adoperato ogni sforzo per usare un linguaggio non tecnico e per evitare di ripetere il dettato dei principi contabili e di valutazione.

### 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il perimetro normativo entro il quale si inquadra il tema in oggetto si compone di poche norme e di alcune indicazioni, di natura non precettiva, fornite dalle Autorità di Vigilanza.

L'obiettivo comune a tali interventi è quello di garantire la trasparenza e la qualità informativa – mediante, tra l'altro, la verifica delle riduzioni per perdite durevoli di valore delle attività delle rendicontazioni contabili -, affinché i bilanci rappresentino in maniera chiara e completa "i diversi rischi che oggi le società si trovano a fronteggiare e le incertezze cui possono andare incontro nella gestione"<sup>7</sup>.

A tal fine, rilevano, in via generale, oltre alle norme civilistiche sugli organi di amministrazione e controllo:

- il principio contabile **IAS 1**, che (i) definisce i criteri per la presentazione del bilancio, al fine di assicurarne la comparabilità sia con riferimento ai bilanci dell'entità di esercizi precedenti, sia con i bilanci di altre entità; (ii) disciplina la presentazione dei bilanci, le linee guida per la loro struttura, fornendo disposizioni minime per il loro contenuto;
- l'art. **149 del D.lgs. n. 58/98**, come successivamente modificato (il "TUF")<sup>8</sup> sui doveri di vigilanza dell'organo di controllo;
- l'art. 154-bis del TUF, relativo al dirigente preposto, e che, tra l'altro, pone a carico dell'organo di amministrazione il compito di vigilare sul rispetto delle procedure amministrativo contabili. Al dirigente preposto, per i compiti che gli spettano, di applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori;
- l'art.**154-**ter del TUF, relativo alle modalità ed ai termini di presentazione ed approvazione delle relazioni finanziarie annuali e semestrali da parte dei competenti organi sociali;
- il **Codice di Autodisciplina per le società quotate** approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria<sup>9</sup>.e, più in dettaglio,
- il già più volte citato principio contabile IAS 36<sup>10</sup>, relativo alla riduzione di valore delle attività;
- il **Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009**<sup>11</sup>, in cui vengono richiamati i partecipanti al processo di elaborazione dei bilanci annuali e semestrali e, in particolare, i componenti degli organi di gestione e di controllo e i dirigenti preposti su una puntuale e completa applicazione delle norme e dei principi contabili in materia, tra l'altro, di verifiche per riduzione di attività;

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Uno dei primi lavori in questo filone di letteratura è: Humayun Kabir, Asheq Rahman, "The role of corporate governance in accounting discretion under IFRS: Goodwill impairment in Australia", Journal of contemporary Accounting and economics (2016); http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.jcae.2016.10.001.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, pag. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr. <u>http://www.consob.it/web/area-pubblica/tuf-e-regolamenti-consob.</u>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr. <a href="https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/corporategovernance/codice2018clean.pdf">https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/corporategovernance/codice2018clean.pdf</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cfr. <a href="https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias36">https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias36</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> *Cfr.* <u>http://www.consob.it/documents/46180/46181/P\_lsvapConsobBdi\_22009.pdf/61935de7-e2bc-4070-9b7d-badeb0bc077e.</u>

- il **Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 4 del 3 marzo 2010**<sup>12</sup>, che più volte verrà richiamato nelle presenti linee guida, in cui, *inter alia*, (i) viene ribadita la necessità di fornire nelle relazioni finanziarie un'adeguata informativa sul processo di *impairment test*, nel rispetto delle prescrizioni fornite dal principio IAS 36, sia con riferimento alla procedura di valutazione delle attività adottata che alla rappresentazione da fornire nei bilanci; (ii) viene richiamata l'attenzione al rispetto della procedura di *impairment test*, che deve essere "formalmente e consapevolmente adottata" dall'organo di amministrazione e in via autonoma e anticipata rispetto al momento dell'approvazione delle relazioni finanziarie, e delle informazioni rese nelle note al bilancio;

222223

224

225

226

227

228229

230

231

232

233

234235

236

237

238

239240

241

242

243

244

245

246 247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257258

259

260

261

262

263

264

- le linee guida sull'impairment test in contesti di crisi finanziaria e reale pubblicate dall'OIV il 14 giugno 2012<sup>13</sup>;
- il *Public Statement ESMA European common enforcement priorities for 2013 financial statement*<sup>14</sup>, nel quale vengono specificate alcune indicazioni sull'applicazione delle IFRS anche in materia di *impairment test* su *asset* non finanziari;
- l'ESMA Report European enforces review of impairment of goodwill and other intangible assets in the IFRS financial statements (gennaio 2013)<sup>15</sup>, in cui viene fornita una panoramica sull'applicazione pratica degli impairment test sull'avviamento ed altre attività immateriali;
- la Comunicazione Consob n. DIE/0017131 del 3 marzo 201416, nella quale vengono fornite alcune precisazioni sulla tempistica dell'effettuazione dell'impairment test dell'avviamento e i compiti e responsabilità dell'organo di amministrazione in tale processo. In tale sede, in particolare, è stato (i) esplicitato che l'impairment test, in coerenza con quanto disposto dallo IAS 36, qualora esistano indicazioni che un'attività possa aver subito una perdita di valore, deve avvenire non solo in occasione della redazione del bilancio annuale e dei resoconti intermedi, ove pubblicati; (ii) evidenziato che rientra nella sfera di responsabilità degli amministratori ogni valutazione sull'idoneità della procedura già approvata dalla società a garantire il rispetto delle prescrizioni dettate dai principi contabili internazionali, ovvero sull'opportunità che la stessa necessiti di eventuali adattamenti; (iii) esplicitato che è responsabilità degli amministratori valutare se la procedura, nonché gli assunti utilizzati ai fini del test di impairment, siano tali da garantire il pieno rispetto delle norme dettate dallo IAS 36; (iv) ribadito che gli amministratori devono essere tempestivamente e adeguatamente informati dal management in merito ai suddetti processi valutativi e alle eventuali modifiche da apportarvi, così da "poter svolgere in maniera consapevole il relativo processo decisionale disponendo del migliore e più esaustivo quadro informativo possibile"; (v) richiamati i disposti dello IAS 36 (paragrafi 34 e 38) in cui vengono statuite competenze specifiche in capo al management quanto alla valutazione della ragionevolezza delle ipotesi su cui si basano le proiezioni dei flussi finanziari e sulle stime sull'insieme delle condizioni economiche che esisteranno per la restante vita utile dell'attività;
- la Comunicazione Consob n. 0003907 del 19 gennaio 2015<sup>17</sup>, in cui sono contenute alcune indicazioni in merito all'informativa che le società quotate devono riportare nelle rendicontazioni finanziarie. In tale sede, tra l'altro, è stato (i) ribadito che la procedura sugli *impairment test* deve essere approvata dall'organo di amministrazione in una seduta che precede quella di approvazione del progetto di bilancio/situazione finanziaria di riferimento; (ii) precisato che (a) è necessario descrivere nelle note al bilancio le modalità con le quali gli amministratori hanno individuato le CGU, nonché le motivazioni sottostanti la modifica del loro perimetro, soprattutto qualora tali modifica riguardi CGU che presentano perdite di valore. Qualora due o più CGU vengano accorpate è necessario fornire il risultato che si sarebbe ottenuto in assenza di tale accorpamento; (b) nella definizione di CGU è

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Cfr.* <a href="http://www.consob.it/documents/46180/46181/P">http://www.consob.it/documents/46180/46181/P</a> IsvapConsobBdi 42010.pdf/32fe664c-4044-4f4e-8b7a-3af5e56aab6f.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cfr. http://www.forumtools.biz/oiv/upload/DP 01 2012 impairmenttest 1.pdf.

Cfr. <a href="https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-1634\_esma\_public\_statement\_-european\_common\_enforcement\_priorities\_for\_2013\_financial\_statements\_1.pdf">https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-1634\_esma\_public\_statement\_-european\_common\_enforcement\_priorities\_for\_2013\_financial\_statements\_1.pdf</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cfr. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-02.pdf.

 $<sup>^{16} \</sup>textit{Cfr.} \underline{\text{http://www.consob.it/documents/46180/46181/c0017131.pdf/46d7fcb8-fcb4-4add-a96a-8574938cc8ea.}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Cfr. http://www.consob.it/documents/46180/46181/c0003907.pdf/b960b549-d4ca-40c4-b2a8-2aa810cb5335.

essenziale che l'identificazione del valore contabile di riferimento (c.d. carrying amount) sia reso coerente con il valore recuperabile; (iii) evidenziato che gli amministratori sono tenuti (a) a fornire adeguata informativa delle considerazioni svolte in merito all'esistenza di segnali esogeni di perdita di valore (quali a esempio, la presenza di una capitalizzazione della società significativamente inferiore al patrimonio netto contabile); (b) a rappresentare, sulla base di quanto richiesto dallo IAS 36, par. 12, lettera d), le proprie valutazioni in merito alle differenze tra le valutazioni effettuate a fini del test di impairment e le evidenze esterne.

A livello giurisprudenziale, di non poco conto è la pronuncia con cui, nel maggio 2016, la Cassazione Penale<sup>18</sup>, in materia di falso valutativo, ha sancito che "sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all'esposizione o alla omissioni di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni".

Tale sentenza, oltre a formulare per la prima volta chiaramente il principio secondo cui debbono essere rispettati nelle valutazioni di bilancio non soltanto i principi contabili, ma anche i principi di valutazione, pone l'accento sulla professionalità con cui deve essere condotto il processo di valutazione da parte dell'esperto.

# 3. L'ENFORCEMENT DELL'IMPAIRMENT TEST COME PRIORITÀ DELLE AUTORITA' DI VIGILANZA

Il Presidente dello IASB già nel 2012 lamentava uno scarso rigore negli *impairment test*. Infatti, scriveva: "In practice, these impairment tests [of goodwill, n.d.r.] do not always seem to be done with sufficient rigour. Often, share prices reflect the impairment before the company records it on the balance sheet. In other words, the impairment test comes too late"<sup>19</sup>. L'insoddisfazione dello standard setter internazionale si basava, dunque, sull'evidenza che se il mercato è in grado di prevedere in anticipo le *impairment loss* dell'avviamento che le società rilevano solo con ritardo, significa che sono disponibili al mercato (ed a maggior ragione alle società che dispongono anche di informazione privata) tutte le informazioni necessarie per rilevare tempestivamente le perdite di valore di avviamento e se ciò non avviene è solo a causa dell'assenza di rigore nel processo di *impairment test*. L'*impairment test* non richiede il *mark-to-market* e, quindi, una capitalizzazione di borsa inferiore al patrimonio netto non indica necessariamente una *impairment loss*; tuttavia, se il mercato sistematicamente anticipa le società può voler dire che le attese del *management* sono sistematicamente più ottimistiche di quelle del mercato<sup>20</sup>.

Nel 2013 l'ESMA – European Association of Securities Market Authorities - ha pubblicato una review della disclosure di bilancio di 235 emittenti europei relativamente agli impairment test dell'avviamento e delle attività immateriali, lamentando molte debolezze del processo e giungendo alla conclusione che l'impairment test costituisse una delle aree cui le Autorità europee avrebbero dovuto dedicare attenzione prioritaria in

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Cfr.* Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un. Penali, del 31 marzo 2016 (dep. 27 maggio 2016), n. 22474, <a href="https://www.penalecontemporaneo.it/d/4780-depositata-la-sentenza-delle-sezioni-unite-sulle-false-comunicazioni-sociali">https://www.penalecontemporaneo.it/d/4780-depositata-la-sentenza-delle-sezioni-unite-sulle-false-comunicazioni-sociali</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Hans Hoogervoost, *The imprecise world of accounting*, International Association for Accounting Education & Research (IAAE,) conference, Amsterdam 20.06.2012, pag. 2

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> "IAS 36 indicates that a market capitalization lower than the carrying amount of equity (i.e. a market-to-book ratio lower than 1) is one of the external sources of information tha suggests likelihood of impairment, because the market perceives that the book value of equity is not recoverable. On the other hand, IAS 36 requires that the recoverable amount is determined as the higher of the FVLCD and VIU. Therefore, a market capitalization lower than the book value of equity does not need to result in recognition of an impairment loss, if the management assumptions are more optimistic than the market participants' are" [enfasi aggiunta]. EFRAG- European Financial reporting Advisory Group — Goodwill impairment test: can it be improved?, Discussion Paper, June 2017, pag. 28

sede di verifica dell'*enforcement* dei principi contabili internazionali. L'*executive summary* del *report*<sup>21</sup> concludeva, infatti, come segue:

"On the basis of this review's findings, [.....], ESMA together with the national competent authorities will focus on:

- improving the rigour issuers apply in the impairment test of goodwill and other intangible assets;
- monitoring the application and compliance with IAS 36 requirements, in particular with regard to:
  - o the reasonableness of cash flows forecasts;
  - o key assumptions used in the impairment test;
  - the relevance and appropriateness of the sensitivity analysis provided (e.g. in circumstances when market capitalisation fall below the book value of net assets;
- considering whether issuers have provided sufficient and relevant disclosures in this area.

ESMA expects issuers and their auditors to consider findings of this review when preparing and auditing the IFRS financial statements. ESMA expects national competent authorities will take or have already taken appropriate enforcement actions whenever material misstatements are identified and will actively monitor the progress of those actions".

ASIC - Australian Securities & Investment Commission — nel 2015 ha pubblicato un information sheet (INFO 203) intitolato: "Impairment of non-financial assets: materials for directors"<sup>22</sup> finalizzato a chiarire le responsabilità degli amministratori (e degli audit committee) con riguardo all'impairment test (ai sensi dello IAS 36). La pubblicazione del documento è stata motivata dall'ASIC sulla base del permanere di errori rilevanti nell'impairment test di attività non finanziarie (avviamento, beni intangibili, immobili, impianti e macchinari), sostanzialmente riconducibili ad un'inadeguata revisione da parte degli amministratori delle previsioni del management e delle relative assunzioni, sulla scorta della conoscenza che gli amministratori hanno del business, delle attività, dell'ambiente in cui la società opera e delle prospettive future.

Infatti, gli errori più comunemente rilevati sono così riassumibili<sup>23</sup>:

- a) le previsioni di cash flow e le relative assunzioni non sono ragionevoli, avendo riguardo alla storia, alle condizioni economiche e di mercato, ed al costo dei finanziamenti;
- b) i cash flow usati per la stima del fair value (sulla base dell'income approach) si basano su previsioni e assunzioni che non sono affidabili;
- c) la stima del valore d'uso:

304

305

306

307

308

309

310

311312

313

314

315316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

- a. non fa uso di informazione sufficientemente affidabile;
- b. si fonda su saggi di crescita eccessivi oltre il periodo di previsione esplicita e non coerenti con i saggi di sconto;
- c. non esclude i benefici di ristrutturazioni ed espansioni;
- d) i carrying amount non sono coerenti con i valori d'uso e non comprendono tutte le attività di pertinenza della CGU;
- e) sono utilizzati costi del capitale identici per CGU differenti quanto a rischio di business e rischio paese;
- f) le CGU sono identificate ad un livello di aggregazione troppo elevato;
- g) non è compiuta nessuna verifica dei risultati attraverso un controllo incrociato con altri metodi;
- h) la *disclosure* per gli investitori e per gli utilizzatori di bilancio in merito alle assunzioni chiave è inadeguata.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cfr. ESMA Report, European enforcers review of impairment of goodwill and other intangible assets in the IFRS financial statements, 7 gennaio 2013, pag. 4, già citato alla nota n. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Cfr.* https://asic.gov.au/regulatory-resources/financial-reporting-and-audit/directors-and-financial-reporting/impairment-of-non-financial-assets-materials-for-directors/.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> John Price, Commissioner, "Understanding and challenging asset valuation in financial reports", Company Director magazine, August 2015

340 Una sintesi del documento dell'*Authority* australiana è riportato in appendice a questo documento.

In Europa, nonostante gli sforzi dei *regulator*, ad oggi si rilevano ancora margini di miglioramento nella qualità dell'*impairment test*. In un convegno organizzato da OIV nel 2017, un membro del *Financial Reporting Enforcement Panel* (FREP) tedesco<sup>24</sup>, nel rilevare che l'*impairment test* figurava ancora fra le categorie di principio contabile con le maggiori frequenze di errori, segnalava cinque principali aree critiche:

- 1. <u>Identificazione delle CGU e allocazione dell'avviamento</u>: in particolare, si osserva la tendenza a: i) fondere fra loro segmenti dell'acquirente e dell'acquisita generando pochi segmenti e ad effettuare poi l'impairment test a livello di segmento; ii) allocare la massima percentuale di avviamento alle CGU più profittevoli con avviamento generato internamente (e non rilevato in bilancio); iii) monitorare l'avviamento al più elevato livello possibile;
- 2. <u>Calcolo del carrying amount</u>: in particolare, si osserva la tendenza a: i) non allocare alle CGU i corporate asset <u>senza</u> svolgere un secondo livello di *impairment*; ii) considerare in detrazione al carrying amount le passività relative ai dipendenti (fondi pensione, fondi trattamento di fine rapporto, ecc.), che, invece, hanno natura finanziaria; iii) escludere dal carrying amount le imposte differite attive, quando nella stima del valore recuperabile si considerano i relativi benefici di imposta futuri;
- 3. <u>Stima dei futuri cash flow</u>: in particolare, si osserva la tendenza a: i) far uso di previsioni ancorate al best case scenario; ii) previsioni che registrano una forte crescita dei redditi operativi e dei ricavi negli ultimi anni di piano (hockey stick planning); iii) non considerare la carenza di accuratezza delle <u>precedenti</u> previsioni (scostamenti negativi dei dati actual rispetto ai budget) per formulare previsioni più conservative; iv) un generale eccesso di ottimismo nelle previsioni di cash flow utilizzate a fini di impairment test;
- 4. <u>Calcolo del tasso di sconto</u>: in particolare, si osserva la tendenza a fare uso di tassi di sconto: i) calcolati a livello di entità nel suo complesso e non differenziati per CGU, in relazione al loro grado di <u>rischio</u>; ii) che non riflettono la struttura finanziaria target della specifica CGU; iii) che non sono coerenti con la scadenza dei flussi da scontare (ad es. flussi con maturity lontana scontati con tassi a breve termine);
- 5. <u>Valore terminale</u>: in particolare, si osserva la tendenza a: i) trascurare l'investimento in capitale circolante <u>necessario</u> a sostenere la crescita attesa oltre il periodo di previsione esplicita; ii) assumere livelli di investimento in immobilizzazioni (*capex*) non coerenti con il tasso di crescita e con il livello di ammortamenti; iii) assumere tassi di crescita non coerenti con il livello dei tassi di interesse (e l'inflazione attesa) e che non riflettono una convergenza nel lungo termine fra costo del capitale e redditività del capitale.

Almeno tre delle cinque aree critiche segnalate attengono ad attività diverse dalla valutazione in senso stretto (identificazione delle CGU e allocazione dell'avviamento; calcolo del *carrying amount*; stima dei futuri *cash flow*) e segnalano l'importanza delle attività che precedono, disciplinano e seguono la valutazione. La relatrice a chiosa della conclusione, che recitava: "Impairment testing continues to be a major enforcement priority of FREP [financial Reporting Enforcement Panel] in all examinations where goodwill is high and performance is low!", aggiungeva sarcasticamente, relativamente all'eccesso di ottimismo che caratterizza le previsioni del management ai fini della stima del valore recuperabile: "At least in goodwill accounting future seems to be always bright! Management should share optimistic assumptions with their investors – disclosure in the notes is mandatory and enforceable" 25.

-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Bettina Thormann, *Impairment tests in Germany: critical issues*, VI *International Business Valuation Conference*, OIV, Milano, 4.12.2017, pag. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Bettina Thormann, op. cit. pag. 28.

# 4. LE QUATTRO FASI DEL PROCESSO DI *IMPAIRMENT* ED I RUOLI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Come anticipato, ai fini di una più chiara articolazione delle linee guida, si è ritenuto opportuno suddividere il processo di *impairment* in quattro fasi distinte e successive, identificando per ciascuna fase le attività di competenza di ciascuna delle quattro categorie di soggetti cui è rivolto il presente documento (gli organi di amministrazione e di controllo, il *management* e l'esperto – interno od esterno – di valutazione), considerati il ruolo ed i compiti loro propri.

In linea di estrema sintesi, i ruoli ed i compiti di ciascuna categoria di soggetti possono essere così richiamati:

- Organi di amministrazione (previa proposta ed istruttoria del Comitato Controllo e Rischi ove presente<sup>26</sup>):
  - approvare la procedura di impairment test in via anticipata rispetto alla sua esecuzione;
  - valutare e deliberare l'eventuale coinvolgimento di un esperto esterno;
  - o approvare il piano/budget o più in generale l'informazione finanziaria prospettica su cui si basa l'impairment test;
  - o valutare la presenza o meno di trigger event;
  - approvare i risultati dell'impairment test;
  - o definire il grado di disclosure di bilancio;

#### Organi di controllo:

- nell'ambito dell'applicazione dei principi di corretta amministrazione, vigilare sulla legittimità sostanziale e formale del processo di impairment;
- o in generale, vigilare sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e
- o sull'affidabilità del sistema amministrativo-contabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel processo di informativa finanziaria;
- vigilare sul rispetto della legge e dello statuto;
- Management (Amministratore Delegato o Direttore Generale e Dirigente Preposto):
  - o svolgere le analisi a supporto della definizione della procedura e proporre agli organi di amministrazione la procedura più adatta allo specifico contesto;
  - o produrre l'informazione finanziaria prospettica sulla base della migliore informazione disponibile;
  - o assistere l'esperto di valutazione nel rendere l'informazione prospettica coerente con il disposto dello IAS 36;
  - o identificare i carrying amount coerenti con i criteri di stima del valore recuperabile
- Esperto di valutazione (interno, normalmente rappresentato dal Dirigente Preposto, e/o esterno):
  - o compiere la stima del valore recuperabile nel rispetto della procedura, dell'incarico attribuitogli dall'organo di amministrazione e delle prescrizioni del principio contabile IAS 36.

I ruoli e i compiti sopra sintetizzati e di seguito meglio approfonditi costituiscono l'essenza stessa della procedura che l'organo di amministrazione è tenuto ad approvare prima dell'approvazione delle relazioni finanziarie e dalla cui "robustezza" dipende in buona parte l'affidabilità dell'informativa finanziaria resa dalla società al mercato.

È importante segnalare che il processo di *impairment test* si fonda su stime e le stime, per loro natura, come anticipato, sono soggettive. Il compito dei diversi soggetti coinvolti nel processo di *impairment* consiste nell'evitare che la soggettività si trasformi in discrezionalità. Ciò richiede che ciascuna categoria di soggetti eserciti adeguato scetticismo professionale nello svolgimento del proprio ruolo e dei propri compiti. Con il termine "scetticismo professionale" in quest'ambito si vuole intendere un'attitudine ad interrogarsi sulla rilevanza dell'*impairment test*, sulla presenza di elementi probativi contradditori, sull'attendibilità e la

-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Cfr. capitolo 5 di questo documento.

completezza delle fonti informative rese disponibili, sulla appropriatezza delle analisi e delle competenze mobilitate in relazione alla complessità/criticità della valutazione.

A solo titolo di esempio, si riportano di seguito alcuni interrogativi chiave che tutti i soggetti coinvolti nel processo di *impairment test* dovrebbero porsi ed ai quali fornire risposte appropriate:

- 1. Quanto contano le stime di impairment test sul bilancio?
- 2. Quali sono i principali rischi cui sono esposte le stime?

- 3. Esistono presunzioni di fonte interna o esterna di impairment loss?
- 4. Quale grado di dettaglio e di profondità di analisi è stato adottato?
- 5. Esistono internamente competenze adeguate a svolgere le stime?
- 6. Esistono presunzioni di possibile management bias? Quali sono i rimedi utilizzati?
- 7. Quali sono i principali limiti della base informativa utilizzata e quali sono i rimedi utilizzati?
- 8. Quali sono le assunzioni più significative<sup>27</sup>? Sono coerenti fra loro? Sono appropriate allo specifico contesto? Sono state considerate assunzioni alternative?
- 9. Come sono stati selezionati i risultati puntuali delle stime?
- 10. Quali principi di valutazione sono stati adottati?
- 11. Esistono evidenze di ragionevolezza dei risultati? Come si riconciliano con evidenze contradditorie? E con le stime precedenti?

Tutti i soggetti indicati possono farsi assistere nello svolgimento dei propri compiti da consulenti con diverse competenze e professionalità, ferma restando la loro responsabilità. Ad esempio, l'organo di amministrazione può richiedere un parere sulla procedura proposta dal *management* o valutare l'opportunità che il *test* sia svolto da un soggetto esterno; il *management* nella formulazione del piano industriale può farsi assistere da un soggetto esterno specializzato; l'esperto interno può avvalersi dell'assistenza di un soggetto terzo in talune fasi del processo valutativo (ad esempio, nella stima del costo del capitale) o può richiedere un parere sul processo valutativo seguito, ecc. Qualunque sia il tipo di supporto o di consulenza o di assistenza richiesti, ciascuna categoria di soggetti rimane la parte responsabile per l'attività di propria competenza, essendo le attività delegate esternamente attività di supporto e non di supplenza dei compiti che spettano a ciascuna categoria di soggetti. Le attività di assistenza o di consulenza dovrebbero essere sempre esplicitate. In particolare, si ritiene censurabile l'eventuale assistenza che la società può ricevere – anche solo di fatto – dalla società incaricata della revisione contabile nella costruzione dei modelli valutativi e/o nella valutazione stessa nella forma c.d. in bianco, che poi la società fa propria. Ciò in quanto, così facendo, la società di revisione incorrerebbe nel divieto di autoriesame ed espleterebbe un servizio vietato<sup>28</sup>.

L'assenza di competenze adeguate a svolgere l'impairment test dovrebbe essere segnalata dal management agli organi di amministrazione e di controllo, affinché vengano assunti i più opportuni provvedimenti per porvi rimedio.

La tavola sinottica riprodotta di seguito illustra le attività che compongono ciascuna della quattro fasi che definiscono il processo di *impairment test* e che sono:

- fase delle analisi che precedono la definizione della procedura di impairment, la quale si compone di tre principali attività:
  - a. risk assessment;
  - b. architettura del processo valutativo;
  - c. risorse dedicate e mandato.

<sup>27</sup> Le assunzioni sono significative se una contenuta variazione delle stesse potrebbe influenzare in modo significativo la quantificazione della stima del valore recuperabile.

<sup>28</sup> Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014, sono, infatti, vietati i "servizi di progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria".

La finalità di questa fase di analisi consiste nel prendere coscienza della rilevanza e della criticità dell'impairment test nello specifico contesto ed individuare di conseguenza:

- o l'impianto valutativo più appropriato;
- il grado più appropriato di profondità di analisi, di documentazione di supporto e di competenze da mobilitare;
- gli elementi probativi (negativi e positivi) acquisibili.

Si tratta di identificare una soglia rispetto ai principali profili di criticità oltre la quale la procedura è chiamata a definire cosa si ritiene opportuno fare (presidi e rimedi);

- 2. fase della definizione della procedura. La finalità di questa fase consiste nell'identificare i presìdi ed i rimedi alle criticità dell'impairment test emerse nella fase precedente, quali un'informazione incompleta (per via, ad esempio, dell'assenza di piani aggiornati; previsioni formulate con finalità non coerenti con l'impairment test, quali piani che riflettono i benefici di investimenti di espansione e di azioni di ristrutturazione in cui l'impresa non si è ancora impegnata) o non coerente con le indicazioni di fonte esterna (in quanto, ad esempio, non trovano riscontro nel consenso di mercato) o soggetta ad importanti limiti relativamente alla verificabilità degli input (per esempio, per l'assenza di un track record di risultati storici cui poter far riferimento, di benchmark/peer o di previsioni di consenso); presunzioni di management bias (ovvero segnali di assenza di neutralità nella base informativa – quali, ad esempio, la modalità e la finalità con cui è costruito il piano: solo top-down senza confronto con i responsabili delle funzioni/unità di business, scarsa documentazione di supporto utilizzata, ecc. - conseguenze dei risultati dell'impairment test in capo al management quali, ad esempio, più facile sostituzione del management in caso di impairment loss, più favorevoli performance future per il nuovo management in caso di impairment loss, ecc.); stime complesse per via della presenza di un numero elevato di variabili chiave e di key assumption o di evidenze contrarie o di un ridotto margine (cushion) fra valore recuperabile e valore contabile. La procedura finisce, dunque, per definire il sistema di controllo dei rischi di errata impostazione dell'impairment test e di errata stima del valore recuperabile, definendo il supporto in termini di documentazione da raccogliere e produrre, di competenze da mobilitare e di analisi da svolgere. In breve, la procedura definisce quale e quanta analisi sia appropriata nello specifico contesto considerato il rischio di impairment;
- 3. **fase dell'informazione prospettica e della stima del valore recuperabile**, la quale si compone di due principali attività:
  - o produzione di informazione prospettica;
  - o stima del valore recuperabile.

La finalità di questa fase consiste nel dare esecuzione alla procedura nel rispetto dei presidi e dei rimedi alle criticità dell'*impairment test* emerse nella prima fase;

- 4. **fase dell'analisi dei risultati e della** *disclosure* **di bilancio**, la quale si compone di due principali attività:
  - o analisi dei risultati;
  - o disclosure di bilancio.

La finalità di questa fase consiste: (i) nel verificare la ragionevolezza dei risultati sulla base sia di evidenze a supporto sia di eventuali evidenze contrarie; (ii) nel fornire agli utilizzatori di bilancio tutti gli elementi relativi all'*impairment test* utili a comprendere perché sia più probabile che no che il valore recuperabile sia superiore (o inferiore) al valore contabile dell'attività/CGU.

Con specifico riguardo a ciascuna fase/attività la tavola sinottica, riportata nelle pagine successive, indica una breve descrizione del ruolo e dei compiti di ciascuna delle quattro categorie di soggetti destinatari del presente documento.

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489 490

491

492

493

494

495

496

497

498 499

500

501

502

503

504

505 506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

|   |  | Ruoli e competenze processo di impairment test   |   |   |  |  |
|---|--|--|---|---|--|--|
|   |  | Amministratori<br>(previa proposta e istruttoria del Comitato<br>Controlli e Rischi ove presente)  | Organi di controllo   | Management (AD e DP)  | Esperto di valutazione<br>(interno,normalmente il DP o esterno)  |  |
| FASI  | RUOU E COMPETENZE ==><br>ATTIVITA' CHE COMPONGONO<br>CIASCUNA FASE | Approvazione Procedura in via anticipata rispetto a impairment test<br>Valuta e delibera eventuale coinvojimento esperto esterno approvazione<br>piano (informazione fiinazirai prospettica) e risultati dell'impairment<br>test; disclosure in bilancio   | Vigila sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e del sistema<br>di controllo interno, nonchè sulla sua affidabilità nel rappresentare<br>correttamente i fatti di gestione, e nel processo di informativa finanziaria<br>(art. 149, 150, 151, 154 bis 154-ter TUF; art. 19 D.lgs. n. 39/2010, D.lgs. n.<br>38/2005)   | Analisi a supporto della procedura e dell'impairment test; produzione dell'informazione finanziaria prospettica; carrying amount.   | Stima del valore recuperabile  |  |
| LE ANALISI CHE PRECEDONO LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA | RISK ASSESSMENT  | Approva il set di segnali interni od esterni di perdita di valore ed un risk assessment (definizione di criticità) relativamente all'impairment test, da inserire in procedura. Ai fini dell'Ir periodico, derfinisce e approva i l'analisi dei segnali interni o esterni di perdita di valore e, su tale base, valuta (i) l'opportunità di affidare ad un esterno la valutazione, e (ii) il tipo di incarico più appropriato. | Vigila sull'adeguatezza e sull'efficacia del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società. Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa rilevazione dei principali fattori di rischio aziendale, e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione. | Identifica tutti gli eventuali fattori di presunzione di impairment interni<br>ed esterni / Predispone Budget/Piani nel caso in cui non siano approvati<br>dall'organo amministrativo e tutta l'informazione necessaria a svolgere<br>l'impairment test da sottoporre ad approvazione degli amministratori                                      | Assicura un'appropriata compensione della natura e dello scopo del lavoro affidatogli nello specifico contesto. Identifica il rischio proprio (Inherent risk) della/e CGU da valutare. Prende conoscenza del precedente impairment test e delle condizioni di impresa e di ambiente nel frattempo intervenute. Formula le richieste per rendere l'informazione prospettica IAS compliant (ad es. nel caso di stima del valore d'uso, sterilizzazione degli investimenti di espansione, delle ristrutturazioni in cui l'impresa non si sia impegnata, cambi costanti, ecc.) |  |
|   | ARCHITETTIIRA DEL PROCESSO   | grado di incertezza che caratterizza la stima e la differenza fra valore recuperabile e valore contabili (carrying amount) del precedente  |   | Verifica se ricorrono le condizioni perchè l'impairment test vada<br>effettuato o ripetuto.   | Se incaricato, verifica la presenza di fattori che richiederebbero di ripetere<br>l'impairment test prima della naturale scadenza annuale  |  |
|   |  | (con relativa spiegazione). In caso di riorganizzazione delle CGU richiede   |   | Fornisce gli elementi per l'identificazione del più piccolo gruppo di CGU cui è allocato l'avviamento. Fornisce, quando necessario, i supporti informativi per l'applicazione dell'impairment test con le due viste: CGU prima e dopo la ristrutturazione.  | Se incaricato, verifica la ragionevolezza dell'allocazione dell'avviamento e la presenza di costi o di risorse condivise   |  |
|   |  | Vigila sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, monitorando il processo di informativa finanziaria ed esprimendo un giudizio   | Fornisce i driver di allocazione di costi e risorse condivise o predispone<br>l'informazione per i diversi livelli di impairment  | Compie l'impairment test esclusivamente a livello di singola CGU o gruppo di CGU se è stato effettuato l'integrale pushing down di costi e di risorse condivisi altrimenti svolgeanche l'impairment test su più livelli di progressiva maggiore aggragazione  |  |  |
|   |  |  | professionale sulla sua capacità di produrre (i) informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale, (ii) dati attendibili per la formazione del bilancio di esercizio. In tale ambito può esprimere raccomandazioni o proposte per garantire l'integrità del processo di informativa finanziaria.                        | Identifica gli elementi da considerare nella riconciliazione fra impairment<br>test del bilancio consolidato ed impairment test del bilancio separato<br>quando non vi è coincidenza fra CGU e legal entities o svolge<br>direttamente la riconciliazione   | Svolge- se richiesto - la riconciliazione dei valori recuperabili fra CGU (nel bilancio consolidato) e partecipazioni nel bilancio seperato  |  |
|   |  | (valore d'uso o fair value) e/o la motivazione del cambio di configurazione di valore rispetto all'impairment test precedente e definisce e approva le   |   | Predispone le basi informative coerenti (in particolare sterilizza i flussi<br>che debbono essere esclusi dalla stima del valore d'uso o dal fair value),<br>fornendo completa ed accurata informazione; fornisce le informazioni<br>richieste dall'esperto, organizza gli incontri con i responsabili delle CGU<br>cui è allocato l'avviamento | Seleziona le tecniche valutative appropriate in relazione alla configurazione di valore prescelta, effettua un' analisi di ragionevolezza delle assumptions e dell'altra informazione ricevuta e fornisce dimostrazione di come ha sterilizzato l'eventuale presenza di management bias  |  |
|   |  | mercato (es. il piano da impairment non è stato ancora presentato al<br>mercato quando l'impairment è stato effettuato, oppure è stato presentato  |   | Raccoglie tramite investor relations tutte le informazioni di fonte<br>financial analysts e società di rating. Assicura l'affidabilità degli input<br>della valutazione e delle assumptions   | Identifica le modalità attraverso cui attribuire maggior peso all'informazione esterna e come ha considerato gli eventuali scostamenti fra previsioni precedenti e risultati actual  |  |
|   |  | esterne (es capitalizzazione di borsa) e risultato dell'impairment test e più in generale evidenze di ragionevolezza dei risultati (anche tenuto conto dei   |   | Identifica le ragioni di formazione dell'avviamento (se formatosi di recente) ai fini di calibrazione dell'impairment test e raccoglie tutte le informazioni relativamente alle valutazioni esterne diverse dalla capitalizzazione di borsa ai fini di back testing   | Costruisce le verifiche di ragionevolezza, la riconciliazione con la capitalizzazione di borsa ed effettua quando possibile attività di calibrazione e back testing (riconciliando la valutazione con ogni altra eventuale evidenza di valore)   |  |

|   |   | Ruoli e competenze processo di impairment test   |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|   |   | Amministratori<br>(previa proposta e istruttoria del Comitato<br>Controlli e Rischi ove presente)  | Organi di controllo   | Management (AD e DP)   | Esperto di valutazione<br>(interno,normalmente il DP o esterno)  |
| FASI  | RUOLI E COMPETENZE ==><br>ATTIVITA' CHE COMPONGONO<br>CIASCUNA FASE | Approvazione Procedura in via anticipata rispetto a impairment test<br>Valuta e delibera eventuale coinvolgimento esperto esterno approvazione<br>piano (informazione finanziaria prospettica) e risultati dell'impairment<br>test; disclosure in bilancio   | Vigila sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e del sistema<br>di controllo interno, nonchè sulla sua affidabilità nel rappresentare<br>correttamente i fatti di gestione, e nel processo di informativa finanziaria<br>(art. 149, 150, 151, 154 bis 154-ter TUF; art. 19 D.lgs. n. 39/2010, D.lgs. n.<br>38/2005) | Analisi a supporto della procedura e dell'impairment test; produzione dell'informazione finanziaria prospettica; carrying amount.  | Stima del valore recuperabile  |
| LE ANALISI CHE PRECEDONO LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA     |   | Identifica le Funzioni aziendali ed i soggetti (Interni o esterni) coinvolti   |   | Identifica tutte le fasi del processo di impairment di propria competenza  | Realizza interviste ai responsabili della pianificazione e delle principali CGU  |
|   | RISORSE DEDICATE E MANDATO  | Definisce il tipo di incarico ed i contenuti del mandato da affidare eventualmente ad un soggetto esterno  | procedure e i meccanismi di informazione e comunicazione, nonché<br>l'attività di monitoraggio dei rischi.  | Assicura che l'incarico ad un soggetto esterno, unitamente all'attività svolta dalla struttura, garantisca il rispetto dell'intero processo di impairment  | Prima di accettare l'incarico identifica il perimetro del proprio incarico in relazione all'intero processo di impairment test, chiarendo il proprio ruolo   |
|   |   | Valuta e approva i principi di valutazione da adottare (e le best practices di riferimento)  |   | Assicura che siano adottati i principi di valutazione e le best practices dichiarati   | Rispetta i principi di valutazione adottati e le best practices. Adotta un<br>processo ben strutturato che si snoda per step successivi. Le assumptions e<br>gli input sono definiti con chiarezza e documentati così che sia mostrato<br>come si è giunti alle conclusioni.   |
|   |   | Definisce e approva i profili di competenza e di indipendenza dell'esperto<br>in relazione alla criticità del'impairment test come risulta dal'attività di <i>risk</i><br>assessment   |   | Valuta la competenza dell'esperto in relazione al tipo di mandato assegnatogli o affidatogli   | Fornisce una chiara disclosure relativamente alla propria esperienza, competenza ed adeguatezza a svolgere il lavoro assegnatogli o affidatogli  |
|   |   | Definisce e approva i gruppi di CGU cui è allocato l'avviamento e le ragioni<br>di tale aggregazione   |   | Fornisce gli elementi su cui si fonda la identificazione dei gruppi di CGU cui è allocato avviamento. Misura i carrying amount assicurandosi che siano coerenti con le modalità di stima del valore recuperabile   | Fa un uso appropriato dei carrying amount in relazione al criterio di<br>valutazione adottato (ad esempio considera la stagionalità, esclude le<br>imposte differite attive se ha effettuato una valutazione sulla base di flussi<br>prospettici abbattuti dell'aliquota fiscale piena, ecc.)  |
| PROCEDURA   | PROCEDURA   | Approva, previo parere del Comitato Controllo e Rischi (ove istituito) e in via autonoma e anticipata rispetto all'approvazione delle relazioni finanziarie, la procedura per lo svolgimento dell'impairment test e le relative revisioni periodiche.  Rivede la procedura gniqualvolta rilevi la necessità o l'opportunità di apportarvi eventuali adattamenti.   | Nell'ambito delle verifiche di conformità sul rispetto della legge e dello statuto, verifica che l'organo di amministrazione abbia adottato la procedura prima dell'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche e che la procedura stessa sia conforme alle prescrizioni di cui allo IAS 36                               | Predispone la procedura da sottoporre all'approvazione dell'Organo<br>Amministrativo tenendo conto di tutti gli elementi definiti nelle fasi precedenti<br>ed in particolare la rilevanza e la criticità dell'impairment test  | Fornisce, se richiesto, un parere sulla procedura  |
| INFORMAZIONE PROSPETTICA E STIMA DEL VALORE<br>RECUPERABILE | INFORMAZIONE PROSPETTICA (BUDGET<br>e/o PIANI)                      | Approvazione del piano o del budget o del budget + linee guida di aggiornamento del piano precedente o delle sole linee guida. Approva l'orizzonte temporale di previsione esplicita da utilizzare ai fini dell'impairment test (IAS 36 prevede che le proiezioni fondate su questi budget/previsioni devono coprire un periodo massimo di cinque anni, a meno che un arco temporale superiore possa essere giustificato). | Esamina il piano pluriennale, il budget annuale. Vigilanza preventiva e non meramente ex post traducendosi in una verifica sui processi il cui esito va portato all'attenzione degli amministratori affinché adottino eventualmente un piano di azioni correttive.  | Formula i piani ed il budget sulla base della migliore informazione disponibile e degli indirizzi forniti dall'Organo Amminiatrativo. Documenta tutta l'informazione di fonte esterna di cui abbia fatto uso. Evidenzia le variabili chiave dei businesse ele finalità per cui è stata predisposta l'informazione prospettica (ad es. budget a fini gestionali ed estrapolazione negli anni successivi a fini di impairment test). Assicura, con adeguate evidenze, che i prezzi di trasferimento fra CGU siano allineati a prezzi di mercato. | identifica se l'informazione prospettica è condizionata al verificarsi di uno specifico scenario o se invece esprime risultati medi attesi o misti, verifica il peso assunto dalle assumptions del management e se tali assumptions rifiettono quelle che sarebbero formulate da un partecipante al mercato. Identifica il grado di supporto di evidenze esterne e la capacità di execution del piano in relazione agli scostamenti fra risultati conseguiti e risultati attesi. |

|   |   | Ruoli e competenze processo di impairment test  |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Amministratori<br>(previa proposta e istruttoria del Comitato<br>Controlli e Rischi ove presente)   | Organi di controllo   | Management (AD e DP)  | Esperto di valutazione<br>(interno,normalmente il DP o esterno)   |
| FASI  | RUOLI E COMPETENZE ==><br>ATTIVITA' CHE COMPONGONO<br>CIASCUNA FASE | Approvazione Procedura in via anticipata rispetto a impairment test<br>Valuta e delibera eventuale coinvolgimento esperto esterno approvazione<br>piano (informazione finanziaria prospettica) e risultati dell'impairment<br>test; disclosure in bilancio  | Vigila sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e del sistema<br>di controllo interno, nonchè sulla sua affidabilità nel rappresentare<br>correttamente i fatti di gestione, e nel processo di informativa finanziaria<br>(art. 149, 150, 151, 154 bis 154-ter TUF; art. 19 D.lgs. n. 39/2010, D.lgs. n.<br>38/2005)   | Analisi a supporto della procedura e dell'impairment test; produzione dell'informazione finanziaria prospettica; carrying amount.   | Stima del valore recuperabile   |
| INFORMAZIONE PROSPETTICA E STIMA DEL VALORE<br>RECUPERABILE | STIMA DEL VALORE RECUPERABILE                                       | Verifica il rispetto della procedura in tutte le sue fasi e valuta le verifiche di ragionevolezza fornite dal management e dall'esperto. Assume consapevolezza: (i) delle variabili alla base del calcolo, degli imput e delle assumptions che più influenzano la stima del valore recuperabile; (ii) degli eventi e delle circostanze che possono avere impatto su input e assumptions; (iii) della probabilità di manifestazione di tali eventi (implicitamente o esplicitamente assegnata). Si forma la convizione del fatto, ove verificato, che sia più probabile che il valore recuperabile sia superiore al valore contabile. O, in alternativa, rileva che vi sia una necessità di impairment del valore contabile. | Vigila sull'applicazione della proceduta  | Rivede il lavoro di valutazione e si confronta con l'esperto per<br>comprendere le conclusioni raggiunte e valutarle. Verifica il pieno<br>rispetto dei principi contabili. | Svolge la valutazione nei tempi assegnati e documenta appropriatamente il lavoro svolto. Quando fa uso di più tecniche valutative identifica il criterio più appropriato per ponderare i risultati delle diverse tecniche. Fornisce verifiche di ragionevolezza dei risultati. Segnala gli elementi di rischio della valutazione e le scelte di mitigazione adottate. Interpreta il risultato dell'Impairment test alla luce del risultato del test dell'anno precedente (e/o dell'ultimo test effettuato). |
| ANALSI DEI RISULTATI E DECLOSURE DI BILANCIO                | ANALISI DEI RISULTATI   | Approva il risultato della stima e del'impairment test dove averne verificato la correttezza di processo e la ragionevolezza dei risultati. Definisce la disclosure da fornire in nota integrativa  | Vigila sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme di legge, di<br>statuto e procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione e alla<br>pubblicazione del bilancio d'esercizio.  | ldentifica le modalità più appropriate per fornire l'informazione rilevante<br>in sede di nota integrativa  | Fornisce i supporti alla disclosure in nota integrativa, attraverso<br>l'identificazione delle variabili chiave e le analisi di sensitivity   |
|   | DICLOSURE   | Forniscono adeguate informazioni nelle relazioni finanziarie ai fini di permettere agli utilizzatori dei bilancio di cogliere "in modo appropriato l'intero processo di valutazione delle attività (le assunzioni alla base, la metodologia di stima, i parametri utilizzati etc.), nonché di apprezzare i risultati di tali valutazioni e, in particolare, le motivazioni di eventuali svalutazioni operate. Nelle relazioni finanziarie viene dato atto del pieno rispetto delle prescrizioni IAS 36 in merito (i) sia alla procedura di impoirment test adottata (ii) sia alle informazioni fornite nelle note al bilancio.  | Vigila sul fatto che siano fornite dagli amministratori nelle relazioni finanziarie informazioni ai fini di permettere agli utilizzatori del bilancio di cogliere "in modo appropriato l'intero processo di valutazione delle attività (le assunzioni alla base, lla metodologia di stima, i parametri utilizzati etc.), nonché di apprezzare i risultati di tali valutazioni e, in particolare, le motivazioni di eventuali svalutazioni operate. Riceve dalla società di revisione la relazione aggiuntiva di cui all'art. 11 del Regolamento UE 537/2014 sulle eventuali carenze significative riscontrate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria. | Redige la nota integrativa relativa all'impairment test   |   |

Ruoli e compiti, ispirati alle *best practice*, sono illustrati in dettaglio nei capitoli successivi. In questa sede è opportuno limitarsi a chiarire alcuni principi generali che ispirano le *best practice* illustrate nei capitoli successivi e che dovrebbero essere compresi e condivisi da tutte le categorie di soggetti coinvolti nel processo di *impairment*:

- 1. <u>principio di scalabilità</u>. Le valutazioni a fini di *impairment test* possono presentare profili di criticità molto diversi fra loro. È condiviso il principio secondo cui il livello di approfondimento, di supporto e di documentazione dell'*impairment test* debbano essere graduati in relazione alla criticità del *test* nello specifico contesto. Per una società caratterizzata da un peso trascurabile delle attività soggette ad *impairment*, per le quali esistono evidenze esterne di valore recuperabile significativamente superiore al valore di carico in bilancio, l'*impairment test* presenta un grado di criticità molto contenuto e, quindi, anche il processo di *impairment* può risultare semplificato, nel senso di richiedere un minore grado di analiticità e di attenzione, rispetto al caso di una società per la quale il peso delle attività assoggettate ad *impairment* è rilevante e sussistono invece segnali esterni o interni di presunzione di *impairment*;
- 2. <u>principio di separazione dei giudizi dalle stime</u>. Lo IAS 1 "Presentation of Financial Statements" fa obbligo in sede di disclosure delle politiche contabili di dare evidenza separata dei giudizi e delle stime, sulla base della consapevolezza che le stime non sono il semplice risultato di formule e di modelli, ma sono funzione di come formule e modelli sono applicati (a quali CGU, con quale base informativa, con quali evidenze di supporto, ecc.) e ciò dipende dalle analisi che precedono, disciplinano e seguono le stime stesse. Questa separazione permette di comprendere come la stima del valore recuperabile costituisca solo una delle tante attività di cui si compone il processo di impairment test, i cui risultati sono funzione di come viene esercitato il giudizio da parte di altre categorie di soggetti diversi dall'esperto di valutazione;
- 3. <u>principio di neutralità</u>. Le valutazioni a fini di *impairment test* debbono rispettare un principio di neutralità, nel senso che non dovrebbero risentire dell'interesse del *management* a superare l'*impairment test* o viceversa a registrare svalutazioni delle attività. Il processo di *impairment* deve garantire adeguati presidi volti a sterilizzare la presenza di eventuali *management bias* (volontari o involontari);
- 4. <u>principio di affidabilità</u>. Le valutazioni a fini di *impairment test* debbono essere affidabili, poiché attraverso l'esercizio di *impairment* la società comunica agli utilizzatori del bilancio se è più probabile che no che il valore recuperabile delle attività sia superiore al loro valore contabile. Una valutazione è affidabile quando è ragionevole ritenere che due esperti dotati di analoghe competenze, che adottino i medesimi principi di valutazione e seguano la medesima procedura, giungerebbero a risultati non troppo discosti fra loro;
- 5. <u>principio di ragionevolezza</u>. Le valutazioni a fini di *impairment test* debbono condurre a risultati ragionevoli, quando valutati alla luce: (i) dei risultati dei precedenti *test* di *impairment*; (ii) delle evidenze esterne; (iii) del consenso. La ragionevolezza dei risultati deve essere valutata in relazione ad evidenze contrarie, tenuto conto dell'affidabilità delle fonti;
- 6. principio del controllo del rischio di errata stima. Le valutazioni a fini di impairment test sono soggette a due principali fonti di rischio nella stima del valore recuperabile: il c.d. rischio intrinseco dell'attività da valutare (inherent risk) il quale è ineliminabile (ad esempio, se oggetto di valutazione è una CGU che opera in un contesto di mercato imprevedibile e discontinuo il rischio intrinseco è molto maggiore rispetto a quello di una CGU che opera in un segmento di mercato maturo e stabile) ed il rischio di errore nella stima che, invece, è funzione della incompletezza della base informativa, dell'inadeguata architettura del processo valutativo, della indeterminatezza dell'incarico all'esperto esterno, dell'assenza di verifiche di ragionevolezza, ecc. La società deve adottare adeguati sistemi di controllo del rischio di errata stima;
- 7. <u>principio della tracciabilità</u> Le valutazioni a fini di *impairment test* debbono essere ripercorribili in tutte le loro fasi. Poiché la stima del valore recuperabile non è il risultato dell'applicazione di una formula matematica, ma il frutto di un giudizio professionale, la valutazione di *impairment test* deve fornire tutti gli elementi per comprendere ed apprezzare la completezza della base informativa utilizzata, le scelte di metodo compiute (e quelle scartate), il peso delle assunzioni più significative

- sul risultato finale, l'esistenza o meno di evidenze contrarie, le modalità attraverso cui si è giunti ad una stima puntuale;
  - 8. <u>principio della disclosure.</u> Le analisi e le valutazioni a fini di *impairment* non sono disponibili agli utilizzatori di bilancio, in quanto fanno uso anche di informazione di natura privata. Tuttavia, in sede di bilancio è necessario fornire informazioni adeguate sul processo seguito (le assunzioni di base, la metodologia di stima, i parametri utilizzati, ecc.) così da permettere di apprezzare i risultati ottenuti;
  - 9. <u>principio della riconciliazione con evidenze esterne di valore</u>. Il valore recuperabile ai sensi dello IAS 36 è il maggiore fra il valore d'uso ed il *fair value*, ovvero due configurazioni di valore convenzionali definite dai principi contabili. Pur trattandosi di valori convenzionali essi richiedono di attribuire maggiore peso alle evidenze esterne. Per questa ragione le valutazioni a fini di *impairment test* debbono prevedere quando possibile: una riconciliazione con il razionale di formazione del prezzo (valore) dell'attività in sede di primo riconoscimento (attività c.d. di *backing*) ed una riconciliazione con evidenze esterne di valore più recenti (attività c.d. di calibrazione di modelli valutativi);
  - 10. principio della adozione di principi di valutazione generalmente accettati. La già citata sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali<sup>29</sup> fa riferimento a principi di valutazione generalmente accettati, dai quali non ci si dovrebbe discostare in modo consapevole. Ciò presuppone che le valutazioni a fini di *impairment test* non si limitino a rispettare il dettato dei principi contabili (i quali come è ben noto sono *principle based* e lasciano, dunque, ampi spazi di soggettività in sede valutativa), ma adottino esplicitamente anche dei principi di valutazione (così da garantire un allineamento delle stime a standard condivisi). I principi di valutazione di riferimento possono essere sia gli IVS (*International Valuation Standards*) 2017 sia i PIV (Principi Italiani di Valutazione) 2015, in quanto i due sistemi di principi adottano il medesimo schema concettuale (*conceptual framework*) di riferimento;
  - 11. <u>principio del dovere di agire informati</u>. Le valutazioni a fini di *impairment test* sono in taluni casi molto complesse e richiedono un grado adeguato di competenza, esperienza e preparazione. Gli organi di amministrazione e di controllo ed il dirigente preposto non possono ritenere assolto il loro dovere di agire informati semplicemente affidando ad un esperto la stima del valore recuperabile e limitandosi a prendere atto del risultato. Affidare la stima ad un esperto non è il salvacondotto per invocare la propria incompetenza nello specifico ambito delle valutazioni. Il processo di *impairment test* richiede che tutte le categorie di soggetti svolgano i compiti di propria competenza con la professionalità e competenza richiesta dal ruolo che ricoprono.

# 5. LA FASE DELLE ANALISI CHE PRECEDONO LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA

Comitato Controllo e Rischi

A livello sistematico, si segnala che un ruolo fondamentale nelle fasi che precedono la definizione della procedura è svolto, nelle società in cui è stato costituito, dal **Comitato Controllo e Rischi**, al quale è affidato dal criterio applicativo 7.C.2 del Codice di Autodisciplina specificamente il compito di valutare, "unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato".

Parimenti, le Disposizioni di Vigilanza richiedono al corrispondente comitato, obbligatorio per le banche intermedie e di maggiori dimensioni (il comitato rischi), di valutare "il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, e a tal fine si coordina con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e con l'organo di controllo".

-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cfr. sentenza citata alla nota n. 19

- 619 Di tale ruolo la cui natura è di tipo consultivo e propositivo, è opportuno tenere conto nel processo di
- *impairment* e, quindi, nella procedura, al fine di valorizzare l'apporto consultivo di un comitato, composto in
- 621 maggioranza da amministratori indipendenti, che dovrebbe contare almeno un componente con "adeguata
- 622 esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi" e, pertanto, con competenze
- professionali specialistiche in grado di supportare gli amministratori nelle valutazioni di propria competenza
- 624 in materia di impairment test.
- 625 Nella prassi, infatti, nelle quattro fasi di definizione della procedura di seguito più diffusamente descritte, le
- 626 attività di competenza dell'organo di amministrazione sono previamente istruite dal Comitato Controllo e
- 627 Rischi, il quale, preferibilmente mediante riunioni congiunte con l'organo di controllo, alle quali partecipano
- 628 il management (e il dirigente preposto, ove istituito), nonché eventualmente, ove nominato, l'esperto
- 629 esterno o interno, ha il compito di valutare, in via anticipata rispetto alle adunanze consiliari, eventuali
- 630 elementi di criticità nel processo di *impairment* e nella procedura.
- A seconda della complessità della società e del gruppo a cui sia eventualmente a capo e/o di specifiche
- 632 situazioni, anche in più sedute, il comitato dedica il tempo sufficiente ad intercettare potenziali elementi che
- 633 possano incidere sulla trasparenza, correttezza e ragionevolezza delle considerazioni svolte dal *management*
- in termini di risk assessment, architettura del processo valutativo, sull'adeguatezza delle risorse dedicate,
- 635 sull'efficacia della procedura, sull'informativa prospettica, sulla stima del valore recuperabile, sull'analisi dei
- 636 risultati e sulla loro disclosure.
- 637 Tali riunioni dovrebbero essere deputate a un sano e critico confronto dialettico dei membri del comitato
- 638 con il management, nonché eventualmente, ove nominato, con l'esperto esterno o interno, oltre che a
- fornire l'occasione all'organo di controllo di formulare eventuali osservazioni o suggerimenti. Il tutto, con
- 640 l'obiettivo di assicurare che il processo di *impairment* sia stato condotto con adeguata diligenza e che, tra
- l'latro, le attestazioni del dirigente preposto non risentano di carenze o vuoti di processo, a garanzia della
- completezza, correttezza e veridicità dell'informativa finanziaria al mercato.
- Ferme restando le attribuzioni proprie dell'organo di amministrazione, che non sono delegabili ex lege, e
- 644 fermo il doveroso grado di approfondimento in capo all'organo di amministrazione in via collegiale e
- 645 individuale, nei fatti, quindi, la disamina preventiva del comitato controllo e rischi dovrebbe consentire
- l'intercettazione in via anticipata rispetto alle decisioni consiliari di temi che, stante la loro caratteristica
- 647 complessità, poco si prestano ad essere analiticamente affrontate in ordinarie riunioni consiliari, in cui la
- 648 numerosità dei punti all'ordine del giorno spesso costringe a comprimere i tempi di disamina dei singoli
- 649 argomenti.
- 650 Il parere reso dal comitato dovrebbe essere strutturato in modo da orientare la discussione in sede consiliare,
- da un lato, rendendo note le attività istruttorie svolte in merito alla corretta applicazione dello IAS 36, e, da
- 652 altro lato, evidenziando, in via consultiva e propositiva gli aspetti che, a suo giudizio, necessitano di essere
- approfonditi dall'organo di amministrazione al fine di assumere una decisione consapevole in materia.
- In particolare, nel proprio parere valutativo, il comitato dovrebbe, previo confronto con il dirigente preposto,
- 655 segnalare l'eventuale necessità/opportunità di rivedere la procedura, indirizzando il dibattito consiliare in
- 656 senso critico, coadiuvando gli amministratori nel disporre di un adeguato set informativo affinché questi
- 35130 Critico, coadiavando gii aniministratori nei disporte di un adeguato ser informativo animche quest
- possano esprimersi con cognizione di causa e richiedere al *management* (e, in particolare, al dirigente
- preposto) eventuali ulteriori interventi correttivi rispetto a quelli già accolti a seguito delle sedute congiunte
- 659 sopra citate.
- 660 Premesso quanto sopra, si ritiene ragionevole che, ove costituito, molte delle attività di seguito imputate
- 661 direttamente all'organo di amministrazione siano in tutto o in parte oggetto di preventiva e istruttoria
- 662 valutazione analitica da parte del comitato rischi entro il perimetro delle proprie competenze, che si
- ribadisce non hanno natura decisoria, bensì di supporto all'organo di amministrazione, e, per certi versi,
- dell'organo di controllo.
- 665 Dirigente Preposto

Parimenti, posta l'obbligatoria istituzione del dirigente preposto per le sole società con titoli negoziati su mercati regolamentati, si specifica che, laddove, nei paragrafi che seguono ci si riferisce al *management*, un ruolo connotato da autonome responsabilità è affidato dalla legge<sup>30</sup> al **dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari** (il "dirigente preposto").

Il dirigente preposto, che è un soggetto caratterizzato da un'adeguata professionalità e la cui nomina è soggetta al preventivo parere dell'organo di controllo, è tenuto ad attestare – mediante apposita dichiarazione – la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri contabili e alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della società relativi all'informazione contabile, anche infrannuale, diffusi al mercato.

Inoltre, il dirigente preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio (tra le quali rientra quella relativa agli *impairment test*) e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario ed attesta con apposita relazione, insieme agli organi amministrativi delegati, tra l'altro, (i) adeguatezza e effettiva applicazione delle procedure nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti e (ii) che i suddetti documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali (e, quindi, anche allo IAS 36), fornendo un quadro fedele della situazione in cui versa la società e il gruppo in cui è eventualmente a capo<sup>31</sup>.

Agli amministratori spetta invece il compito di verificare l'adeguatezza delle procedure, nell'ambito della verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile del controllo interno ad essi affidata dall'attribuzione dei compiti delineata dall'art. 2381 c.c., comma 3.

### **5.1.** Risk assessment

#### 5.1.1. Organo di amministrazione

Ruolo e compiti<sup>32</sup>: "Approva una metodologia di risk assessment (definizione di criticità) relativamente all'impairment test. Approva il set di segnali interni od esterni di perdita di valore ed un risk assessment (definizione di criticità) relativamente all'impairment test, da inserire in procedura. Ai fini dell'IT periodico, definisce e approva l'analisi dei segnali interni o esterni di perdita di valore e, su tale base, valuta (i) l'opportunità di affidare ad un esterno la valutazione, e (ii) il tipo di incarico più appropriato".

Ai fini dell'impostazione della procedura di *impairment*, occorre innanzitutto identificare e definire le potenziali cause di perdita di valore di una attività o di una o più CGU. Tali cause devono essere configurate nella forma di un *set* di indicatori (o *triggering event*), che possono segnalare eventi in grado di determinare perdite di valore di origine interna o esterna alla società.

L'organo di amministrazione verifica, anche mediante un confronto con il dirigente preposto (ove istituito), che il *management* abbia definito e implementato un processo di analisi e di *reporting* volto ad ottenere informazioni sufficienti in merito alla natura dei *triggering event* che possono riguardare la società e che siano stati identificati le modalità di misurazione degli indicatori, le fonti dei dati utilizzati per la stima, le tempistiche e le modalità dell'informativa prodotta. A tale scopo, l'organo di amministrazione può avvalersi di alcune indicazioni operative e di *best practice*, che si traducono nella verifica che il *management* abbia posto in essere le attività analiticamente descritte nel successivo paragrafo 5.1.3.

Il set di indicatori prescelto è approvato dall'organo di amministrazione e inserito nella procedura, la quale è oggetto, periodicamente, di revisione e aggiornamento.

-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Cfr. l'art. 154-bis del TUF.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Sul ruolo del dirigente preposto si vedano la Circolare di Assonime n. 74 del 29 novembre 2007, "I doveri informativi del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" e la Circolare di Assonime n. 44 del 2 novembre 2009, "Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili nel sistema dei controlli societari".

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> D seguito si riportano in corsivo i ruoli e compiti identificati per ciascuna categoria di soggetti relativamente alle attività di ciascuna fase e riportati nella tabella di sintesi precedente.

**5.1.1.1** L'organo di amministrazione dovrebbe dare conto nella procedura di avere approvato una metodologia di *risk assessment* integrata con il processo di pianificazione strategica, al fine di determinare la propensione al rischio della società (*risk appetite*) e la sua capacità di implementare le proprie strategie sostenendo, in scenari pessimistici, un rischio comunque accettabile (*risk tolerance*).

Anche in assenza di un simile processo formalizzato, l'organo di amministrazione si assicura che i rischi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nei piani aziendali, utilizzati ai fini dell'*impairment test*, siano adeguatamente identificati, valutati e gestiti. Ciò è particolarmente rilevante in momenti di discontinuità ed incertezza ambientale, come, ad esempio, in periodi di crisi finanziaria o economica, e di cambiamenti aziendali.

Anche in assenza di piani pluriennali approvati dall'organo di amministrazione e adottati quale base informativa per l'impairment test, l'organo di amministrazione deve formulare proprie valutazioni in ordine ai rischi che possono impattare sull'attività svolta e comprometterne i relativi risultati. Su tale base, sono definiti uno o più scenari che tengono conto delle prospettive di evoluzione del contesto e dell'attività aziendale.

Tali scenari (e i rischi sottostanti) devono essere tenuti in debita considerazione dal *management* ai fini della produzione delle stime e dei valori utilizzati nello svolgimento dell'*impairment test*<sup>33</sup>.

725 d 726 c 727 p

In circostanze eccezionali, in assenza di previsioni pluriennali, è possibile determinare il valore d'uso dell'avviamento sulla base di proiezioni di medio periodo ottenute estrapolando – sulla base di tassi di crescita normalizzati – i dati di *budget*. Tali impostazioni possono essere ritenute conformi al dettato del principio IAS 36 soltanto se supportate da adeguate evidenze<sup>34</sup>.

La metodologia di *risk assessment* è disciplinata dalla procedura.

**5.1.1.2** Con specifico riferimento all'*impairment test*, l'organo di amministrazione valuta e approva le proposte del *management* riguardo all'impatto di tutti gli elementi utili a rappresentare il grado di rilevanza e di criticità del *test di impairment*, considerate le caratteristiche dell'attività/CGU oggetto di valutazione e i rischi inerenti, le eventuali difficoltà di accesso alle informazioni rilevanti, la complessità valutativa. Al fine di formarsi un parere consapevole e fondato, l'organo di amministrazione può fare riferimento ai princìpi, ai criteri e alle condizioni esplicitati al successivo punto 5.1.3.

Al riguardo, fondamentale è il confronto con il dirigente preposto (ove istituito), il quale è tenuto ad attestare la corretta applicazione dei principi contabili e del quale l'organo di amministrazione deve accertarsi che abbia avuto accesso a tutte le informazioni e i dati a tal fine rilevanti.

**5.1.1.3** L'organo di amministrazione definisce e approva l'analisi dei segnali interni o esterni di perdita di valore

L'organo di amministrazione stabilisce i tempi del processo di definizione e approvazione (i) delle modalità con cui è condotta l'analisi dei *triggering event* e (ii) dei risultati dell'analisi stessa.

I trigger event dovrebbero essere rilevati anche tramite adeguati sistemi di controllo che ne consentano un monitoraggio tempestivo, o comunque attraverso forme di monitoraggio e analisi almeno annuale (o, se del caso, a evento), in base alla reporting date e ai criteri stabiliti dallo IAS 36, come di infra meglio spiegato.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Con riferimento alla necessità di evidenziare eventuali incertezze significative nella redazione del bilancio, appare opportuno tener conto anche del disposto dell'art. 2428 c.c., in base al quale la relazione sulla gestione deve contenere una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 4 del 3 marzo 2010.

L'esito di tale monitoraggio deve essere rendicontato dal *management* all'organo di amministrazione e costituisce elemento determinante ai fini della valutazione delle modalità con cui condurre l'*impairment test*.

Per tale motivo, l'analisi dovrebbe essere svolta dall'organo di amministrazione con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dell'*impairment test*, ossia almeno in una riunione precedente a quella in cui il risultato del *test* è oggetto di approvazione.

Nel condurre la citata analisi, gli amministratori dovranno ricercare in particolare le ragioni delle eventuali differenze che potrebbero emergere tra le valutazioni "esterne" (basate su valori di mercato) e il risultato al quale giunge la procedura di *impairment*. Le modalità con cui tale analisi è svolta devono essere compiutamente documentate nell'ambito della procedura.

**5.1.1.4** Sulla base della complessità dell'*impairment test* e dell'analisi dei *triggering event*, l'organo di amministrazione valuta l'opportunità di affidare ad un esterno la valutazione o la revisione della valutazione compiuta internamente

L'organo di amministrazione dovrebbe valutare, data la complessità dell'impairment test (in termini di rilevanza e di criticità) e/o le evidenze di uno o più dei triggering event, se:

 la società disponga al proprio interno delle competenze adeguate a garantire che siano considerati tutti i fattori rilevanti nella verifica di recuperabilità del valore delle attività assoggettate ad impairment;

sia opportuno l'affidamento ad un esperto esterno della valutazione o la revisione della valutazione compiuta internamente. Ciò al fine di garantire che il processo di valutazione sia svolto in modo professionale e che i relativi risultati riflettano il corretto valore economico della società a beneficio di tutti gli stakeholder.

Il ricorso all'esperto esterno può rappresentare una valida opzione anche laddove le attività inerenti l'impairment test non siano svolte internamente in modo non sufficientemente strutturato e in assenza di adeguati supporti informativi, alla luce delle limitate dimensioni della società e delle relative funzioni

Gli amministratori si assicurano che la procedura identifichi il perimetro dell'eventuale incarico all' esperto esterno.

In ogni caso, qualora nonostante la rilevata complessità dell'impairment test e/o il manifestarsi di uno o più triggering event l'organo di amministrazione deliberi di mantenere la valutazione all'interno della società, la procedura dovrebbe prevedere che tale decisione sia opportunamente motivata, sulla base di considerazioni inerenti l'impatto dell'evento sul valore degli asset o della/e CGU oggetto di impairment test.

**5.1.1.5** Sulla base dell'analisi di *risk assessment* e dei *triggering event*, l'organo di amministrazione valuta il tipo di incarico più appropriato da affidare all'esperto esterno.

In base all'esito del *risk assessment* e dell'analisi dei *triggering event*, l'organo di amministrazione valuta e approva la natura del mandato da affidare all'eventuale esperto esterno e si accerta che questa indicazione sia recepita in modo puntuale nella lettera di incarico sottoscritta dagli organi delegati. In particolare, è fondamentale che sia specificato se tale intervento preveda una valutazione piena, ossia lo svolgimento di tutte le cinque fasi del processo valutativo definite dal PIV I.4.3. (1. la formazione e l'apprezzamento della base informativa; 2. l'applicazione dell'analisi fondamentale; 3. la selezione della metodologia o delle metodologie di stima più idonee agli scopi della valutazione;4 l'apprezzamento dei principali fattori di rischio; 5. la costruzione di una razionale sintesi valutativa) nel rispetto della corrispondente procedura aziendale,

ovvero la formulazione di un parere valutativo sulle stime prodotte dal *management* o da un esperto interno<sup>35</sup>.

In linea generale, è preferibile, nel caso dell'impairment test, richiedere al soggetto esterno una valutazione piena, al fine di disporre di un riferimento quanto più possibile competente e terzo a supporto delle eventuali scelte di svalutazione degli attivi. Peraltro, la scelta del tipo di mandato può essere correlata alla rilevanza, alla criticità e ai tempi della valutazione, secondo quanto specificato al successivo punto 5.1.3.

In ogni caso, l'organo di amministrazione deve richiedere al *management* di verificare espressamente, in via anticipata rispetto allo svolgimento dell'incarico, che l'esperto (interno o esterno) abbia compreso il profilo di rischio (in termini di rilevanza e criticità) della valutazione a fini di *impairment test*, nonché la natura e lo scopo dell'incarico di valutazione ricevuto.

L'organo di amministrazione deve assicurarsi che, tanto nel caso in cui il processo valutativo sia svolto internamente quanto nel caso in cui sia affidato completamente o parzialmente ad un esperto esterno, siano adeguatamente svolte tutte le fasi che lo compongono (1. la formazione e l'apprezzamento della base informativa; 2. l'applicazione dell'analisi fondamentale; 3. la selezione della metodologia o delle metodologie di stima più idonee agli scopi della valutazione;4 l'apprezzamento dei principali fattori di rischio; 5. la costruzione di una razionale sintesi valutativa) e siano stati considerati tutti i fatti rilevanti e le evidenze contrarie.

#### 5.1.2 L'organo di controllo

Ruolo e compiti: "Vigila sull'adeguatezza e sull'efficacia del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società. Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa rilevazione dei principali fattori di rischio aziendale, e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione".

L'organo di controllo, nell'ambito dei suoi poteri e doveri generali di vigilanza sull'adeguatezza e sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e dell'affidabilità dell'informativa finanziaria, è tenuto a verificare (e a intervenire in caso di inerzia), che l'organo di amministrazione abbia, in sintesi:

- (i) approvato il set di segnali interni od esterni di perdita di valore ed un risk assessment (definizione di criticità) relativamente all'impairment test, da inserire in procedura;
- (ii) definito e approvato l'analisi dei segnali interni o esterni di perdita di valore;
- (iii) inserito nella procedura il set di indicatori di cui al punto (i) che precede e la metodologia sottostante al risk assessment.

#### 5.1.3. Management

**Ruolo e compiti**: "Identifica tutti gli eventuali fattori di presunzione di impairment interni ed esterni / Predispone Budget/Piani nel caso in cui non siano approvati dall'organo di amministrazione e tutta l'informazione necessaria a svolgere l'impairment test da sottoporre ad approvazione degli amministratori"

La fase di *risk assessment* (analisi dei rischi della valutazione a fini di *impairment test*) richiede che il *management* identifichi tutti gli elementi utili a rappresentare agli organi di amministrazione e di controllo il grado di criticità delle stime a fini di *impairment* per la specifica impresa. È responsabilità del *management* organizzare e gestire le analisi più appropriate per identificare la criticità e la rilevanza dell'*impairment test* nello specifico contesto.

La presa d'atto del grado di criticità delle stime è funzionale ad adeguare il processo di *impairment* ai rischi che lo caratterizzano. Stime aventi per oggetto poste contabili rilevanti caratterizzate da un elevato grado di incertezza danno origine a rischi significativi di non corretta rappresentazione di bilancio e richiedono un

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> In merito alle diverse tipologie di incarico "valutativo" è possibile fare riferimento ai PIV, 2015, Sezione...

processo di *impairment* più strutturato. Stime che non presentano elementi di criticità richiedono un processo più semplice, in virtù del richiamato principio di scalabilità "costi/benefici".

Al riguardo i profili da considerare sono quattro ed attengono: (i) all'esistenza o meno di evidenze contrarie (fattori di presunzione di *impairment*); (ii) alla rilevanza delle poste assoggettate ad *impairment test*; (iii) al margine di sicurezza disponibile nell'ultimo *impairment test* fra valore recuperabile e valore contabile ed (iv) alla incertezza delle stime.

Più in dettaglio le analisi da svolgere riguardano:

- l'identificazione di fattori esterni o interni di presunzione di impairment: lo IAS 36 riporta un elenco (non esaustivo) di fattori esterni o interni che possono far ritenere che la specifica attività possa aver subito una riduzione di valore. Il management, oltre a considerare quei fattori, dovrebbe effettuare un'analisi dei key factor su cui si basa la stima del valore recuperabile della specifica attività/CGU. Si tratta di un'analisi qualitativa e quantitativa che precede l'impairment test, finalizzata ad identificare le evidenze contrarie ad una recuperabilità del valore contabile dell'attività/CGU, in quanto suscettibili di generare un effetto negativo sul valore recuperabile. L'analisi potrebbe riguardare:
  - a. le condizioni macroeconomiche e macrofinanziarie: deterioramento delle condizioni generali
    dei mercati reali e finanziari, dinamiche sfavorevoli dei cambi; riduzione dei multipli di
    mercato; incremento dei tassi di mercato finanziario e dei premi per il rischio (credit spread,
    country risk premium, ecc.);
  - le condizioni del settore e del mercato: deterioramento dell'ambiente in cui opera l'azienda; accresciuta competizione; modifiche nel quadro regolamentare o normativo; discontinuità tecnologiche; riduzione dei multipli di società comparabili; revisione al ribasso delle aspettative di consenso relativamente alle performance dell'industria;
  - c. fattori di costo: incremento di costo delle materie prime, di costo del lavoro e di altri costi con effetti sfavorevoli sugli utili;
  - d. *performance* d'impresa e di *business*: scostamenti fra *budget* e risultati conseguiti; difficoltà di accesso al credito e più in generale al mercato dei capitali; slittamento dei piani di investimento programmati; difficoltà di rinnovo dei finanziamenti di prossima scadenza;
  - e. eventi specifici d'impresa: modifiche nel management e nelle figure chiave;
  - f. prezzo del titolo: flessione significativa del prezzo del titolo; capitalizzazione di borsa inferiore al patrimonio netto contabile; *target price* di consenso inferiore alla quotazione corrente; aumento della volatilità di prezzo del titolo.

In generale, l'analisi dovrebbe consentire di selezionare i soli elementi negativi che esercitano un impatto significativo sul valore recuperabile. L'analisi dovrebbe risultare adeguatamente documentata e l'obiettivo può dirsi raggiunto se il management può dichiarare l'indisponibilità di altre fonti informative rilevanti, ottenibili da un ricercatore diligente. Sulla base dei segnali contrari il management suggerisce quando sia opportuno ripetere l'impairment test con frequenza maggiore rispetto a quella annuale;

b) <u>la rilevanza delle attività soggette ad impairment test.</u> Si tratta di identificare il peso che le attività soggette ad impairment test rivestono sul patrimonio netto dell'entità, in quanto a maggiore peso corrisponde una maggiore rilevanza delle valutazioni di impairment sui risultati di bilancio. Come è noto gli IAS/IFRS si fondano su criteri misti di rilevazione (a costo storico e a fair value) e prevedono che le attività a vita indefinita (attività intangibili specifiche, quali i marchi, o avviamento), normalmente iscritte al costo storico presunto (deemed cost), non siano ammortizzate ma assoggettate a verifica di perdita di valore (impairment test) almeno una volta all'anno. Quando le attività soggette a verifica assumono un peso rilevante in proporzione al patrimonio netto dell'entità, un esito negativo dell'impairment test è potenzialmente suscettibile di generare un impatto più pronunciato sui risultati aziendali. La finalità dell'impairment test consiste nell'accrescere l'accountability del management, verificando periodicamente la capacità di recuperare gli investimenti sostenuti nel passato dalla società per il tramite o dell'uso dell'attività/CGU o della cessione della stessa sul mercato;

899

900

909 910

911

912

908

918 919 920

921

917

922 923 924

926 927 928

929

930

925

931 932 933

934

935

936 937 938

939 940

- 941
- 944

- Il margine di sicurezza (differenza positiva = cushion) fra il valore recuperabile ed il valore contabile nell'ultimo impairment test. In assenza di fattori di presunzione di impairment, la distanza fra valore recuperabile e valore contabile dell'ultimo fornisce una indicazione della criticità del test. Minore è la differenza fra i due valori, più critico è l'impairment test. Lo stesso IAS 36.134 fa obbligo di riportare la differenza fra valore recuperabile e valore contabile, quando per effetto di un possibile ragionevole cambiamento in un key factor il valore recuperabile potrebbe risultare inferiore al valore di bilancio, determinando impairment loss;
- L'incertezza della stima. Normalmente le stime si traducono in risultati puntuali (point estimate), ma tali risultati sottendono distribuzioni più o meno disperse. A maggior dispersioni dei possibili risultati si accompagna una maggiore incertezza della stima. Le cause di incertezza sono riconducibili a quattro principali categorie:
  - rischio intrinseco dell'attività da valutare;
  - qualità della base informativa;
  - complessità della stima; 0
  - soggettività della stima; 0
  - d1 il rischio intrinseco dell'attività (inherent risk): si tratta di identificare i profili di rischio (volatilità) del valore della specifica attività sulla base delle sue caratteristiche e dello specifico contesto. Non tutte le attività/CGU si caratterizzano per un medesimo grado di rischio: la rischiosità di un'attività può essere concepita come dispersione di possibili valori. Maggiore è la dispersione dei possibili valori, maggiore è il rischio inerente dell'attività. Indicatori di dispersione dei possibili valori potrebbero essere:
    - volatilità del prezzo del titolo dell'entità chiamata a svolgere l'impairment test (maggiore volatilità è indice di maggiore rischio inerente);
    - stadio di vita dell'attività o della CGU da valutare (se si tratta di business in crescita o in declino maggiore è il rischio inerente);
    - scostamenti fra risultati actual e previsioni (maggiori sono gli scostamenti, più imprevedibile è l'ambiente in cui opera l'entità o la CGU e maggiore è il rischio inerente)
    - volatilità dei cambi e/o dei tassi di interesse e/o dei prezzi delle materie prime (maggiore è la volatilità delle variabili macro finanziarie e di prezzo delle commodity cui l'entità è esposta maggiore è il rischio inerente);
    - incertezza relativamente ad alcune discontinuità di ambiente o regolamentari o tecnologiche o competitive (maggiore è la rilevanza di possibili discontinuità maggiore è il rischio intrinseco);
    - incertezza relativamente alla sostenibilità finanziaria del business (maggiore è l'incertezza della sostenibilità finanziaria del business maggiore è anche il rischio inerente);
  - la qualità della base informativa in termini di completezza e di base ragionevolmente obiettiva): si tratta di identificare i limiti (oggettivi o soggettivi) che caratterizzano la base informativa disponibile. Non per tutte le attività/CGU è possibile disporre del medesimo grado di completezza della base informativa o del medesimo grado di verificabilità degli input. È opportuno ricordare che ai fini della stima del valore recuperabile occorre sempre attribuire maggiore peso all'informazione esterna, qualunque sia la configurazione di valore di riferimento (fair value o valore d'uso). Gli elementi che potrebbero essere considerati al riguardo sono:
    - la presenza o meno di attività simili (o eguali) dotate di mercato attivo;
    - la presenza o meno di società/attività/transazioni comparabili;
    - la presenza o meno di un track record di risultati storici sulla base dei quali giudicare le performance attese;
    - la presenza o meno di previsioni da parte di soggetti terzi;

- la data recente o remota di iscrizione dell'avviamento o dell'attività oggetto di *impairment test*:
- la presenza o meno di budget/piani recenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- la presenza o meno di evidenze a supporto dell'informazione prospettica o di assunzioni non verificabili alla base del piano;
- l'aumento dell'incertezza all'estendersi del periodo di previsione;
- d3 <u>la complessità valutativa</u>: si tratta di identificare i limiti (oggettivi o soggettivi) che caratterizzano la valutazione. Poiché le valutazioni a fini di *impairment* debbono giungere alla stima di un valore recuperabile puntuale, può ingenerarsi nel non esperto la (errata) convinzione che i valori puntuali cui giungono le stime di valore recuperabile siano caratterizzate dal medesimo grado di confidenza/precisione. Il *management* dovrebbe fornire agli organi di amministrazione e controllo gli elementi utili a comprendere il grado di imprecisione della valutazione, attraverso l'evidenza degli elementi di complessità della valutazione stessa. Al riguardo, gli elementi che potrebbero essere considerati sono:
  - l'inapplicabilità della metodica di mercato (multipli);
  - l'assenza di transazioni riconducibili alla specifica attività/CGU o ad attività/CGU simili oggetto di valutazione (e l'impossibilità di effettuare una conseguente attività di calibrazione);
  - la dispersione dei possibili dati di *input* più significativi (le variabili chiave della previsione e della valutazione);
  - la divergenza di possibili risultati quando si fa uso di più criteri di valutazione;
  - l'assenza di un consenso di mercato relativamente alle *performance* future;
  - la differenza fra il valore recuperabile ed il valore contabile nel precedente *impairment test*;
  - il peso assunto nelle precedenti valutazioni da: il valore terminale; la sensibilità dei risultati alla variazione delle variabili chiave;
- d4 <u>la soggettività della stima</u>. Si tratta di verificare l'ampiezza degli spazi di soggettività nella stima del valore recuperabile con riguardo alle scelte relative a:
  - il metodo valutativo più appropriato;
  - i dati di input più appropriati;
  - le assunzioni più appropriate;
  - il risultato puntuale più appropriato.

Poiché nelle valutazioni a fini di *impairment* assume particolare rilievo la continuità di metodo e di processo valutativo, la soggettività della stima assume particolare rilievo in contesti di discontinuità che rendono non replicabili le scelte compiute nel passato.

Maggiori sono gli spazi di soggettività della stima maggiore è il livello di competenza e di esperienza richiesto a chi deve esercitare il proprio giudizio professionale.

#### 5.1.4. Esperto di valutazione (interno o esterno)

Ruolo e compiti "Assicura un'appropriata comprensione della natura e dello scopo del lavoro affidatogli nello specifico cono. Identifica il rischio proprio (inherent risk) della/e attività/CGU da valutare. Prende conoscenza del precedente e delle condizioni di impresa e di ambiente nel frattempo intervenute. Formula le richieste per rendere l'informazione prospettica IAS compliant (ad es. nel caso di stima del valore d'uso, sterilizzazione degli investimenti di espansione, delle ristrutturazioni in cui l'impresa non si sia impegnata, cambi costanti, ecc.)".

L'esperto di valutazione (interno o esterno) ha il compito di comprendere il profilo di rischio (= rilevanza e criticità) della valutazione a fini di *impairment test* ed in quest'ambito comprendere la natura e lo scopo del lavoro affidatogli nell'ambito dello specifico contesto. Le valutazioni a fini di *impairment test* richiedono di essere svolte in forma professionale sia che l'esperto sia interno o esterno all'azienda: ciò significa che l'attività dell'esperto deve essere svolta nel rispetto dei principi contabili di riferimento, dei principi di valutazione, del codice etico e di ogni altra guida tecnica che definisca le *best practice* in merito a quanto

lavoro è necessario per fornire stime di valore recuperabile affidabili e supportabili che possano essere utilizzate dal management ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. L'esperto deve essere in grado di pianificare, eseguire, presentare e discutere le conclusioni del proprio lavoro nei tempi previsti dal mandato sulla base delle risorse mobilitabili dall'esperto stesso e dal management. L'esperto non dovrebbe accettare incarichi per i quali il tempo e l'informazione messa a disposizione sono incoerenti con il mandato stesso. Nei casi in cui all'esperto è negato l'accesso ad informazione significativa e rilevante ai fini della propria stima, nonostante la disponibilità del management a fornire tutta l'informazione rilevante in sede di mandato, questi deve valutare se portare a termine il proprio mandato o viceversa ritirarsi (un esempio è rappresentato dal fatto che l'esperto non può compiere le interviste al management responsabile della/e CGU oggetto di valutazione, o viceversa che i responsabili delle CGU dopo le interviste, pur avendo promesso i supporti informativi alle proprie dichiarazioni non ne diano poi accesso).

L'esperto ha il compito di comprendere i principi contabili (IAS 1, IAS 36, IFRS 13, ecc.) attinenti al proprio incarico. L'esperto deve anche avere conoscenza dei principi di revisione che i revisori seguono quando sono chiamati a compiere una revisione delle stime contabili e della relativa informativa.

L'esperto di valutazione può collaborare con il *management* in alcuni fasi del *risk assessment* con particolare riguardo alla identificazione dell'incertezza della stima, contribuendo a definire il grado di dettaglio dell'analisi, del supporto documentale, e nella raccolta di evidenze contrarie. L'esperto fa uso della propria competenza, esperienza e capacità per raccogliere con adeguata diligenza ed in buona fede le evidenze esterne ed esercitare il necessario scetticismo professionale. Il ruolo dell'esperto è definito dall'incarico (nel caso di esperto esterno) e dai compiti affidati (nel caso di esperto interno).

L'esperto esterno può essere incaricato di rivedere la valutazione compiuta dall'esperto interno, oppure di compiere una valutazione piena o una valutazione limitata (c.d. parere valutativo), in relazione all'ampiezza di mandato. Nel caso di valutazione limitata l'esperto deve esplicitare i limiti del proprio mandato, rispetto alla soglia minima in termini di base informativa necessaria, di approfondimento dell'analisi e di supporto documentale che ritiene necessario in relazione alla rilevanza e criticità del *test* di *impairment*. Se l'esperto ha ragione di ritenere che una valutazione limitata non consenta di giungere ad un risultato affidabile in quanto non poggia su una base ragionevolmente obiettiva tenuto conto dell'incertezza che grava sulla stima stessa deve declinare l'incarico o dichiarare esplicitamente nel proprio lavoro quali analisi e supporti documentali sarebbero necessari per giudicare affidabile il risultato stesso. In nessun modo l'esperto deve favorire una interpretazione equivoca della natura ed estensione del proprio mandato, quale ad esempio il caso in cui l'esperto faccia uso di proiezioni fondate su assunzioni ipotetiche o speciali (che i partecipanti al mercato non formulerebbero) senza dichiarare la natura di tali assunzioni.

L'esperto deve chiarire di quali informazioni diverse da quelle preparate dalla società e/o dal management ha fatto uso e nel caso in cui tali informazioni siano assenti o limitate l'esperto deve chiarire che il proprio giudizio professionale si fonda sulla completezza e sull'accuratezza dell'informazione fornita dal committente. L'esperto deve essere in grado di identificare attraverso la documentazione ricevuta: (i) tutte le assunzioni significative; (ii) la persona, le persone o l'entità responsabile della formulazione delle assunzioni; (iii) la ragione dell'uso di tali assunzioni e (iv) come le assunzioni influenzano il risultato della stima

L'esperto valuta la rispondenza o meno dell'informazione finanziaria prospettica alla configurazione di valore
 oggetto di stima (valore d'uso e/o fair value) e richiede eventualmente al management di sterilizzare i flussi
 che non rispondono al dettato del principio contabile.

L'esperto è responsabile dell'attività compiuta nei limiti del mandato o dei compiti affidatigli, ma è anche responsabile di una non chiara esplicitazione dei limiti della propria attività.

#### 5.2. Architettura del processo valutativo

#### 5.2.1. Organo di amministrazione

- 5.2.1.1 Ruolo e compiti: "Identifica quando l'impairment debba essere ripetuto, anche in relazione al grado
   di incertezza che caratterizza la stima e la differenza fra valore recuperabile e valore contabili (carrying
   amount) del precedente impairment test."
- Qualora l'impairment test svolto nel precedente periodo di reporting sia stato caratterizzato da stime prodotte in condizioni di elevata incertezza riguardo all'evoluzione del contesto interno o esterno, oppure esso abbia evidenziato differenze significative fra valore recuperabile e valore contabili (carrying amount), o siano intervenuti cambiamenti interni o esterni che possano impattare sulla configurazione delle CGU o sulle modalità di utilizzo degli asset, l'organo di amministrazione valuta e delibera in ordine all'opportunità di ripetere l'impairment test indipendentemente dal timing del periodo di reporting.
- Tra le cause interne di incertezza rilevano in particolare cambiamenti nell'assetto societario (ad esempio, per effetto di operazioni straordinarie di M&A, cessioni o acquisizioni di rami d'azienda, ecc.) o nell'organizzazione aziendale (ad esempio, ristrutturazioni di aree di business).
- Tra le cause esterne che possono determinare una perdita di valore inattesa degli *asset* o della/e CGU sono da considerare crisi finanziarie, catastrofi naturali o fluttuazioni rilevanti nei prezzi di mercato.
- La ripetizione dell'*impairment test* deve avvenire non appena si manifestano le cause inattese di una perdita di valore. L'organo di amministrazione determina, mediante la procedura, il processo tramite il quale il management è tenuto a monitorare i fattori interni e esterni da cui possa derivare la necessità o l'opportunità di ripetizione dell'*impairment test* e a darne informazione agli organi aziendali.
- 5.2.1.2 Ruolo e compiti: "Definisce e approva i più piccoli gruppi di CGU cui è allocato l'avviamento (con relativa spiegazione). In caso di riorganizzazione delle CGU richiede l'impairment test sia con la "vista" precedente, sia con la "vista" nuova."
  - Il giudizio sugli asset oggetto di impairment e sulla configurazione delle CGU è soggettivo e, quindi, oggetto di delibera da parte dell'organo di amministrazione sulla base di una proposta del management. Gli amministratori devono, quindi, assicurarsi che la procedura contenga previsioni atte a definire e approvare l'identificazione delle attività oggetto di impairment e/o delle CGU alle quali sono allocati l'avviamento o gli asset da valutare.

In tale ambito, l'organo di amministrazione deve assicurarsi che:

- le CGU corrispondano al dettato del principio contabile IAS 36;
- l'identificazione della CGU o del gruppo di CGU cui è allocato l'avviamento rifletta il livello minimo cui è monitorato l'avviamento dalla direzione aziendale e non rifletta un livello troppo alto di aggregazione (cfr. 5.2.1.3);
- la CGU o il gruppo di CGU sia definito coerentemente con il segmento di appartenenza ai sensi dell'IFRS 8;
- non siano esclusi, senza opportuna giustificazione, corporate asset dalle attività della/e CGU o dai costi della/e CGU;
  - la proposta di allocazione dell'avviamento alle CGU o gruppi di CGU formulata dal *management* non rifletta un criterio di attribuzione opportunistico finalizzato esclusivamente ad allocare l'avviamento a gruppi di CGU o a CGU con avviamento generato internamente (e non rilevato in bilancio) semplicemente per poter disporre di un margine (*cushion*) di sicurezza fra valore recuperabile e valore contabile sin dalla allocazione dell'avviamento stesso.

L'organo di amministrazione può richiedere al *management*, a tal fine, una reportistica interna che rappresenti i flussi di risultato delle CGU/gruppi di CGU.

Le CGU devono essere identificate con criteri uniformi di esercizio in esercizio e non dovrebbero subire cambiamenti nel corso degli anni, se non giustificati (in base al principio della "costanza delle CGU"). Tra le possibili motivazioni alla base di un cambiamento nella configurazione delle CGU o della natura degli *asset* oggetto di *impairment* vi sono modifiche nella configurazione societaria o nell'organizzazione aziendale.

La riorganizzazione di CGU può essere di per sé un fattore di presunzione di *impairment*. Ne vanno, quindi, comprese le ragioni economiche. Normalmente tali ragioni risiedono in sinergie di ricavo o di costo<sup>36</sup>.

Si tenga presente che, poiché l'impairment test si riferisce alla situazione corrente delle CGU alla data di riferimento dell'impairment test stesso, non si deve tener conto di riorganizzazioni delle CGU future, ancorché previste in piani industriali. Se, invece, la riorganizzazione ha avuto luogo alla fine dell'esercizio/inizio del nuovo esercizio (ad esempio, 31 dicembre/1° gennaio) ed il nuovo piano ha una vista coerente con la nuova organizzazione occorre effettuare l'impaiment test nella nuova prospettiva, anche qualora il bilancio cui si riferisce l'impairment test mantenga la precedente vista di segmenti operativi e di CGU (OIV, 2012, 6.1.3).

In caso di modifiche alla configurazione delle CGU, l'organo di amministrazione contribuisce a identificare e approva la nuova strutturazione delle CGU e gli asset da sottoporre ad impairment. Inoltre, in occasione del primo impairment test successivo ai cambiamenti interni, richiede, valuta e approva i risultati della valutazione riferiti sia al vecchio sia al nuovo perimetro di riferimento. Ciò al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti del mercato in merito alle valutazioni inerenti l'impairment e favorire la comparabilità dei risultati economici nel tempo.

L'organo di amministrazione assicura che le eventuali modifiche nella configurazione delle CGU siano oggetto di *disclosure* nella nota integrativa al bilancio.

**5.2.1.3** Ruolo e compiti: "Valuta e approva i criteri di allocazione dei costi e delle attività condivise fra più CGU o l'esigenza di compiere l'impairment test su più livelli."

L'organo di amministrazione deve essere consapevole dei criteri di allocazione alle singole CGU dei costi e dei beni comuni o di tipo ausiliario (es. sede amministrativa). Nell'approvare tali criteri, si assicura della ragionevolezza e della coerenza delle modalità di ripartizione del relativo valore di carico sul valore delle CGU. Al riguardo, si può fare riferimento ad un criterio di allocazione proporzionale alla quantità dei flussi finanziari delle diverse CGU o alla durata dei flussi attesi nelle singole CGU, ovvero ad una combinazione dei due criteri (OIC 2012). In ogni caso, la valutazione dell'allocazione di costi e attività alle CGU deve riflettere l'organizzazione interna e le modalità di gestione e controllo delle attività e, ove applicabile, una ripartizione ragionevole delle sinergie. Sul tema, l'organo di amministrazione richiede ed ottiene dal management opportune indicazioni e motivazioni delle scelte di allocazione proposte.

L'organo di amministrazione deve essere consapevole del fatto che esistono 4 livelli di impairment test:

- a) il singolo *asset* (immobilizzazione), se in grado di generare flussi finanziari (dall'uso interno o dalla cessione all'esterno) ampiamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività<sup>37</sup>, per il quale si manifestino segnali di *impairment*;
- b) la CGU, in qualità di più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari ampiamente indipendenti dai flussi finanziari derivanti da altre attività o gruppi di attività<sup>38</sup> per la quale si manifestino segnali di *impairment*;
- c) il gruppo di CGU che costituisce il livello minimo al quale è monitorato l'avviamento da parte della direzione aziendale (e che non può superare la dimensione del segmento operativo);

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Cfr. OIV, 2012, 6.1.2.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Alcuni esempi proposti dallo IAS 36 sono: Immobilizzazioni materiali (impianti specializzati nella generazione di specifici prodotti finiti o cespiti concessi in affitto o in locazione); Immobilizzazioni immateriali (brevetti, marchi, licenze concessi in uso o suscettibili di autonoma stima); Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni "autonome").

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Lo IAS 36 fa riferimento, al riguardo, a buona parte delle immobilizzazioni materiali e immateriali, quali: impianti e macchinari, CED, centri ricerche, edifici centrali "attribuibili", beni immateriali a vita indefinita "attribuibili", avviamento "attribuibile".

d) i *corporate asset*, ossia le attività gestite centralmente che non generano flussi finanziari autonomi (a meno che l'impresa abbia deciso di dismettere tali beni) e che non sono attribuibili ad alcuna CGU.<sup>39</sup> Tali attività (e i relativi costi) sono allocati a un gruppo di CGU di ordine superiore o all'impresa nel suo complesso, che può costituire una singola CGU.

L'impairment test può essere condotto su più livelli (IAS 36). Il livello inferiore è quello al quale il sistema di controllo interno fornisce alla direzione dati economici funzionali al monitoraggio e alla gestione dell'attività e riflette la granularità con la quale il management formula le proprie decisioni strategiche e operative. Il livello massimo è dato dalle modalità di separazione del business ai fini della rendicontazione esterna (segment reporting). In casi limite, anche l'intera impresa può costituire una CGU. In ogni caso, la scelta del livello più appropriato deve risultare coerente con le modalità di gestione interna del business<sup>40</sup>.

**5.2.1.4** Ruolo e compiti: "Richiede al management la riconciliazione fra il valore recuperabile delle CGU con il valore recuperabile delle partecipazioni nel bilancio separato."

Nel caso in cui la società rediga un bilancio consolidato, e una o più CGU non coincida con una *legal entity* del gruppo, l'organo di amministrazione chiede al *management* di produrre una informativa nella quale siano rappresentati i risultati dell'*impairment test* riferibili alle partecipazioni di controllo iscritte nel bilancio separato. Tale *report* evidenzia i criteri e le modalità di riconciliazione tra i valori attribuibili alle singole CGU e quelli riferibili alle singole *legal entity*.

**5.2.1.5** Ruolo e compiti: "Definisce e approva la configurazione di valore recuperabile stimata (valore d'uso o fair value) e/o la motivazione del cambio di configurazione di valore rispetto all'impairment test precedente e definisce e approva le basi informative di riferimento (piano/budget, ecc., comparabili)."

Il valore recuperabile è il maggiore fra il valore d'uso ed il *fair value*. Le società possono limitarsi a stimare una sola configurazione di valore. L'organo di amministrazione deve comprendere come è compiuta la scelta del valore recuperabile. La scelta può essere dettata da ragioni di costo, ma quando si presentano elementi di complessità dell'*impairment test* (rilevanza delle poste e/o criticità) la scelta dovrebbe fondarsi sulla configurazione di valore che può essere stimata con minore incertezza, tenuto conto delle informazioni disponibili e degli specifici fatti e circostanze.

A tal fine, l'organo di amministrazione deve avere piena consapevolezza del criterio con cui è stata compiuta la scelta.

Nel caso in cui il *management* proponga una variazione nella configurazione di valore ai fini della determinazione del valore recuperabile, l'organo di amministrazione deve comprendere a fondo e condividere le ragioni di tale scelta, verificare con il *management* l'impatto di tali cambiamenti sui risultati delle stime e approvare la modifica nel processo di valutazione.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> A titolo di esempio, ci si può riferire ad alcune immobilizzazioni materiali e immateriali, quali: edifici centrali, macchinari d'ufficio, beni immateriali a vita indefinita, avviamento.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> "For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination shall, from the acquisition date, be allocated to each of the acquirer's cash generating units, or groups of cash generating units, that is expected to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquire are assigned to those units or group of units. Each unit or group of units to which the goodwill is do allocated shall:

<sup>(</sup>a) represent the lowest level within the entity at which the goodwill is monitored for internal management purposes; and

<sup>(</sup>b) not be larger than an operating segment as defined by paragraph 5 of IFRS 8 Operating Segments before aggregation" IAS 36.80

5.2.1.6 Ruolo e compiti: "Valuta se esiste eventuale asimmetria di informazioni fra azienda e mercato (es. il
 piano da impairment non è stato ancora presentato al mercato quando l'impairment è stato effettuato,
 oppure è stato presentato il piano a livello di Gruppo complessivo e non di CGU)."

1175 1176

1177

1178

1179

1180

Gli amministratori sono consapevoli che, in assenza di piani industriali non comunicati al mercato, e, quindi, non recepiti nelle stime di *consensus*, o in assenza di una adeguata copertura della società da parte di analisti finanziari, può venirsi a creare un'asimmetria di informazioni tra società e mercato. Al riguardo essi si assicurano che le stime su cui si fonda l'*impairment test* siano adeguatamente supportate da ipotesi robuste e non risultino eccessivamente ottimistiche rispetto all'informazione pubblica o ad altre informazioni di fonte esterna, che devono trovare un peso adeguato nella determinazione del valore d'uso.

118111821183

A tal fine si confronta criticamente con il *management*, il quale deve essere in grado di supportare adeguatamente, anche a livello documentale, le proprie considerazioni. Qualora, l'organo di amministrazione non condividesse le conclusioni del *management*, può richiedere il supporto di un esperto esterno.

1185 1186 1187

1188

1184

**5.2.1.7** Ruolo e compiti: "Richiede la esplicitazione delle ragioni delle differenze fra valutazioni esterne (es. capitalizzazione di borsa) e risultato dell'impairment test e più in generale evidenze di ragionevolezza dei risultati (anche tenuto conto dei risultati del precedente impairment test)."

1189 1190 1191

1192

1193

1194 1195

1196

L'organo di amministrazione attribuisce particolare importanza al caso in cui la capitalizzazione di borsa risulti inferiore al patrimonio netto ed esaminare in modo critico risultati dell'*impairment test* che portino a conclusioni opposte, approfondendo le ragioni di tale differenza. In tale ambito di analisi, gli amministratori svolgono un'attività di *challenge* nei confronti del *management* riguardo alla fondatezza delle ipotesi adottate ai fini della valutazione, assicurandosi della relativa prudenza, ragionevolezza e robustezza, anche con riferimento ai rischi della CGU considerati ai fini della determinazione del tasso di attualizzazione dei flussi di cassa.

1197 1198 1199

#### 5.2.2. Organo di controllo

Ruolo e compiti: "Vigila sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, monitorando il processo di informativa finanziaria ed esprimendo un giudizio professionale sulla sua capacità di produrre (i) informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale; (ii) dati attendibili per la formazione sul bilancio di esercizio. In tale ambito può esprimere raccomandazioni o proposte per garantire l'integrità del processo di informativa finanziaria".

L'organo di controllo verifica la correttezza e la ragionevolezza dell'intera architettura del processo valutativo, come descritta nei paragrafi che precedono, assicurandosi che sia compiutamente descritta nella procedura. Anche mediante scambi di informazioni con l'organo di amministrazione, il *management*, e, in particolare, il dirigente preposto (ove istituito), e la società di revisione, l'organo di controllo vigila sull'attendibilità dei dati esposti nelle relazioni finanziarie e sul processo sottostante di loro formazione.

Qualora ritenga che l'impianto del processo valutativo – o sue singole fasi – non sia caratterizzato da un adeguato grado di accuratezza o, in ogni caso, non garantisca l'attendibilità e la qualità dell'informazioni esposte nei bilanci, l'organo di amministrazione può esprimere raccomandazioni o richiedere all'organo di amministrazione di intervenire affinché vengano apportati i correttivi del caso.

L'organo di controllo riferisce all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta e qualora le raccomandazioni espresse sul processo di *impairment test* non fossero accolte può decidere di rappresentare tale circostanza nella propria relazione *ex* art. 153 del TUF, così come dovrebbe, in tale sede, rendere note eventuali decisioni dell'organo di amministrazione in materia ritenute censurabili.

Affinché possa espletare correttamente il proprio ruolo, l'organo di controllo deve essere coinvolto in tutte le fasi del processo, affinché possa esprimere un giudizio professionale sull'architettura del processo valutativo. In concreto, ciò implica un confronto ricorrente con il *management* e, in particolare, con il dirigente preposto (ove istituito), e un contradditorio sano con il comitato rischi prima e con l'organo di amministrazione poi.

In particolare, l'organo di controllo dovrà assicurarsi che nelle relazioni finanziarie sia correttamente rappresentata l'architettura e che siano stati rispettati i principi e le attività ivi descritte, quali, a esempio, l'identificazione delle circostanze al ricorre delle quali gli *impairment test* debbano essere ripetuti, l'approvazione delle CGU cui è allocato l'avviamento etc.

12271228

#### 5.2.3. Management

12291230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

**5.2.3.1.Ruolo e compiti:** "Verifica se ricorrono le condizioni perché l'impairment test vada effettuato o ripetuto".

L'impairment test deve essere effettuato ogniqualvolta vi sia un'indicazione che l'attività possa aver perso valore. Nel valutare se ricorre questa situazione è necessario verificare se la differenza fra valore recuperabile e valore contabile risultante dall'ultimo impairment test possa ragionevolmente essere erosa dall'evento o dagli eventi negativi nel frattempo intervenuti (IAS 36.15). Il management è responsabile di verificare: (i) se esistano fattori di presunzione di impairment; (ii) se la differenza fra valore recuperabile e valore contabile possa essere erosa dall'impatto negativo dell'evento. Per le attività per le quali l'impairment test deve essere effettuato con periodicità almeno annuale (attività a vita indefinita, attività non ancora disponibile all'uso, avviamento), normalmente il management effettua queste verifiche monitorando l'andamento delle variabili chiave (di fonte interna ed esterna) assunte nel precedente impairment test e conoscendo le analisi di sensitività della stima del valore recuperabile al variare delle variabili chiave. In taluni casi, di fronte a discontinuità impreviste o a repentini mutamenti di scenario, il management si avvale dell'esperto di valutazione interno o esterno per valutare l'esigenza di ripetere l'impairment test. Per le attività per le quali non vige l'obbligo di impairment test periodico, il management deve valutare se ricorrono le condizioni per effettuare l'impairment test in relazione alla intensità del segnale negativo di fonte interna o esterna.

- Nei casi in cui sia stata effettuata una *business combination* ai sensi dell'IFRS 3 in corso d'anno e non sia stata ancora ultimata la PPA - *Purchase Price Allocation* è opportuno effettuare l'*impairment test* dell'avviamento provvisorio, in quanto il prezzo di acquisto (anche se recente) non è necessariamente indicativo del *fair value*.
- 5.2.3.2. Ruolo e compiti: "Fornisce gli elementi per l'identificazione del più piccolo gruppo di CGU cui è
   allocato l'avviamento Fornisce, quando necessario, i supporti informativi per l'applicazione dell'impairment
   test con le due viste: CGU prima e dopo la ristrutturazione".
- L'allocazione dell'avviamento alle CGU è disciplinato dai paragrafi 80/../87 dello IAS 36. L'avviamento può essere allocato a gruppi di CGU che beneficiano delle sinergie dell'acquisizione nel rispetto di due principi generali, i quali richiedono che:
- 1255 a) il gruppo di CGU rappresenti il livello minimo al quale l'avviamento è monitorato a fini gestionali interni;
- 1256 b) il gruppo di CGU non superi il segmento operativo cui il gruppo di CGU fa parte.

1257 Poiché il management può avere interesse a formare gruppi di CGU che aggreghino contemporaneamente 1258 CGU dell'entità acquisita con CGU dell'entità acquirente preesistenti e prive di avviamento, in quanto 1259 formato internamente, è necessaria particolare cura nell'analisi volta a dimostrare che il gruppo di CGU cui 1260 è allocato l'avviamento sia il livello minimo al quale è monitorato l'avviamento. In linea generale, dovrebbe 1261 valere il principio secondo cui il livello minimo cui è monitorato l'avviamento coincide nel caso di società non 1262 finanziarie con il gruppo di CGU per il quale è misurato il reddito operativo e nel caso di società finanziarie 1263 con il Gruppo di CGU per il quale è misurato il reddito ante imposte. Tuttavia, possono sussistere casi in cui, 1264 pur rilevando il reddito operativo a livello di singole CGU l'aggregato di CGU costituisca pur sempre il livello 1265 minimo di monitoraggio dell'avviamento in quanto la ripartizione dei costi condivisi fra CGU segue criteri 1266 forfetari.

- Per effetto di riorganizzazioni, può accadere che il gruppo minimo di CGU cui è monitorato l'avviamento a
- fini gestionali interni cresca o si riduca. La motivazione dell'aggregazione va ricercata nel fatto che attività in
- 1269 precedenza gestite in forma indipendente o maggiormente indipendente vengono ora gestite in logica
- 1270 unitaria. La motivazione per la separazione di CGU o di gruppi di CGU è esattamente il contrario: CGU in
- 1271 precedenza gestite in forma unitaria sono ora gestite in forma separata. In questi casi occorre verificare che
- la riorganizzazione sia dettata da ragioni genuine e non semplicemente dalla volontà di superare l'impairment
- 1273 test attraverso la aggregazione di nuove CGU senza avviamento allocato o viceversa l'allocazione
- dell'avviamento fra più CGU sulla base di criteri volti a minimizzare la dimensione di eventuali *impairment*
- 1275 loss. Le società di revisione in questi casi normalmente impongono la effettuazione dell'impairment test sulla
- 1276 base di due viste differenti, rispettivamente rappresentate dalla precedente aggregazione e dalla nuova
- 1277 aggregazione di CGU.
- 1278 Il management è responsabile del fornire il supporto informativo necessario ad illustrare le ragioni
- dell'eventuale riorganizzazione di CGU, nonché nel fornire le informazioni necessarie a stimare il valore
- 1280 recuperabile del "vecchio" e del "nuovo" gruppo di CGU.
- 1281 **5.2.3.3. Ruolo e compiti:** "il management fornisce i driver di allocazione di costi e risorse condivise o
- 1282 predispone l'informazione per i diversi livelli di impairment test".
- Lo IAS 36.102 disciplina l'impairment test laddove esistano costi o attività condivise fra più segmenti (c.d.
- 1284 corporate asset). È necessario in questi casi allocare i costi e le attività condivise su una base ragionevole alle
- singole CGU o gruppi di CGU. Se non è possibile un'allocazione ragionevole è necessario effettuare un c.d.
- secondo livello di *impairment test* assumendo un gruppo di unità sufficientemente ampio da poter allocare
- 1287 costi e risorse condivise. La allocazione dei costi e delle risorse condivise può essere gestita a fini di
- 1288 impairment test anche se il sistema di reporting interno non alloca tali costi o risorse. Il management è
- responsabile di tale allocazione e della ragionevolezza dei driver di allocazione o di aggregazione delle CGU.
- 1290 **5.2.3.4. Ruolo e compiti:** "Identifica gli elementi da considerare nella riconciliazione fra impairment test del
- 1291 bilancio consolidato ed impairment test del bilancio separato quando non vi è coincidenza fra CGU e legal
- 1292 entities o svolge direttamente la riconciliazione".
- 1293 L'impairment test dell'avviamento riguarda CGU o gruppi di CGU. Vi sono casi in cui le CGU coincidono con
- 1294 legal entity (società controllate) separate, vi sono, invece, altri casi in cui le CGU o i gruppi di CGU sono
- ottenuti aggregando unità di business appartenenti a legal entity diverse. In questi casi la riconciliazione fra
- 1296 l'impairment test delle CGU nel bilancio consolidato e l'impairment test delle partecipazioni di controllo nel
- 1297 bilancio separato non è immediata. Il *management* deve identificare il criterio più opportuno per riconciliare
- le stime di valore recuperabile delle CGU e delle *legal entity*. Sulla base di tale criterio può incaricare l'esperto
- interno o esterno di effettuare la riconciliazione o svolgerla direttamente.
- 1300 **5.2.3.5. Ruolo e compiti:** "Predispone le basi informative coerenti (in particolare sterilizza i flussi che debbono
- 1301 essere esclusi dalla stima del valore d'uso o dal fair value), fornendo completa ed accurata informazione;
- 1302 fornisce le informazioni richieste dall'esperto, organizza gli incontri con i responsabili delle CGU cui è allocato
- 1303 l'avviamento".
- Normalmente l'informazione finanziaria prospettica non si presta ad essere utilizzata a fini di *impairment*
- 1305 *test*, in quanto è costruita per altri fini e contiene:
- i flussi di pertinenza di investimenti di espansione e/o di piani di ristrutturazione in cui l'entità non si è ancora impegnata (che devono essere sterilizzati ai fini della stima del valore d'uso);
- b) i benefici di sinergie *entity specific* di cui un partecipante al mercato non potrebbe godere (che devono essere sterilizzate ai fini della stima del *fair value* in quanto inaccessibili ai partecipanti al mercato.
- È compito del *management* apportare all'informazione finanziaria prospettica gli aggiustamenti necessari per poter disporre di informazione utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'approccio del reddito nella stima del
- 1312 valore d'uso o del fair value. Il management predispone tutta l'informazione rilevante che l'esperto interno
- 1313 od esterno richiede ai fini dello svolgimento del proprio compito (esperto interno) o dell'assolvimento del
- proprio mandato. Il management illustra all'esperto perché talune richieste non giustifichino il rapporto

costi/benefici considerata la ridotta rilevanza dell'informazione richiesta. Il management è consapevole che l'esperto interno o esterno deve esercitare il proprio scetticismo professionale e, quindi, segnala e/o fornisce tutte le evidenze di fonte esterna che possano corroborare le previsioni formulate dal management, nonché l'analisi degli scostamenti fra informazione prospettica e risultati effettivamente conseguiti nel precedente esercizio. Il management gestisce gli incontri dell'esperto di valutazione con i responsabili delle CGU, al fine di permettere una migliore comprensione da parte di quest'ultimo delle prospettive dello specifico business, delle variabili chiave, dell'ambiente tecnologico e competitivo, ecc. Gli incontri possono essere preceduti dall'invio da parte dell'esperto di un questionario.

**5.2.3.6. Ruolo e compiti:** "Raccoglie tramite investor relation tutte le informazioni di fonte financial analysts e società di rating. Assicura l'affidabilità degli input della valutazione e delle assumption".

Il management è consapevole che ai fini di impairment test è necessario attribuire maggiore peso all'informazione esterna e che nella applicazione dell'approccio del reddito è necessario far uso di tassi che sarebbero utilizzati dai partecipanti al mercato. Il management assicura pertanto la raccolta di tutta l'informazione di fonte esterna a disposizione dell'investor relation in termini di analisi, previsioni, metodi e criteri di valutazione, ed input di valutazione.

- 1332 Il *management* è consapevole che l'esperto di valutazione (interno o esterno) è chiamato ad esercitare il proprio scetticismo professionale e fornisce tutte le evidenze di supporto alle proprie previsioni e assunzioni.
- 1334 Il *management* è, inoltre, responsabile di fornire all'esperto interno o esterno la migliore informazione a sua 1335 disposizione senza esclusione di evidenze contrarie di cui fosse a conoscenza.
- 5.2.3.7. Ruolo e compiti: "Identifica le ragioni di formazione dell'avviamento (se formatosi di recente) ai fini
   di calibrazione dell'impairment test e raccoglie tutte le informazioni relativamente alle valutazioni esterne
   diverse dalla capitalizzazione di borsa ai fini di back testing".

Il *management* è consapevole che:

- i. l'impairment test fornisce un'indicazione della recuperabilità del valore della attività o della CGU cui si riferisce;
- ii. l'impairment test deve essere coerente con il razionale del prezzo che è stato riconosciuto in sede di acquisto dell'attività o del business;
- iii. quando l'acquisto non è troppo remoto rispetto alla data dell'*impairment test*, quest'ultimo dovrebbe essere coerente (riconciliato) con la logica di formazione del prezzo (ad esempio se il prezzo riconosciuto in sede di acquisto esprimeva un multiplo inferiore a quello delle società comparabili per via di un maggiore rischio dell'entità oggetto di acquisto, sarebbe incoerente utilizzare la media dei multipli delle società comparabili per stimare il *fair value* dell'entità in sede di *impairment test*). Questa coerenza fra prezzo di acquisto e valutazione a fini di *impairment test* prende il nome di calibrazione.

Il management è, altresì, consapevole che in presenza di transazioni recenti riconducibili alla/e CGU o all'entità nel suo complesso, anche se aventi per oggetto unità diverse (ad esempio pacchetti di minoranza, o azioni prive di diritto di voto, o aumenti di capitale con rinuncia al diritto di opzione, recesso di soci, ecc.) e configurazioni di valore diverse (prezzi fatti o stime di valori intrinseci in luogo di valori d'uso o fair value) è utile raccogliere tutte le informazioni utili ad effettuare una riconciliazione fra la stima del valore recuperabile a fini di impairment test ed i prezzi di tali transazioni ed in caso in cui la riconciliazione non sia possibile a effettuare una revisione dei modelli valutativi utilizzati a fini di impairment test. Questa attività di revisione utile a riconciliare i modelli valutativi con prezzi relativi a transazioni recenti prende il nome di back testing.

Il management è chiamato a raccogliere tutta l'informazione disponibile avente per oggetto la formazione del prezzo di acquisto delle attività oggetto di impairment test (quando non eccessivamente remote) e transazioni recenti riconducibili alla/e CGU o all'entità nel suo complesso.

#### 5.2.4. Esperto di valutazione (interno o esterno)

**5.2.4.1. Ruolo e compiti:** "Se incaricato, l'esperto di valutazione (interno o esterno) verifica la presenza di fattori che richiederebbero di ripetere l'impairment test prima della naturale scadenza annuale".

1365

13721373

1374

All'esperto di valutazione può essere richiesto di verificare se una variazione sfavorevole di una variabile chiave richiederebbe di ripetere l'*impairment test* prima della naturale scadenza annuale. In questi casi l'esperto deve identificare la natura (sistematica o non sistematica) della variazione sfavorevole e valutare se della variazione sistematica si fosse già tenuto conto in sede di valutazione attraverso un adeguato premio per il rischio e se la variazione non sistematica data l'analisi di sensitività delle variabili chiave del precedente *impairment test* sia in grado o meno di erodere il differenziale fra valore recuperabile e valore contabile.

**5.2.4.2. Ruolo e compiti:** "Se incaricato, verifica la ragionevolezza dell'allocazione dell'avviamento e la presenza di costi o di risorse condivise".

1375 L'allocazione dell'avviamento alle CGU è funzione dei benefici che ci si attende le CGU godranno per effetto 1376 della aggregazione che ha fatto sorgere l'avviamento. L'esperto può essere chiamato a verificare la 1377 ragionevolezza dell'allocazione dell'avviamento alle CGU. In particolare, va segnalato che quando viene 1378 allocato avviamento a CGU (preesistenti dell'entità acquirente) che non sono beneficiarie di alcuna attività 1379 dell'entità acquisita, ma solo di sinergie, è necessario in sede di bilancio separato in occasione 1380 dell'impairment test della partecipazione di controllo nell'entità acquisita considerare sia i flussi di risultato 1381 attesi dalla partecipazione stessa sia le sinergie attese che hanno portato ad allocare parte dell'avviamento 1382 ad altra CGU. Spesso è difficile nel tempo mantenere traccia separata di tali sinergie rispetto ai risultati attesi 1383 della CGU ed è necessario pertanto identificare un criterio ragionevole di separazione dei risultati della CGU.

- Quando si è in presenza di costi o risorse condivise all'esperto può essere richiesto di adottare una soluzione di allocazione coerente con il criterio valutativo adottato. Ad esempio nel caso di un marchio utilizzato da più CGU ciascuna delle quali deve essere *test*ata separatamente ai fini della verifica di recuperabilità dell'avviamento allocato, l'esperto potrebbe allocare il marchio interamente ad una CGU ed imputare all'altra CGU fra i costi una *royalty* figurativa (a condizioni di mercato) che concorrono ad accrescere i proventi della CGU con marchio allocato o alternativamente imputare ad entrambe le CGU i costi di *royalty* figurative e verificare poi separatamente la recuperabilità del valore del marchio sulla base di quei flussi di *royalty*.
- 5.2.4.3. Ruolo e compiti: "Compie l'impairment test esclusivamente a livello di singola CGU o gruppo di CGU
   se è stato effettuato l'integrale pushing down di costi e di risorse condivisi altrimenti svolge anche
   l'impairment test su più livelli di progressiva maggiore aggregazione".
- L'esperto di valutazione normalmente compie l'*impairment test* dell'avviamento con riferimento alle CGU o ai gruppi di CGU già individuati dal *management*. In questi casi l'esperto è chiamato solo a verificare che sia stato effettuato l'integrale *pushing down* di costi e di risorse condivisi (costi ed attività corporate o di segmento) ed in caso contrario ad impostare l'*impairment test* su più livelli (prima a livello di singola CGU o gruppo di CGU senza costi allocati, poi a livello di segmento e/o di entità complessiva per considerare i costi di segmento o corporate non allocati).
- 5.2.4.4. Ruolo e compiti: "Svolge se richiesto la riconciliazione dei valori recuperabili fra CGU (nel bilancio consolidato) e partecipazioni nel bilancio separato".
- L'esperto di valutazione può essere chiamato a effettuare una riconciliazione fra i valori recuperabili delle CGU (nel bilancio consolidato) con i valori recuperabili delle partecipazioni nel bilancio separato. Anche quando vi è coincidenza fra CGU e *legal entity*, la riconciliazione richiede alcune attenzioni:
- i. la CGU esprime un attivo operativo core, mentre la *legal entity* può includere nell'attivo *surplus asset* (ad esempio partecipazioni in altre entità) il cui valore deve essere sommato al valore dell'attivo della CGU;
- ii. la partecipazione esprime una frazione dell'*equity* della *legal entity*, pertanto la stima del valore
   recuperabile della partecipazione richiede la stima del valore del debito finanziario netto della *legal entity*;

- iii. nei casi in cui la struttura finanziaria della *legal entity* sia considerevolmente diversa dalla struttura finanziaria *target* assunta nella stima del costo del capitale della CGU è opportuno verificare se non sia necessario effettuare una ulteriore rettifica al valore ottenuto per differenza fra il valore dell'attivo ed il valore del debito finanziario netto della *legal entity*.
- Nei casi in cui non vi sia coincidenza fra CGU o gruppi di CGU e *legal entity* è necessaria un'opera più complessa di riconciliazione fondata sull'allocazione dei valori di più CGU o di parti di valore di una CGU o più CGU all'attivo delle *legal entity* di riferimento. L'esperto in questi casi è chiamato ad esplicitare i criteri di allocazione prescelti.
- 5.2.4.5. Ruolo e compiti: "Seleziona le tecniche valutative appropriate in relazione alla configurazione di
   valore prescelta, effettua un'analisi di ragionevolezza delle assumption e dell'altra informazione ricevuta e
   fornisce dimostrazione di come ha sterilizzato l'eventuale presenza di management bias".
- L'esperto è chiamato ad individuare i criteri di valutazione più appropriati in relazione alla configurazione di valore recuperabile prescelta (valore d'uso, *fair value* o entrambe). Nella scelta del criterio di valutazione e della modalità di applicazione l'esperto considera l'eventuale calibrazione rispetto al razionale del prezzo corrisposto (se si tratta di una transazione recente) o la riconciliazione con transazioni recenti. L'esperto può valutare se è appropriato far uso di più metodi di valutazione. Quando fa uso di più metodi di valutazione l'esperto deve riconciliare i risultati dei diversi metodi in una ragionevole e fondata conclusione di valore.
- 1428 Nella selezione dei metodi l'esperto considera anche la qualità dell'informazione ricevuta dal management 1429 e delle relative assunzioni, in termini di evidenze di supporto di fonte esterne. L'esperto considera anche: (i) 1430 l'esperienza del management nel formulare le previsioni; (ii) il sistema di pianificazione in uso ed il 1431 coinvolgimento dei responsabili delle CGU; (iii) la finalità per la quale il piano è formulato. L'esperto è 1432 chiamato a rivedere l'informazione prospettica con un appropriato scetticismo professionale, anche quando 1433 ha familiarità con la specifica impresa (avendo già realizzato l'impairment test precedente). L'esperto non 1434 deve presumere che l'informazione generata o fornita dal management soffra di distorsioni (anche non 1435 volontarie); tuttavia l'esperto non dovrebbe accettare o fondare la propria valutazione su evidenze meno che 1436 persuasive (dato il rischio intrinseco dell'attività da valutare) semplicemente perché ritiene che 1437 l'informazione non sia distorta. Ciò richiede all'esperto di effettuare autonome verifiche di ragionevolezza 1438 dell'informazione raccolta. Le verifiche che normalmente l'esperto compie riguardano (quando appropriate 1439 e realizzabili):
- 1440 a) l'analisi degli scostamenti fra ultime previsioni e dati di consuntivo e la verifica che gli scostamenti di 1441 natura non transitoria siano stati inclusi nelle nuove previsioni;
- b) il confronto delle *performance* prospettiche rispetto al trend storico dei risultati;
- 1443 c) il confronto delle *performance* prospettiche con le aspettative relative al settore di appartenenza;
- 1444 d) la verifica di coerenza interna delle assunzioni alla base dell'informazione prospettica;
- 1445 e) il confronto con il consenso degli *equity analyst* riferito all'entità nel suo complesso.
- 1446 L'esperto, inoltre:

1447

1448

1449

1450

- a) compie un'analisi di ogni evidenza che contraddica le assunzioni del *management* o le conclusioni utilizzate nella formazione della informazione prospettica;
- b) fornisce il razionale per gli eventuali aggiustamenti effettuati alla informazione prospettica di fonte manageriale.
- **5.2.4.6. Ruolo e compiti:** "Identifica le modalità attraverso cui attribuire maggior peso all'informazione esterna e come ha considerato gli eventuali scostamenti fra previsioni precedenti e risultati actual".
- L'esperto di valutazione è consapevole che nell'uso di informazione prospettica maggiore peso deve essere attribuito all'informazione di fonte esterna. Ciò comporta che l'esperto, qualora l'informazione generata dal management non sia supportata da adeguata informazione, identifichi soluzioni adeguate ad assolvere al disposto dello IAS 36. L'esperto di valutazione nel giudicare l'attendibilità dell'informazione prospettica

- verifica che gli scostamenti di natura non transitoria, fra precedenti previsioni e dati di consuntivo, siano riflessi nelle nuove previsioni.
- 5.2.4.7. Ruolo e compiti: "Costruisce le verifiche di ragionevolezza, la riconciliazione con la capitalizzazione di
   borsa ed effettua quando possibile attività di calibrazione e back testing (riconciliando la valutazione con ogni
   altra eventuale evidenza di valore)".
- L'esperto di valutazione è consapevole che maggiori sono la rilevanza e la criticità dell'*impairment test*,
   maggiore attenzione deve essere dedicata alla ragionevolezza della conclusione di valore cui è pervenuto. A
   tal fine l'esperto fornisce:
- i) una riconciliazione rispetto al risultato del precedente *impairment test,* illustrando separatamente le eventuali modifiche nel criterio di valutazione o nella selezione degli *input*;
  - ii) una riconciliazione con la capitalizzazione di borsa (e/o con i target price degli equity analyst); ciò può richiedere la valutazione anche di CGU cui non è allocato avviamento e di surplus assets esclusi dal test di impairment (ad esempio le imposte differite attive, escluse dal carrying amount delle CGU, quando nella stima del valore recuperabile si sia fatto riferimento ad un'aliquota fiscale piena);
    - iii) una riconciliazione con il prezzo di acquisto (quando la business combination è stata realizzata di recente) e/o con transazioni recenti riferite alla/e CGU o all'entità nel suo complesso.

## 5.3. Risorse dedicate e mandato

### 5.3.1. Organo di amministrazione

**5.3.1.1 Ruolo e compiti:** "Identifica le funzioni aziendali ed i soggetti (interni o esterni) coinvolti."

L'organo di amministrazione, nell'ambito dei propri doveri di vigilanza sull'assetto amministrativo e contabile della società, si assicura che la procedura identifichi le funzioni aziendali ed i soggetti coinvolti nel processo di *impairment*. In particolare, si assicura che il dirigente preposto (ove istituito) abbia a disposizione tutti i mezzi necessari per il corretto espletamento del proprio ruolo anche da un punto di vista gestionale e organizzativo.

L'organo di amministrazione valuta l'opportunità di affidare il compito di svolgere l'impairment test ad un esperto interno o ad un esperto esterno. In particolare, prende in considerazione l'opportunità di avvalersi di un esperto esterno, qualora uno o più dei triggering event si siano manifestati nel periodo di riferimento o vi sia una probabilità rilevante che tale circostanza si possa manifestare nell'arco del piano o in ogni caso nel periodo temporale cui si riferiscono i dati previsionali assunti quale base dell'impairment test.

**5.3.1.2** Ruolo e compiti: "Definisce e approva i profili di competenza dell'esperto in relazione alla criticità dell'impairment test come risulta dall'attività di risk assessment."

Qualora abbia deliberato di ricorrere alla nomina di un esperto esterno, nel rispetto di quanto specificato nelle parti precedenti, l'organo di amministrazione delibera in merito al conferimento del relativo incarico, assicurandosi che il soggetto individuato sia dotato della necessaria competenza ed esperienza, nonché di terzietà rispetto all'oggetto della valutazione. L'organo di amministrazione si assicura, altresì – prevedendolo espressamente nella procedura –, che all'espero siano fornite dal *management* tutte le informazioni necessarie per un corretto espletamento del proprio ruolo.

**5.3.1.3** Ruolo e compiti: "Definisce il tipo di incarico ed i contenuti del mandato da affidare eventualmente ad un soggetto esterno."

L'organo di amministrazione valuta e approva i termini e i contenuti del mandato da affidare all'esperto esterno. In particolare, si assicura che il mandato specifichi se l'esperto sia tenuto a fornire un parere valutativo sulle stime e le valutazioni prodotte dalle risorse interne alla società ovvero una propria valutazione sull'opportunità di *impairment* e sulla misura dello stesso, chiedendo che siano specificate, in

ogni caso, le ipotesi formulate, le fonti informative utilizzate, le variabili e le metodologie adottate nella stima.

1509 1510

1511

1513

1514

1516

**5.3.1.4** Ruolo e compiti: "Valuta e approva i principi di valutazione da adottare (e le best practices di riferimento)."

1512

L'organo di amministrazione si esprime in merito ai principi di valutazione anche nel caso in cui non abbia ritenuto di affidare il mandato di svolgere l'*impairment test* o attività ad esso connesse ad un esperto esterno.

1515

**5.3.1.5** Ruolo e compiti: "Definisce e approva i gruppi di CGU cui è allocato l'avviamento e le ragioni di tale aggregazione."

1517 1518

L'organo di amministrazione valuta le scelte, proposte dal *management*, in merito all'allocazione dell'avviamento e le relative motivazioni. Si esprime in merito alle motivazioni di tali scelte in fase di delibera delle stesse.

1519 1520 1521

1522

1550

# 5.3.2 Organo di controllo

- Ruolo e compiti: "Acquisisce conoscenza del sistema di controllo interno, prendendo in considerazione la pianificazione e l'ambiente di controllo interno, il sistema di valutazione dei rischi aziendali, l'attività di controllo interno, le procedure e i meccanismi di informazione e comunicazione, nonché l'attività di monitoraggio dei rischi".
- L'organo di controllo, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, verifica, tra l'altro, (i) l'adeguatezza delle le strutture aziendali deputate al processo di *impairment test* e (ii) che il processo dell'eventuale conferimento dell'incarico a un esperto esterno sia conforme ai criteri sopra indicati.
- 1531 A tal fine, *inter alia*, interagisce con il *management* e con l'organo di amministrazione al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per maturare un adeguato convincimento al riguardo.

### **5.3.3.** *Management*

**5.3.3.1. Ruolo e compiti:** "Identifica tutte le fasi del processo di impairment test di propria competenza".

1535 Il management deve rappresentare agli organi di amministrazione e di controllo tutte le fasi del processo di 1536 impairment test identificando chiaramente quali fasi sono di competenza del management stesso e quali fasi 1537 siano invece affidate all'esperto esterno. Il management è consapevole che tutte le fasi del processo di 1538 impairment debbono essere adeguatamente definite in termini di risorse dedicate, di tempi necessari e di 1539 competenze mobilitabili, anche in relazione alla rilevanza ed alla criticità dell'impairment stesso. Ciascuna 1540 fase è descritta non solo in termini dei soggetti responsabili, dei relativi input e output e dei tempi assegnati, 1541 (ovvero di cosa, di come e da chi deve essere svolta), ma anche in termini del livello di profondità dell'analisi 1542 che deve essere commisurato alla rilevanza ed alla criticità dell'impairment test. Così, ad esempio, nel caso 1543 in cui sia previsto il coinvolgimento di un esperto di valutazione esterno devono essere illustrate le ragioni 1544 per cui l'incarico prevede una valutazione limitata (parere valutativo), una valutazione piena o la revisione 1545 della valutazione (o della metodologia di valutazione) effettuata internamente.

1546 Il *management* è consapevole che qualunque soggetto chiamato a ripercorrere il processo di *impairment*, 1547 sulla base delle fasi identificate deve essere in grado di:

- 1548 a) comprendere la finalità, la natura e l'estensione delle attività che compongono il processo di 1549 impairment;
  - b) comprendere come è stata valutata la rilevanza e criticità dell'impairment test;
- 1551 c) comprendere le fonti degli *input*, dei giudizi, delle assunzioni, i relativi supporti esterni ed i relativi 1552 razionali;
- d) identificare i responsabili di ciascuna attività che compone il processo di impairment;

- e) comprendere come sono raccolte ed analizzate le evidenze contrarie;
  - f) comprendere a chi è affidata l'analisi di ragionevolezza dei risultati.

5.3.3.2. Ruolo e compiti: "Assicura che l'incarico ad un soggetto esterno, unitamente all'attività svolta dalla
 struttura, garantisca il rispetto dell'intero processo di impairment test".

Il management deve assicurare che il processo di impairment sia adeguato alla rilevanza ed alla criticità emersa in sede di risk assessment. Ciò comporta l'identificazione del livello appropriato di competenze, di tempi e di risorse dedicate per ciascuna fase. Non avrebbe infatti alcun senso affidare ad un esperto esterno dotato di grande competenza ed esperienza un incarico per una valutazione limitata, che preveda l'utilizzo di informazione prospettica generata dal management senza adeguato supporto, così come non avrebbe alcun senso identificare internamente esperti di valutazione che debbano ricevere i dati di input da altre funzioni aziendali senza possibilità di interazione o di verifica di ragionevolezza dei dati a fini di impairment test, semplicemente perché il management assicura che l'informazione prospettica si è fondata sulla migliore informazione disponibile. Qualunque esperto che non possa alimentare i modelli valutativi di input di adeguata qualità o, comunque, adeguati allo scopo del proprio lavoro ottiene risultati di qualità altrettanto inadeguata.

Quando la rilevanza e la criticità dell'*impairment test* sono elevate il *management* deve assicurare che le fasi affidate ad esperti di valutazione esterni o interni possano essere svolte sulla base di una base informativa completa ed adeguata. Ciò presuppone adeguatezza di risorse e di competenze delle fasi svolte

internamente.

- **5.3.3.3. Ruolo e compiti:** "Assicura che siano adottati i principi di valutazione e le best practices dichiarati".
  - Il management anche quando le valutazioni sono compiute da un esperto interno assicura il rispetto dei principi di valutazione (indicando quali principi di valutazione siano adottati: IVS o PIV) e delle best practices.

- **5.3.3.4. Ruolo e compiti**: "Valuta la competenza dell'esperto in relazione al tipo di mandato affidatogli".
- Il management è chiamato a valutare la competenza dell'esperto in relazione al tipo di mandato. La competenza dell'esperto va valutata in relazione alla specifica persona fisica (o al team) che firma la relazione e non riguarda l'ente o la società cui appartiene.

**5.3.3.5. Ruolo e compiti:** "Fornisce gli elementi su cui si fonda la identificazione dei gruppi di CGU cui è allocato avviamento. Misura i carrying amount assicurandosi che siano coerenti con le modalità di stima del valore recuperabile".

Il management è responsabile dei criteri di allocazione dell'avviamento alle CGU e della identificazione dei gruppi di CGU coerentemente con il dettato dello IAS 36.80/../87. Il management è responsabile della misura del carrying amount delle CGU alla data di riferimento dell'impairment test. Il management è consapevole che il carrying amount deve essere misurato in forma coerente con la modalità con cui è stimato il valore recuperabile. Per questa ragione il management quando la valutazione è affidata ad un soggetto esterno deve assumere tutte le informazioni necessarie per poter misurare il carrying amount in forma coerente.

### 5.3.4. Esperto di valutazione (interno o esterno)

**5.3.4.1. Ruolo e compiti:** "Realizza interviste ai responsabili della pianificazione e delle principali CGU".

L'esperto di valutazione (anche quando interno) realizza interviste ai responsabili della pianificazione e delle principali CGU. Prima della realizzazione delle interviste l'esperto deve comprendere come l'informazione finanziaria prospettica è sviluppata dal management e quale è lo scopo per il quale l'informazione è preparata. Il management può presentare informazione prospettica orientata alla prudenza, se lo scopo consiste nel "battere" il piano, oppure ad un maggiore ottimismo se l'obiettivo consiste nell'incentivare i responsabili delle unità di business a raggiungere obiettivi sfidanti. L'esperto deve sforzarsi di rendere

- l'informazione prospettica quanto più obiettiva, ragionevole e supportabile è possibile sulla base di un diligente impegno. Tale impegno prevede che l'esperto conduca interviste ai responsabili della pianificazione e delle principali CGU. L'obiettivo delle interviste consiste:
- 1) nel porre all'attenzione degli intervistati: i) eventuali incoerenze interne alle previsioni; ii) il risultato del confronto fra l'informazione prospettica e il trend storico, il consenso degli analisti e le analisi di settore; iii) la natura degli scostamenti fra precedenti previsioni e risultati storici; iv) ogni eventuale evidenza contraria raccolta;
- 1609 2) nel raccogliere tutte le evidenze, la documentazione e le analisi di supporto all'informazione prospettica.
- 1610 In alcuni casi l'esperto può ritenere sufficiente svolgere un'intervista al dirigente preposto.
- 5.3.4.2. Ruolo e compiti: "Prima di accettare l'incarico, identifica il perimetro del proprio incarico in relazione
   all'intero processo di impairment test, chiarendo il proprio ruolo".
- L'esperto di valutazione esterno è chiamato a comprendere il perimetro del proprio incarico e le eventuali limitazioni. In quest'ambito l'esperto deve chiarire il proprio ruolo nell'ambito del più ampio processo di impairment. L'esperto deve evitare che si generino fraintendimenti in merito allo scopo, alla portata ed alla rilevanza del proprio lavoro, indicando eventualmente sulla base di quali presupposti non verificati, ma dichiarati dal management, abbia lavorato.
- 5.3.4.3. Ruolo e compiti: "Rispetta i principi di valutazione adottati e le best practices. Adotta un processo
   ben strutturato che si snoda per step successivi. Le assumption e gli input sono definiti con chiarezza e
   documentati così che sia mostrato come si è giunti alle conclusioni".
- L'esperto è chiamato ad adottare i principi di valutazione indicati nella procedura e le *best practice* disponibili.

  Nell'ambito del proprio lavoro l'esperto pianifica la propria attività sulla base di un processo strutturato per step successivi che consente al *management* di organizzare modalità e forme di interazione. Nell'ambito del proprio lavoro l'esperto distingue le assunzioni e gli *input* generati o forniti dal *management* rispetto alle informazioni raccolte direttamente ed agli aggiustamenti compiuti alle previsioni ed alle informazioni (generate o prodotte dal *management*). Il lavoro dell'esperto deve consentire ad un soggetto professionale (ma non necessariamente esperto di valutazioni) di comprendere:
- i) il tipo di incarico (valutazione, parere valutativo o revisione di una valutazione);
  - ii) oggetto della valutazione (singole attività, CGU o gruppi di CGU);
- 1631 iii) configurazione di valore (fair value o valore d'uso);

1630

1634

1637

- iv) informazione prospettica (assunzioni significative, natura dei flussi, evidenze contrarie, eventuali aggiustamenti);
  - v) variabili chiave (identificate ai fini delle analisi di sensitivity);
- vi) profilo di incertezza della stima (rischio intrinseco dell'attività da valutare; qualità della base informativa; complessità della stima; soggettività della stima).
- 5.3.4.4. Ruolo e compiti: "Fornisce una chiara disclosure relativamente alla propria esperienza, competenza ed adeguatezza a svolgere il lavoro assegnatogli".
- Quando la valutazione a fini di *impairment* presenta profili di rilevanza e di criticità è necessario che l'esperto (interno o esterno) responsabile della valutazione dia evidenza della propria esperienza, competenza e adeguatezza a svolgere il lavoro assegnatogli o affidatogli.
- 5.3.4.5. Ruolo e compiti: "Fa un uso appropriato dei carrying amount in relazione al criterio di valutazione adottato (ad esempio considera la stagionalità, esclude le imposte differite attive se ha effettuato una valutazione sulla base di flussi prospettici abbattuti dell'aliquota fiscale piena, ecc.)".
- 1647 L'esperto è consapevole che ciascun criterio valutativo fornisce una stima di valore recuperabile riferita ad 1648 un perimetro più ampio o più ristretto in relazione agli elementi considerati. A solo titolo di esempio:

| 1649 | i) | se i flussi di risultato di una CGU sono al netto dei costi d'uso di attività corporate non è necessario |
|------|----|--|
| 1650 |    | considerare alcuna attività corporate nel carrying amount;   |

ii) se l'entità ricorre al factoring pro-soluto per smobilizzare i crediti commerciali e gli oneri relativi al factoring sono considerati al di sopra della linea del risultato operativo il *carrying amount* deve escludere i crediti fattorizzati; ecc.

# 6. LA FASE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA

### 6.1. Organo di amministrazione

Ruolo e compiti: "Approva, previo parere del Comitato Controllo e Rischi (ove istituito), in via autonoma e anticipata rispetto all'approvazione delle relazioni finanziarie, la procedura per lo svolgimento dell'impairment test e le relative revisioni periodiche. Rivede la procedura ogniqualvolta rilevi la necessità o l'opportunità di apportarvi eventuali adattamenti."

L'approvazione della procedura di *impairment* e delle relative revisioni periodiche da parte degli amministratori deve avvenire in via autonoma e anticipata rispetto al momento dell'approvazione delle relazioni finanziarie. Il presidente dell'organo di amministrazione deve, dunque, inserire il tema all'ordine del giorno in una riunione precedente a quella di approvazione dei risultati dell'*impairment test*.

Ai fini dell'approvazione della procedura, e soprattutto in assenza di idonei piani aziendali, l'organo di amministrazione, in quanto responsabile della redazione delle relazioni finanziarie della società, si assicura del fatto che essa risponda alle prescrizioni dello IAS 36 e che sia coerente con le indicazioni fornite nei precedenti capitoli del presente documento. Di tale valutazione esplicita è opportuno lasciare traccia nei verbali della riunione consiliare di riferimento<sup>41</sup>. Inoltre, è opportuno che la procedura rifletta con sufficiente dettaglio le metodologie di valutazione utilizzate e tutti gli altri elementi che indirizzano lo svolgimento dell'*impairment test*, così come sopra descritti.

Come richiesto dal Documento Banca d'Italia/CONSOB/ISVAP n. 4 del 3 marzo 2010, la procedura è aggiornata con cadenza almeno annuale. Anche qualora il *management* non ravvisi l'esigenza di rivedere il testo della procedura o i principi in essa contenuti, l'organo di amministrazione, mediante apposita delibera consiliare, si assicura della ragionevolezza delle motivazioni alla base di tale decisione e approvare l'eventuale mancata revisione.

Al fine di compiutamente valutare eventuali revisioni o aggiornamenti della procedura, l'organo di amministrazione farà riferimento, in particolare, (ove istituito) al dirigente preposto, che è il soggetto deputato *ex lege* alla predisposizione delle procedure amministrative contabili per le relazioni finanziarie e ad attestare, insieme agli organi amministrativi delegati, tra l'altro, la conformità delle relazioni finanziarie stesse ai principi contabili internazionali, tra cui lo IAS 36 e l'adeguatezza e effettiva applicazione delle procedure nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti.

L'organo di amministrazione è tenuto a vigilare affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti che gli spettano per legge, il che significa, tra l'altro, che gli amministratori, eventualmente avvalendosi del comitato controllo e rischi, si assicurano che il dirigente preposto (soprattutto nel caso in cui tale figura non coincida con quello del *chief financial officer*) abbia accesso a tutte le informazioni da parte del *management* per valutare l'opportunità o necessità di apportare eventuali correttivi alla procedura.

# 6.2. Organo di controllo

**Ruoli e compiti:** "Nell'ambito delle verifiche di conformità sul rispetto della legge e dello statuto, verifica che l'organo di amministrazione abbia adottato la procedura prima dell'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche e che la procedura stessa sia conforme alle prescrizioni di cui allo IAS 36."

L'organo di controllo verifica che l'organo di amministrazione abbia adottato la procedura nei tempi e nei modi previsti dalla legge e la conformità della procedura alle prescrizioni dello IAS 36 tenuto conto delle caratteristiche della società stessa, assicurandosi, da una parte, che essa sia *entity specific*, e, dall'altra parte,

<sup>41</sup> Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009. Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob e Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS. *Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime*.

- 1697 che vi siano i presupposti per la sua corretta applicazione. Tale procedura, infatti, concorre a formare l'assetto
- organizzativo e contabile della società, e, in quanto tale, rientra nell'alveo di vigilanza dell'organo di controllo.
- 1699 Eventuali irregolarità nel processo di approvazione della procedura, ove non sanate, dovrebbero dall'organo
- 1700 di controllo essere segnalate a Consob.
- 1701 Qualora l'organo di controllo ritenga che la procedura richieda aggiornamenti o revisioni, e l'organo di
- 1702 amministrazione non vi abbia provveduto autonomamente, formula una raccomandazione. Se la
- 1703 raccomandazione non viene accolta e l'organo di controllo ritenga che ciò costituisca un fatto censurabile ha
- 1704 il potere di impugnare la delibera inerente alla procedura stessa. L'evento deve essere oggetto di
- 1705 segnalazione all'assemblea dei soci.

1706 **6.3. Management** 1707

1708 **Ruolo e compiti:** "Predispone la procedura da sottoporre all'approvazione dell'Organo di amministrazione

- tenendo conto di tutti gli elementi definiti nelle fasi precedenti ed in particolare la rilevanza e la criticità dell'impairment test".
- 1711 Il *management* ha la responsabilità di predisporre la procedura da sottoporre all'approvazione dell'organo di amministrazione. La procedura identifica:
- 1713 a) le attività assoggettate ad impairment test;
- 1714 b) gli elementi sulla base dei quali è stata giudicata la rilevanza e la criticità dell'impairment test;
- 1715 c) le differenti fasi del processo di *impairment test* e le relative attività, i responsabili, le risorse ed il grado di analiticità delle analisi a supporto della stima del valore recuperabile in relazione alla rilevanza e alla criticità dell'*impairment test*;
- 1718 d) tutti i fattori giudicati rilevanti, nello specifico contesto tenuto conto degli specifici fatti e circostanze, 1719 che possono influenzare il risultato dell'*impairment test*.
- La procedura è sufficientemente dettagliata da servire come riferimento per lo scrutinio dell'attività svolta da parte di ciascun responsabile.
- 1722 La procedura non è la semplice ripetizione del dettato del principio contabile. Obiettivo della procedura è
- strutturare un processo che conduca a risultati ragionevoli, coerenti e attendibili. Se non sono intervenuti
- 1724 elementi di novità rispetto al precedente impairment test, né è aumentata la criticità dell'impairment test la
- proceduta può essere mantenuta invariata. Il mantenimento della medesima procedura del precedente
- impairment test presuppone comunque un'attività di risk assessment finalizzata a verificare la rilevanza e la
- 1727 criticità dell'impairment test. Ad un aggravamento della criticità dell'impairment test (ad esempio per effetto
- 1728 di una significativa flessione della capitalizzazione di borsa), la procedura dovrebbe prevedere presidi
- 1729 rafforzati a controllo dei rischi.

- 6.4. Esperto di valutazione (interno o esterno)
- 1731 **Ruolo e compiti:** "Fornisce, se richiesto, un parere sulla procedura".
- 1732 All'esperto può essere richiesto un parere sulla procedura. In questi casi l'esperto deve innanzitutto
- 1733 comprendere la rilevanza e la criticità dell'impairment test. Il parere sulla procedura non può prescindere da
- un parere sull'analisi di risk assessment. Nel caso in cui la società non abbia compiuto tale analisi, l'esperto è
- 1735 chiamato a svolgere in proprio tale analisi.
- 7. LA FASE DELL'INFORMAZIONE PROSPETTICA E DELLA STIMA DEL VALORE RECUPERABILE
- 1738 7.1. Informazione prospettica (*budget* e/o piani)
- 1739 **7.1.1 Organo di amministrazione**

- 1740 **Ruolo e compiti:** "Approva il piano o il budget o le linee guida di aggiornamento del piano precedente o le
- sole linee guida. Approva l'orizzonte temporale di previsione esplicita da utilizzare ai fini dell'impairment test
- 1742 (l'IAS 36 a tale riguardo prevede che le proiezioni fondate su questi budget/previsioni devono coprire un
- 1743 periodo massimo di cinque anni, a meno che un arco temporale superiore possa essere giustificato)."
- 1744 La definizione degli orientamenti strategici di lungo periodo, degli indirizzi strategici che guidano la redazione
- dei piani, l'approvazione dei piani industriali pluriennali e dei piani operativi (budget) annuali sono attività di
- 1746 competenza dell'organo di amministrazione.
- 1747 Fatta salva tale prerogativa, anche laddove non siano formalizzati e, dunque, approvati piani pluriennali, ai
- 1748 fini dell'impairment test, l'organo di amministrazione si accerta di quali siano le fonti di informazioni
- 1749 prospettiche utilizzate nella valutazione e ne approva la natura e l'orizzonte temporale di riferimento.
- 1750 Verifica, in particolare, le ipotesi alla base dei dati e delle informazioni utilizzati e si assicura che essi riflettano
- in modo corretto e obiettivo le condizioni competitive prospettiche del settore e il posizionamento della
- società sulla base delle informazioni rese dal *management*. In tale ambito, l'organo di amministrazione si
- avvale di una adeguata metodologia di risk assessment (cfr. supra 5.1), e analizza con spirito critico le
- previsioni del management e le assumption ad esse sottostanti, sulla base della propria conoscenza del
- business, delle attività, del contesto in cui opera la società e delle relative prospettive future.
- 1756 Gli amministratori prestano particolare attenzione, in tale ambito, alla ragionevolezza e all'affidabilità delle
- 1757 previsioni relative ai cash flow futuri e ai relativi tassi di crescita, avendo riguardo alle ipotesi formulate dal
- 1758 management, in assenza di piani pluriennali formalizzati e approvati dall'organo di amministrazione, ai trend
- storici, alle condizioni economiche e di mercato, al costo del *funding*.

#### 7.1.2. Organo di controllo

- 1761 **Ruolo e compiti:** "Esamina il piano pluriennale e il budget annuale. Vigila in via preventiva e non meramente
- ex post, verificando i processi e sottoponendo all'attenzione dell'organo di amministrazione eventuali azioni
- 1763 correttive."

1760

- 1764 L'organo di controllo vigila affinché gli amministratori espletino le attività identificate nel paragrafo che
- precede con diligenza, avendo ottenuto un set di informazioni completo e, comunque, tale da supportare un
- 1766 convincimento argomentato sulla ragionevolezza delle assunzioni del piano industriale e sugli orientamenti
- prospettici di lungo periodo ivi inclusi, anche sotto il profilo dei rischi, sulla base degli scenari ivi individuati.

### **7.1.3.** *Management*

- 1769 **Ruolo e compiti:** "Formula i piani ed il budget sulla base della migliore informazione disponibile e degli
- indirizzi forniti dall'Organo di amministrazione. Documenta tutta l'informazione di fonte esterna di cui abbia
- 1771 fatto uso. Evidenzia le variabili chiave dei business e le finalità per cui è stata predisposta l'informazione
- prospettica (ad es. budget a fini gestionali ed estrapolazione negli anni successivi a fini di impairment test).
- 1773 Assicura, con adeguate evidenze, che i prezzi di trasferimento fra CGU siano allineati a prezzi di mercato".
- 1774 Il *management* in sede di definizione del piano e del *budget* deve garantire il rispetto di alcuni principi chiave:
- 1775 1. le previsioni sono formulate in buona fede (sono formulate senza un eccesso di ottimismo o pessimismo e sulla base di sforzo diligente per sviluppare *assumption* appropriate);
- 1777 2. le previsioni sono preparate con cura da personale qualificato (cura appropriata significa adeguata attenzione nel selezionare tutta l'informazione rilevante ragionevolmente disponibile);
- 1779 3. il processo utilizzato garantisce che sia fatto uso di tutta l'informazione rilevante (nel valutare la rilevanza dell'informazione occorre considerare oltre che il possibile impatto sui risultati anche l'affidabilità delle fonti);
- 1782 4. l'informazione utilizzata è coerente con i piani dell'azienda (l'informazione deve essere coerente con le strategie, i programmi e le azioni che l'entità conta di realizzare in risposta alle condizioni future attese);
- 5. sono identificati i *key factor* alla base delle assunzioni (i *key factor* sono le variabili chiave da cui dipendono i risultati dell'azienda. Essi variano da *business* a *business* e dipendono dal settore di attività.

- 1786 L'identificazione dei *key factor* si fonda sulla comprensione del modello di *business*, della dinamica competitiva, tecnologica e regolamentare);
- 1788 6. le assunzioni alla base della previsione sono appropriate (Le assunzioni più rilevanti debbono essere adeguatamente supportate, da una base informativa ragionevolmente obiettiva; in assenza di una base ragionevolmente obiettiva non si tratta di previsioni ma di semplici proiezioni fondate su *hypothetical assumption*). Il livello di supporto deve essere persuasivo. Vi possono essere casi in cui assunzioni alternative potrebbero definire *range* di variazione equiprobabili. Le assunzioni sono fra loro interrelate e devono essere coerenti fra loro. Le assunzioni possono trovare supporto nella storia, nell'attività di *benchmarking*, nel consenso);
- 1795 7. la previsione deve essere in grado di determinare gli effetti di variazioni delle assunzioni principali (nello
   1796 sviluppare le assunzioni occorre acquisire consapevolezza dei loro effetti sui risultati previsti);
- 1797 8. il piano deve essere corredato da adeguata documentazione (il piano deve essere compreso e quindi debbono essere identificati i *key factor*, le assunzioni, le *sensitivity*);
  - 9. il processo di pianificazione prevede, quando appropriato, il confronto fra le previsioni precedenti ed i risultati effettivamente conseguiti (il piano, quando non siano intervenute discontinuità che facciano venire meno la rilevanza dell'analisi storica, deve fondarsi su un'analisi degli scostamenti fra previsioni e dati actual comprendendone le cause).
  - 10. il processo di pianificazione dovrebbe coinvolgere i responsabili della sua attuazione (Il piano prevede normalmente delle azioni che presuppongono la revisione e l'accettazione da parte responsabili dei risultati previsti e delle risorse assegnate per la loro realizzazione).

Quando l'informazione finanziaria prospettica non risponde a questi requisiti, ad esempio perché è ottenuta sulla base di estrapolazioni di dati di *budget* sulla base di tassi di crescita normalizzati il *management* deve chiarire quali dei principi sopra riportati non siano rispettati e le ragioni per cui l'informazione prospettica sia comunque da ritenersi ragionevole ed affidabile.

Nel predisporre la informazione prospettica per singole CGU o gruppi di CGU il *management* in osservanza del disposto dello IAS 36 garantisce che i prezzi di trasferimento interni siano allineati alle condizioni correnti di mercato.

# 7.1.4. Esperto di valutazione (interno o esterno)

1799

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1813

1814

1824

Ruolo e compiti: "Identifica se l'informazione prospettica è condizionata al verificarsi di uno specifico scenario o se invece esprime risultati medi attesi o misti, verifica il peso assunto dalle assumption del management e se tali assumption riflettono quelle che sarebbero formulate dai partecipanti al mercato. Identifica il grado di supporto di evidenze esterne e la capacità di execution del piano in relazione agli scostamenti fra risultati conseguiti e risultati attesi".

- L'esperto di valutazione deve valutare la ragionevolezza delle assunzioni alla base del piano ed i rischi ad esso
   connessi. Al riguardo l'esperto dovrebbe verificare se:
- 1822 1. sussista una relazione razionale fra le assunzioni e gli specifici fatti e circostanze (le assunzioni sono coerenti con il passato, con le condizioni correnti e con il consenso);
  - 2. le assunzioni siano complete (sono sviluppate assunzioni per ciascun key factor);
- 1825 3. le assunzioni non siano distorte da eccessi di ottimismo o pessimismo (le assunzioni dovrebbero essere giudicate ragionevoli da una terza parte, a prescindere dalla finalità della previsione);
- 1827 4. le assunzioni siano coerenti con i piani e con le azioni dell'azienda (le assunzioni devono considerare gli 1828 effetti e le reazioni che le azioni dell'azienda possono comportare);
- 1829 5. le assunzioni siano coerenti fra loro (è necessario che le assunzioni relative a ciascun *key factor* non confliggano fra loro);
- 1831 6. le assunzioni in aggregato siano ragionevoli nello specifico contesto (le assunzioni concorrono a definire 1832 un quadro ragionevole, anche alla luce di evidenze contraddittorie).

L'esperto deve essere consapevole che i flussi di risultato prospettici per rappresentare flussi medi attesi dovrebbero mostrare spazi di *up-side* e di *down-side* simmetrici ed equiprobabili.

## 7.2. Stima del valore recuperabile

### 7.2.1. Organo di amministrazione

1835

1836

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1858

1867

1868

Ruolo e compiti: "Verifica il rispetto della procedura in tutte le sue fasi e valuta le verifiche di ragionevolezza fornite dal management e dall'esperto. Assume consapevolezza: (i) delle variabili alla base del calcolo, degli input e delle assumption che più influenzano la stima del valore recuperabile; (ii) degli eventi e delle circostanze che possono avere impatto su input e assumption; (iii) della probabilità di manifestazione di tali eventi (implicitamente o esplicitamente assegnata). Si forma la convinzione del fatto, ove verificato, che sia più probabile che il valore recuperabile sia superiore al valore contabile. O, in alternativa, rileva che vi sia una necessità di impairment del valore contabile."

In fase di approvazione dei risultati dell'impairment test, l'organo di amministrazione accerta la conformità della valutazione alla procedura, alle condizioni evolutive prospettiche del contesto esterno e ai cambiamenti prevedibili della configurazione societaria e dell'organizzazione aziendale. In tale fase, i singoli amministratori dovrebbero dimostrare capacità di challenge delle proposte del management ed essere in grado di valutare la qualità delle decisioni proposte rispetto alle soluzioni alternative disponibili. L'approvazione delle stime non si può limitare ad una presa d'atto formale, ma deve essere il risultato di un confronto critico sulle ipotesi alla base delle stesse e sulla coerenza dei dati e delle informazioni utilizzate rispetto a quelle considerate per la formulazione di piani strategici ed operativi e per l'amministrazione generale della società.

1852 Con riferimento alla determinazione del valore recuperabile, in particolare, gli amministratori si accertano che:

- 1854 a) i *carrying amount* siano coerenti con i valori d'uso e comprendano tutte le attività di pertinenza della CGU;
- 1856 b) non siano stati utilizzati costi del capitale identici per CGU differenti quanto a rischio di *business* e rischio 1857 paese;
  - c) sia compiuta una verifica dei risultati ottenuti mediante l'applicazione di metodi di controllo;
- 1859 d) siano fornite evidenze di ragionevolezza dei risultati, anche alla luce di tutte le evidenze contrarie raccolte.

Nel caso in cui la società abbia deciso di avvalersi di un esperto esterno, l'organo di amministrazione richiede il parere del *management* riguardo al risultato della valutazione ottenuta da tale soggetto. Inoltre, valuta se le limitazioni evidenziate nel parere dell'esperto siano da considerare ragionevoli ovvero siano in grado di inficiare la qualità del risultato della stima e richiedano pertanto ulteriori approfondimenti e valutazioni.

1865 Il dibattito sui risultati dell'*impairment test* deve essere documentato nel verbale della corrispondente seduta 1866 dell'organo di amministrazione.

#### 7.2.2. Organo di controllo

- 1869 **Ruolo e compiti:** "Vigila sull'applicazione della procedura"
- L'organo di controllo verifica che gli amministratori svolgano con adeguata consapevolezza le attività di cui al paragrafo che precede, svolgendo adeguate valutazioni, eventualmente mediante il confronto con il management, su eventuali segnali di perdita di valore.

### **7.2.3.** *Management*

1874 **Ruolo e compiti:** "Rivede il lavoro di valutazione e si confronta con l'esperto per comprendere le conclusioni raggiunte e valutarle. Verifica il pieno rispetto dei principi contabili".

- 1876 Il management è consapevole che l'attività dell'esperto di valutazione debba essere pienamente compresa
- 1877 in tutti i suoi sviluppi, in quanto il management è chiamato a verificare che: i) l'esperto di valutazione abbia
- 1878 tenuto in adeguata considerazione la rilevanza e la criticità dell'impairment test; ii) la stima del valore
- 1879 recuperabile sia coerente con il disposto dei principi contabili. Il management nel far propria la stima del
- 1880 valore recuperabile deve condividere l'analisi dell'esperto in merito: i) agli input ed alle assunzioni che più
- 1881 influenzano la stima del valore; ii) ai fatti ed alle circostanze che possono avere impatto su tali input e
- 1882 assunzioni; iii) le probabilità assegnate a tali eventi.

#### 1883 7.2.4. Esperto di valutazione (interno o esterno)

- 1884 Ruolo e compiti: "Svolge la valutazione nei tempi assegnati e documenta appropriatamente il lavoro svolto.
- 1885 Quando fa uso di più tecniche valutative identifica il criterio più appropriato per ponderare i risultati delle
- 1886 diverse tecniche. Fornisce verifiche di ragionevolezza dei risultati. Segnala gli elementi di rischio della
- 1887 valutazione e le scelte di mitigazione adottate. Interpreta il risultato dell'impairment test alla luce del risultato
- 1888 del test dell'anno precedente (e/o dell'ultimo test effettuato)".
- 1889 L'esperto di valutazione (interno o esterno) deve:
- 1890 documentare l'attività svolta così che possa essere oggetto di scrutinio del management, dei revisori, 1891 degli organi di controllo e dei regulator;
  - 2. deve motivare la conclusione di valore raggiunta, tenuto conto della rilevanza e della criticità dell'impairment test e delle eventuali evidenze contrarie;
- segnalare i limiti del proprio lavoro alla luce del mandato (se esperto esterno) o dei compiti assegnati 1894 1895 (se esperto interno);
- segnalare gli elementi di incertezza della stima e le scelte di mitigazione dei rischi adottate; 1896
- fornire adeguate evidenze di ragionevolezza della conclusione di valore raggiunta, anche alla luce del 1897 1898 risultato dell'ultimo impairment test effettuato.

#### 8. LA FASE DELL'ANALISI DEI RISULTATI E DELLA *DISCLOSURE* DI BILANCIO 1899

#### 1900 8.1. Analisi dei risultati

1892

1893

1901

1913

### 8.1.1. Organo di amministrazione

- 1902 Ruolo e compiti: "Approva il risultato della stima e dell'impairment test dove averne verificato la correttezza
- 1903 di processo e la ragionevolezza dei risultati. Definisce la disclosure da fornire in nota integrativa."
- 1904 Gli amministratori devono essere pienamente consapevoli delle modalità con cui il management e gli esperti
- 1905 hanno implementato la procedura di IT ed assicurarsi del pieno rispetto della stessa e delle norme riferibili al
- 1906 processo di impairment. Inoltre, devono essere consapevoli delle determinanti del risultato della valutazione
- 1907 proposta dal management e in grado di verificarne la robustezza e la ragionevolezza anche alla luce
- 1908 dell'analisi di sensitività relativa a ciascuna variabile chiave. Una volta approvati i risultati della valutazione,
- 1909 l'organo di amministrazione si esprime riguardo alla chiarezza e alla completezza dell'informativa pubblicata
- 1910 nella nota integrativa al progetto di bilancio e alla relazione finanziaria semestrale, ed eventualmente verifica
- 1911 se ricorrono le ipotesi prescrittive definite dallo IAS 36 per una immediata rivalutazione di eventuali perdite
- 1912 di valore, e ne approva il contenuto.

# 8.1.2. Organo di controllo

- 1914 Ruolo e compiti: "Vigila sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme di legge, di statuto e
- 1915 procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio".
- L'organo di controllo, esprime un giudizio sintetico, coordinandosi con il dirigente preposto e la società di 1916
- 1917 revisione: (i) che i prospetti siano redatti in conformità ai principi contabili specificamente applicabili; (ii) che
- 1918 nelle note al bilancio siano indicati i criteri di valutazione seguiti e che questi siano conformi ai principi
- 1919 internazionali adottati; (iii) che le note al bilancio e la relazione sulla gestione abbiano il contenuto previsto
- 1920 dai principi contabili internazionali e dalla normativa nazionale, anche in merito, tra l'altro, alla descrizione

- 1921 dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta necessarie per la comprensione della situazione della
- 1922 società, dell'andamento e del risultato della gestione; (iv) sulla rispondenza del bilancio ai fatti e alle
- informazioni di cui l'organo di controllo è a conoscenza in ragione della partecipazione alle riunioni consiliari
- o dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo".
- **8.1.3.** *Management*
- 1926 **Ruolo e compiti**: "Identifica le modalità più appropriate per fornire l'informazione rilevante in sede di nota
- 1927 integrativa".
- 1928 Il management è consapevole dell'importanza della disclosure relativamente all'impairment test e della value
- 1929 relevance di tale informazione per gli utilizzatori del bilancio in specie quando l'impairment test assume profili
- 1930 di rilevanza e di criticità. Il management è consapevole che il risultato dell'impairment test non è funzione
- 1931 solo del criterio di stima del valore recuperabile e delle variabili chiave assunte in tale stima, ma anche della
- definizione delle CGU, dell'allocazione dell'avviamento alle singole CGU, del peso attribuito ad evidenze
- 1933 contrarie, della ragionevolezza del risultato del test. Pertanto, il management identifica tutti i fattori rilevanti
- che debbono essere comunicati per una chiara comprensione del risultato del test.
  - 8.1.4. Esperto di valutazione (interno o esterno)
- 1936 Ruolo e compiti: "Fornisce i supporti alla disclosure in nota integrativa, attraverso l'identificazione delle
- 1937 variabili chiave e le analisi di sensitivity".
- 1938 L'esperto di valutazione fornisce tutte le informazioni legate all'esercizio di stima che il management ritiene
- debbano essere comunicate ai fini di una chiara comprensione del risultato del test. In particolare, fornisce
- 1940 per ciascuna variabile chiave le analisi di sensitività dei risultati.
- 1941 8.2. *Disclosure* di bilancio

1943

1944

1945 1946

1947

1948

1935

# 8.2.1. Organo di amministrazione

Ruolo e compiti: "Fornisce adeguate informazioni nelle note alle relazioni finanziarie ai fini di permettere agli utilizzatori del bilancio di cogliere "in modo appropriato l'intero processo di valutazione delle attività (le assunzioni alla base della valutazione, la metodologia di stima, i parametri utilizzati ecc.), nonché di apprezzare i risultati di tali valutazioni e, in particolare, le motivazioni di eventuali svalutazioni operate. Nelle relazioni finanziarie viene dato atto del pieno rispetto delle prescrizioni IAS 36 in merito (i) sia alla procedura di impairment test adottata (ii) sia alle informazioni fornite nelle note al bilancio."

1949 1950 1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

Gli amministratori verificano e approvano l'informativa fornita nelle note al progetto di bilancio ed alle relazioni finanziarie semestrali in merito all'*impairment test* e ai relativi risultati. Essi devono dedicare particolare attenzione, in fase di approvazione dell'informativa, alla completezza delle informazioni pubblicate quando, pur in presenza di indicatori esterni che segnalano una perdita di valore, la procedura di *impairment* non abbia condotto a svalutazioni degli attivi di riferimento. Qualora in fase di analisi si sia rilevato un apprezzamento – da parte del mercato – difforme da quanto rappresentato dal *management* ed approvato dagli amministratori ai fini dell'IT, forniscono un'adeguata informativa sulle ragioni di tali differenze, nonché sulla ragionevolezza, coerenza ed attendibilità delle valutazioni svolte.

1958 1959 1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

Posti i principi di trasparenza che devono ispirare l'informativa fornita nelle relazioni finanziarie sulle verifiche per riduzione di valore delle attività, l'organo di amministrazione, da un lato, dovrà assicurare la correttezza delle attestazioni rese dal dirigente preposto (ove istituito), e, dal canto suo, dovrà motivare adeguatamente le valutazioni e le scelte adottate nella redazione delle relazioni finanziarie, supportandole con appropriate evidenze documentali. Ciò, in particolare, vale per i segnali esogeni di perdita di valore espressi dal mercato rispetto ai quali l'organo di amministrazione nelle note al bilancio dovrà riportare le considerazioni svolte al fine di completare il quadro informativo a disposizione del mercato, consentendo agli utilizzatori del bilancio di giudicare l'appropriatezza delle decisioni assunte.

1970

1994

2006

In linea con quanto sopra esposto, l'organo di amministrazione nelle note alle relazioni finanziarie fornisce elementi utili a valutare, ad esempio:

- i. le modalità con le quali sono state individuate le CGU, nonché le motivazioni sottostanti l'eventuale modifica del loro perimetro, soprattutto nel caso in cui tale modifica riguardi CGU che presentano segnali di perdita di valore. Qualora due o più CGU vengano accorpate, è necessario fornire il risultato che si sarebbe ottenuto qualora non fosse stato posto in essere tale accorpamento<sup>42</sup>;
- ii. la coerenza dell'individuazione delle CGU rispetto alla visione strategica dell'impresa, la loro specificità ed importanza;
- 1977 iii. il valore contabile attribuito alle singole CGU;
- 1978 iv. l'allocazione dell'avviamento;
- 1979 v. il criterio adottato per la determinazione del valore recuperabile sulla base delle indicazioni contenute 1980 nella procedura;
- 1981 vi. la configurazione di valore adottata;
- 1982 vii. l'analisi di sensitività;
- 1983 viii. il quadro informativo su eventuali indicatori esterni.
- La *disclosure* resa sul processo di *impairment* deve essere coerente con la procedura adottata e in grado di rappresentare una puntuale ed esaustiva applicazione dello IAS 36 nella sua interezza.
- E', pertanto, da evitare il ricorso nelle relazioni finanziarie a considerazioni generiche e, quindi, non strutturate a livello sufficientemente specifico da consentire di apprezzare in maniera chiara e trasparente la ragionevolezza e l'accuratezza dell'intero processo di *impairment test*, sotto ogni profilo e, quindi, in tutte le fasi ampiamente descritte nei paragrafi precedenti del presente documento.
- Come ben rilevato, tra l'altro, dalla Consob e anche dalla più volte citata sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, stante la discrezionalità ineludibile che caratterizza processi come quelli di impairment basati su una stima che per loro natura sono soggettive, è fondamentale che nelle relazioni finanziarie vengano trasferite informazioni adeguatamente strutturate/identificate a livello di processo.

# 8.2.2. Organo di controllo

Ruolo e compiti: "Vigila sul fatto che siano forniti dagli amministratori nelle relazioni finanziarie informazioni ai fini di permettere agli utilizzatori del bilancio di cogliere in modo appropriato l'intero processo di valutazione delle attività (le assunzioni alla base, la metodologia di stima, i parametri utilizzati ecc.), nonché di apprezzare i risultati di tali valutazioni e, in particolare, le motivazioni di eventuali svalutazioni operate."

Riceve dalla società di revisione la relazione aggiuntiva di cui all'art. 11 del Regolamento UE 537/2014 nella quale vengono descritte le eventuali carenze significative riscontrate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria. L'Organo di controllo trasmette tale relazione all'organo di amministrazione, corredata di eventuali osservazioni.

In particolare, l'organo di controllo verifica la coerenza delle informazioni rese nelle note alle relazioni finanziarie, anche in termini di completezza rispetto ai contenuti delle procedure e al processo effettivamente seguito dall'organo di amministrazione e dal *management*.

#### 8.2.3. Management

2007 **Ruolo e compiti:** "Redige la nota informativa relativa all'impairment test".

Nel redigere la nota informativa relativa all'*impairment test* il *management* garantisce il pieno rispetto della disclosure richiesta dallo IAS 36, dallo IAS 1 e dall'IFRS 13.

-

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Cfr. Comunicazione Consob, 19 gennaio 2015.

# 9. CONCLUSIONI

Da tempo sono emersi, in particolare, da parte dello IASB crescenti segnali di insoddisfazione in merito alla qualità dell'impairment test. Le imprese registrerebbero le impairment loss con ritardo (di circa due anni) e con maggior parsimonia rispetto al mercato finanziario che invece rifletterebbe con maggiore prontezza ed in misura più severa l'effettivo deterioramento delle condizioni economiche. L'impairment test sembrerebbe cioè mostrare segnali di debolezza con riguardo a due profili: ovvero a quanto ammontano le impairment loss ed a quando le impairment loss sono rilevate (da cui il famoso slogan "too little too late", riferito alle impairment loss dell'avviamento registrate dalle società che adottano gli IAS/IFRS). La value relevance dell'impairment test finirebbe così, nei casi più esposti a discrezionalità, per essere gravemente compromessa con svantaggi per tutti; per gli utilizzatori del bilancio (i c.d. user) che dall'impairment test trarrebbero solo "yesterday news" e per le società (i c.d. preparer), che sosterrebbero i costi di un test comunque complesso.

La ridotta correlazione fra i risultati dell'impairment test e le effettive condizioni economiche delle imprese è, infatti, un indizio di eccessiva discrezionalità nell'esercizio del test. Indizio che trova, ad esempio, supporto anche nella evidenza riportata in letteratura secondo cui i pochi casi di impairment loss significative per ammontare sono stati spesso accompagnati da un ricambio del top management: avendo il nuovo management interesse a promuovere il c.d. big bath. Già nel settembre 2012 Hans Hoogervorst, presidente dello IASB, avanzava il sospetto che l'impairment test fosse eccessivamente esposto a discrezionalità, dichiarando "...in practice, entities might be hesitant to impair goodwill, so as to avoid giving the impression that they made a bad investment decision. Newly appointed CEO's, on the other hand, have a strong incentive to recognize hefty impairments on their predecessor's acquisitions. Starting with a clean slate, they can more or less ensure a steady flow of earnings in the future. The question is if our current rules provide sufficient rigor to these decisions".

A limitare tale rischio contribuisce l'adozione di una *corporate governance* forte e, in particolare, un'attitudine diffusa degli organi di amministrazione e di controllo delle società a concepire l'*impairment test* come un obbligo routinario.

A tal fine, gli organi aziendali devono essere consapevoli che gli spazi di discrezionalità dell'*impairment test* sono generalmente riconducibili alle fasi in cui assumono maggior peso i giudizi del *management* e che riguardano:

- 1. l'identificazione delle CGU o dei gruppi di CGU cui è allocato l'avviamento, spesso definite ad un livello troppo alto;
- 2. le assunzioni alla base dell'informazione finanziaria prospettica, spesso prive di un supporto sufficientemente robusto;
- 3. il confronto fra valore recuperabile e valore contabile (*carrying amount*) che dovrebbe avvenire su basi omogenee, mentre spesso non avviene (nel senso che dal *carrying amount* sono escluse delle attività o incluse delle passività non pertinenti);
- 4. l'allocazione dei costi e delle attività corporate alle CGU o gruppi di CGU, spesso non effettuata in forma integrale;
- 5. il peso attribuito ad evidenze contrarie al risultato della stima del valore recuperabile e/o a fattori di presunzione di *impairment* quando non si registrano *impairment loss*;
- 6. l'assenza di una riconciliazione del valore della CGU/delle CGU cui è allocato avviamento con il valore dell'entità nel suo complesso, con la capitalizzazione di borsa e con altre evidenze di valore;
- 7. la disclosure insufficiente sui giudizi più significativi con riguardo al risultato di impairment.

Non stupisce che in questo contesto i *Regulator* continuino a mantenere un elevato il livello di attenzione sull'*impairment test* soprattutto nei confronti di società caratterizzate da elevati valori di avviamento iscritti in bilancio e da povere *performance* di borsa e di *business*. Lo IASB, dal canto suo, nell'ambito della *Post Implementation Review* (PIR) dell'IFRS 3 (*Business Combination*) sta valutando molte diverse opzioni per modificare l'attuale sistema di *impairment test* dell'avviamento ai sensi dello IAS 36, al fine sia di ridurre gli

spazi di discrezionalità nell'esercizio dell'*impairment test* sia di semplificare il processo che è ritenuto eccessivamente complesso.

Per contenere la discrezionalità del *test* è necessario intervenire sugli strumenti di monitoraggio e di controllo propri della *corporate governance*, stimolando un maggiore coinvolgimento degli organi di amministrazione e di controllo ne: (i) la definizione di una procedura di *impairment* adatta alle specifiche criticità; (ii) la verifica di adeguatezza dei tempi, delle competenze e delle risorse alla complessità del *test* nello specifico contesto; (iii) il controllo dell'applicazione della procedura e la verifica di ragionevolezza dei risultati raggiunti.

### Questo documento, pertanto, offre:

- un'analisi degli strumenti di monitoraggio e di controllo della *governance* che più hanno impatto sull'*impairment test* e che potrebbero essere adottati dagli organi di amministrazione e di controllo, dal *management* e dagli esperti di valutazione per migliorare la qualità degli *impairment test*, e
- una linea guida per la predisposizione di adeguate procedure *entity specific* a tutela dei rischi nei quali potrebbero imbattersi le società nelle stime su potenziali perdite di valore.

APPENDICE: Sintesi del documento ASIC – Australian Securities & Investment Commission su "Impairment of non-financial assets: materials for directors"

20732074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084 2085

2086

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2109

2072

Il documento dell'Authority australiana riconosce che le stime del valore recuperabile sono complesse e che gli amministratori possano non essere esperti di valutazione né esperti contabili, tuttavia richiama gli amministratori all'esercizio del loro dovere di assumere decisioni informate e ciò presuppone che essi si adoperino per ricevere spiegazioni adeguate dal management e dagli esperti esterni eventualmente coinvolti nel processo. In particolare, gli amministratori sono chiamati a valutare in via preliminare se ed in che misura fondare le proprie considerazioni sulle informazioni fornite dal management, considerando:

- a) la rilevanza delle attività assoggettate ad impairment;
- b) l'esperienza del management e dello staff tecnico (esperti interni) di cui si avvale;
- c) l'uso di esperti esterni;
- d) come le performance dell'azienda e l'ambiente in cui essa opera possono influenzare la recuperabilità del valore delle attività assoggettate ad impairment test (o attraverso la cessione o attraverso l'uso).

2087 Ai fini della definizione del processo di *impairment* gli amministratori dovrebbero considerare se:

- a) la società ha una cultura ed incentivi che supportino giudizi realistici da parte del management sullo stato del business e delle sue attività;
- b) il management mostra un sufficiente scetticismo sul valore delle attività;
- c) il management e lo staff tecnico di cui si avvale hanno sufficienti qualificazioni, esperienza, competenza, tempo e conoscenza delle prospettive del business;
- d) le previsioni del passato sono state verificate nella loro attendibilità e se le assunzioni chiave sono state confrontate con fonti appropriate;
- e) esistono robusti controlli interni relativamente al processo di *impairment*, inclusa la supervisione e la revisione;
- f) il lavoro è stato adeguatamente documentato.

Il documento dell'ASIC identifica tre principali aree di approfondimento di competenza degli amministratori (e dell'audit committee) relative a:

- a) la necessità di realizzare l'impairment test;
- b) il processo di impairment test;
- c) i problemi più comuni nelle stime di valore recuperabile.

Per ciascuna area di approfondimento il documento ASIC riporta un'utile guida di elementi critici da considerare, sunteggiata in tre tabelle dedicate a ciascuna delle aree di approfondimento citate, e per incentivare un adeguato scetticismo professionale (basato su un'attitudine ad interrogarsi sugli aspetti critici) affianca a ciascun elemento critico un elenco di domande da porsi.

Le tabelle sono riportate di seguito. Ciascuna tabella riporta un elenco di interrogativi da porsi ed ai quali trovare risposta per apprezzare la adeguatezza del processo di *impairment*. Elementi da considerare e relative domande da porsi (ed alle quali trovare risposta) per valutare la necessità, o meno, di effettuare l'impairment test

| Elementi da considerare        | Domande da porsi   |
|--------------------------------|--|
| Attività che richiedono        |  |
| l'impairment test annuale      | Oltre all'avviamento la società ha altri intangibili a vita indefinita o non ancora disponibili all'uso ?                  |
|                                | Se la società è quotata, la capitalizzazione di borsa è inferiore al patrimonio netto contabile ?                          |
|                                | Ci sono indicatori che il valore di ogni CGU sia inferiore al valore delle attività ad essa attribuite ?                   |
|                                | La performance di ciascuna CGU è diminuita nel corso degli anni ?  |
|                                | La performance ha subito un peggioramento dall'inizio dell'anno o sono cambiate in peggio le aspettative per il futuro?    |
|                                | Sono stati conseguiti i risultati previsti nel budget/plan precedente ?  |
|                                | Si sono registrati significativi cambiamenti nell'azienda o nel suo ambiente o sono previsti cambiamenti nel futuro? Ad    |
|                                | esempio, andrebbero considerati se significativi:  |
|                                | ● un declino nella domanda di mercato dei prodotti o servizi o nei prezzi dei prodotti o servizi                           |
|                                | ● un eccesso di offerta (oversupply) nei mercati dei prodotti e dei servizi  |
|                                | ■ difficoltà di approvvigionamento di materie prime o servizi  |
| Possibili indicatori di        | ● incrementi nei costi di produzione o di consegna   |
| impairment                     | • variazioni nei tassi di cambio che influenzano i costi o i ricavi  |
| impairment                     | • presenza di nuovi concorrenti sul mercato  |
|                                | ● introduzione di nuovi prodotti o servizi da parte dei concorrenti  |
|                                | ● discontinuità tecnologiche   |
|                                | ● discontinuità regolamentari o legislative  |
|                                | ● discontinuità nelle condizioni e conomiche   |
|                                | • variazioni nei tassi di interesse che possano avere impatto sul tasso di sconto  |
|                                | ● danni fisici all'attività  |
|                                | ● piani per la dismissione dell'attività anticipata rispetto a quanto precedentemente pianificato                          |
|                                | • piani per discontinuare o risutrutturare il business   |
|                                | • altre modifiche intervenute le business  |
|                                | Ci sono altri indicatori che lascino presumere che il valore dell'attività sia deteriorato?                                |
|                                |  |
|                                | Il management ha effettuato una revisione del business e dell'ambiente in cui operano le CGU ?                             |
| Giudizio del management        | Il management si è pronunciato sugli indicatori di impairment e sulla necessità di effettuare/ripetere l'impairment test ? |
| sugli indicatori di impairment |  |
|                                | dal management e le conclusioni cui è giunto sono coerenti con la conoscenza che gli amministratori hanno del business e   |
|                                | dell'ambiente in cui opera?  |

| Elementi da considerare        | e relative domande da porsi (ed alle quali trovare risposta) per valutare se il processo di impairment è appropriato        |
|--------------------------------|---|
| Elementi da considerare        | Domande da porsi  |
|                                | La società ha una cultura che favorisce e sostiene una elevata qualità del bilancio e giudizi realistici in merito al       |
| Cultura                        | business, alle sue attività ed all'ambiente in cui opera?   |
|                                | Il management mostra un sufficiente scetticismo in relazione al valore delle attività ?                                     |
|                                | E' previsto di rivedere il giudizio sull'opportunità di effettuare l'impairment test ?                                      |
| Discorting                     | La società ha pianificato risorse e tempi adeguati per l'impairment test ?  |
| Planning                       | L'impairment test è stato completato prima della fine dell'esercizio ed è stato aggiornato prima del chiusura del bilanc    |
|                                | E' stato previsto un tempo adeguato a disposizione del revisore esterno per rivedere il test ?                              |
|                                | La società dispone di management e di un esperto interno con sufficiente qualificazione, esperienza , competenza e          |
|                                | tempo per effettuare un impairment test complesso ?   |
| Esperienza e competenza        | L'esperto interno ed ogni altro esperto esterno coinvolto nel processo di impairment testing dispongono di una              |
|                                | buona conocenza del business, dell'ambiente in cui opera e delle prospettive future ?                                       |
|                                | Le fonti informative sono testate relativamente alla loro affidabilità ?  |
|                                | Ci sono controlli interni adeguatamente robusti relativamente alla estrazione delle informazioni e al processo di           |
| Fonti informative e assunzioni | impairment test ?   |
|                                | Le assunzioni chiave sono state testate per mezzo di un'appropriata comparazione con l'informazione di settore e dei        |
|                                | concorrenti o con altre fonti appropriate ?   |
|                                | Il mangement ha sufficiente esperienza, competenza e tempo per istruire gli esperti interni o esterni e per                 |
|                                | supervisionare, monitorare e rivedere il lavoro da questi svolto ed i loro rapporti ?                                       |
|                                | II mangement ha messo in atto processi di review interna, inclusa la indipendent review del lavoro svolto dall'esperto      |
| Supervisione e review          | interno, dotati di sufficiente autorità, esperienza, capacità e scetticismo ?   |
|                                | I reviewer hanno una buona conoscenza del business, dell'ambiente e delle prospettive future ?                              |
|                                | I reviewer assicurano che la finalità del lavoro sia adeguata, che i risultati siano ragionevoli, che le fonti inforrmative |
|                                | siano affidabili, che le assunzioni utilizzate siano appropriate e che le stime siano accurate ?                            |
|                                | Ci sono incentivi manageriali adeguati parametrizzati alla qualità del bilancio ?   |
|                                | Il management è valutato sulla base della qualità del bilancio ?  |
| Incentivi e accountability     | Esiste un bilanciato equilibrio fra incentivi e responsabilità rispettivamente per i risultati di bilancio e per la qualità |
|                                | del bilancio ?  |
|                                | Gli esperti esterni sono stati incaricati, nell'ambito del processo di impairment, di compiti per i quali il management e   |
|                                | gli esperti interni non hanno adeguata competenza, esperienza o tempo da dedicare ?   |
|                                | Gli esperti esterni hanno sufficiente qualificazione, esperienza e competenza ?   |
|                                |   |
|                                | Sono state date agli esperti esterni precise istruzioni in merito al lavoro loro assegnato (ad esempio con riguardo alle    |
|                                | attività da valutare ed ai metodi da applicare) e tali da assicurare il pieno rispetto del disposto dei principi contabili? |
| Uso di esperti esterni         |   |
|                                | Gli esperti esterni hanno una buona conoscenza del business, delle attività e dell'ambiente in cui la società opera ?       |
|                                | Gli esperti esterni hanno un sistema di review interna dei propri processi ?  |
|                                | Gli esperti esterni hanno adeguatamente supportato e verificato le assunzioni chiave ?                                      |
|                                | Eventuali aspetti critici della valutazione sono stati considerati e affrontati dal management ?                            |
|                                | Il management ha assicurato che i flussi di risultato, le relative assunzioni ed i risultati della valutazione sono         |
|                                | ragionevoli e appropriati ?   |
|                                | Esiste adeguata documentazione delle fonti di dati utilizzate, della stima del valore recuperabile e dell'eventuale         |
| A de such                      | review della valutazione (realizzata internamente o da parte dell'esperto esterno) ?  |
| Adeguatezza della              | Sono adeguatamente documentate: la base per le previsioni dei cash flow futuri; la base delle assunzioni chiave e la        |
| documentazione                 | verifica di tali assunzioni ?   |
|                                | La documentazione risponde agli standard necessari per il revisore indipendente ?   |

| Elementi da considerare e relative domande da porsi (ed alle quali trovare risposta) in merito alla stima del valore recuperabile |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| Elementi da considerare   | Domande da porsi  |  |  |  |  |
|   | Le previsioni dei cash flow sono ragionevoli ed adeguatamente supportate ?  |  |  |  |  |
|   | Se è prevista una crescita significativa negli anni futuri esiste una robusta base per sostenere tale previsione ? Sono   |  |  |  |  |
|   | stati considerati i rischi? La crescita è coerente con la crescita conseguita nel passato ed è sostenibile ? Nel periodo  |  |  |  |  |
|   | che intercorre fra la fine dell'esercizio e l'approvazione del bilancio si è realizzata la crescita prevista ?  |  |  |  |  |
|   | Se i cash flow sono ricavati da un budget formulato internamente: il budget può essere giudicato realistico o   |  |  |  |  |
|   | viceversa basato su obiettivi ambiziosi ?   |  |  |  |  |
| Previsione dei cash flow  | Le previsioni formulate nel passato sono state realizzate ? Se no:  |  |  |  |  |
|   | E' stata dedicata adeguata attenzione alla ragionevolezza ed accuratezza delle previsioni correnti?   |  |  |  |  |
|   | • Le ragioni degli scostamenti negativi sono state analizzate e considerate nelle previoni correnti?  |  |  |  |  |
|   | Le previsioni di cash flow del management sono coerenti con la comprensione del business e delle sue prospettive ?<br>Nella fase espansiva del ciclo è stata adeguatamente considerata la natura ciclica del business, evitando di proiettare |  |  |  |  |
|   | in perpetuo i flussi di cassa realizzabili nella fase espansiva del ciclo?  |  |  |  |  |
|   | Il flussi di cassa nominali sono scontati ad un tasso che considera un tasso di inflazione coerente con l'inflazione  |  |  |  |  |
|   | considerata nella stima dei flussi ?  |  |  |  |  |
|   | Le assunzioni chiave quali la crescita ed il tasso di sconto sono adeguatamente supportate ?  |  |  |  |  |
|   | Il tasso di sconto è appropriato, avuto riguardo al costo dei finanziamenti, ad un appropriato costo medio ponderato  |  |  |  |  |
| Assunzioni chiave   | del capitale od altri tassi giudicati appropriati ?   |  |  |  |  |
| (key assumption)  | E' ragionevole utilizzare tassi differenti o simili per le differenti CGU? Esiste una ragionevole e supportabile base per   |  |  |  |  |
|   | taliscelte?   |  |  |  |  |
|   | Il fair value si basa su prezzi di mercato o comunque su dati di mercato osservabili? Se no, non sarebbe meglio fare  |  |  |  |  |
|   | uso del valore d'uso per la stima del valore recuperabile?  |  |  |  |  |
|   | Le valutazioni sono state controllate facendo uso di altri metodi di stima, in particolare quando non sono disponibili  |  |  |  |  |
| Fair value al netto dei costi di  |   |  |  |  |  |
| vendita   | Il range dei possibili fair value è troppo ampio per determinare una stima puntuale affidabile?   |  |  |  |  |
|   | Il valore puntuale individuato nel range è effettivamente rappresentativo del fair value o è solo una media semplice  |  |  |  |  |
|   | !<br>Nella stima del fair value si è fatto effettivamente uso il più possibile di input osservabili di mercato ?  |  |  |  |  |
|   | Il valore d'uso include:  |  |  |  |  |
|   | • stime non affidabili ?  |  |  |  |  |
|   | • stime di cash flow crescenti dopo i cinque anni (massimi) di previsione esplicita ad un tasso che eccede la crescita  |  |  |  |  |
| Valore d'uso  | dell'economia senza considerare nessun elemento di bilanciamento nel tasso di sconto ?  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
|   | • i benefici da ristrutturazioni, espansioni e miglioramenti del business (ad esempio apertura di nuovi punti vendita)?   |  |  |  |  |
|   | Il valore recuperabile è stato confrontato con il carrying amount di tutte le attività che servono per produrre i flussi di   |  |  |  |  |
|   | cassa su cui si basa la stima del valore recuperabile?  |  |  |  |  |
| Incoerenza fra i flussi di cassa  | Le imposte sono state considerate in forma coerente con riguardo ai flussi di cassa, al tasso di sconto ed al carrying  |  |  |  |  |
| e le relative attività  | amount delle attività che compongono il carrying amount di confronto ?  |  |  |  |  |
| e le relative attività  | I costi corporate sono stati considerati nella stima dei cash flow ?  |  |  |  |  |
|   | I corporate asset sono stati allocati alle CGU ?  |  |  |  |  |
|   | Le passività di natura finanziaria sono state erroneamente dedotte dal carrying amount ?  |  |  |  |  |
| Identificazione delle CGU   | Le CGU sono state individuate sulla base della indipendenza dei flussi di cassa in entrata (ricavi) ?   |  |  |  |  |
|   | I gruppi di CGU sono stati i dentificati ad un livello più elevato del segmento operativo ?   |  |  |  |  |
|   | Le assunzioni chiave utilizzate nella stime di impairment sono state riportate in bilancio, indicando anche se le   |  |  |  |  |
|   | assunzioni riflettono l'esperienza passata ?  |  |  |  |  |
| Disclosure  | Dove è ragionevole attendersi una possibile modifica nelle assunzioni chiave che potrebbe portare a registrare una  |  |  |  |  |
|   | perdita da impairment, è stata adeguatamente data informativa in bilancio ?<br>E' stata data l'informazione necessaria agli investitori ed agli altri utilizzatori di bilancio per comprendere l'esercizio di                                 |  |  |  |  |
|   | impairment, a prescindere dalla minima disclosure richiesta dal principio contabile ?   |  |  |  |  |
|   | Le previsioni di flussi di cassa sono coerenti con altre informazioni, quali:   |  |  |  |  |
|   | • previsioni di ricavi e di budget realistiche;   |  |  |  |  |
| Coerenza con altra  | • review operative e finanziarie, annunci al mercato e presentazioni agli analisti ed agli investitori  |  |  |  |  |
| informazione  | • altra documentazione fornita all'organo amministrativo;   |  |  |  |  |
|   | • informazioni di fonte esterna e comprensione del mercato e dell'economia  |  |  |  |  |